Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza
2022 - 2024

approvato in data 09/05/2022

Sommario

Sezione A – Anticorruzione

TITOLO I – Considerazioni preliminari

1. Acronimi e abbreviazione 4
2. Descrizione del criterio metodologico di redazione del piano e obiettivi perseguiti 5
3. Modalità di adozione del piano e divulgazione 10
4. L'organizzazione interna alla Fondazione con funzioni attive in materia di anticorruzione 12
4.1. Modalità di interrelazione tra gli attori interni della Fondazione 18
5. Certificazione di conformità 19

TITOLO II – Analisi contesto interno ed esterno

1. Contesto interno della Fondazione 20
2. Il contesto esterno 26

TITOLO III- Individuazione delle aree a rischio

1. Metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi 28
2. Identificazione delle aree a rischio 29
2.1. Individuazione dei rischi 31
2.2. Il monitoraggio 35

TITOLO IV. Le misure generali di prevenzione della corruzione

1. Il conflitto di interessi: dissertazioni introduttive 37
1.1. Inconferibilità e incompatibilità 38
2. Incarichi «*extra*» istituzionali 40
3. Cumulo di incarichi 41
4. La rotazione ordinaria e straordinaria 42
5. Formazione del personale 43
6. Patti di integrità e affidamenti 43
7. Sanzioni disciplinari 44

Sezione B: Trasparenza

TITOLO I: Disposizioni generali

1. Considerazioni introduttive ed obiettivi connessi alla trasparenza 46
2. Gli attori interni con funzioni di responsabilità in materia di trasparenza amministrativa 47
3. Modalità attuative della trasparenza: la pubblicazione obbligatoria delle informazioni 49
3.1. Gestione dei flussi informativi ai fini della pubblicazione 52
4. Monitoraggio 53
5. Accesso civico 54
6. Sistema sanzionatorio 54

Sezione C: Codice etico e di comportamento

1. Premessa 55
2. Disposizioni del codice etico e di comportamento 56

Sezione D. segnalazione interna di illeciti

1. Premessa 62
2. La procedura di segnalazione interna 62

Elenco allegati:

Doc. 1) elenco reati;

Doc. 2) mappatura dei rischi;

Doc. 3) piano di attuazione;

Doc. 4) piano formativo
Doc. 5) tabella obblighi di pubblicazione;
Doc. 6) regolamento accesso agli atti Fondazione Cinema per Roma;
Doc. 7) modello segnalazione interna;
Doc. 8) protocollo di integrità Fondazione Cinema per Roma.

1. Acronimi e abbreviazione

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
CIVIT: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Fondazione: Fondazione cinema per Roma
Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231 del 2001
P.A.: pubblica amministrazione
PNA: piano nazionale anticorruzione
PTPC: piano triennale di prevenzione della corruzione
RPCT: responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
ODV: organismo di vigilanza
Legge 190 o Legge Anticorruzione o Legge Severino: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione»*
Codice o Legge della trasparenza o D.lgs. 33/2013: decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il *«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche amministrazioni»*
D.lgs. 39 /2013: Decreto Legislativo 14 aprile 2013 n. 39 recante *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»*
D.L. 90/2014: d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 recante *«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»*
D.P.R 445/2000: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *«Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»*
D. Lgs. 165/2001: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*
d.l.gs. n. 50/2016 o Codice degli appalti: decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante: *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*
Codice etico: codice adottato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 165/2001
Destinatari: I soggetti destinatari del presente piano sono tutto il personale della Fondazione, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione.
Dipendenti: Tutti i soggetti che rivestono, nella Fondazione, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Fondazione (intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)
Responsabili: Tutti i soggetti che, nella Fondazione, rivestono funzioni di rappresentanza, coordinamento e riferimento, per gli altri dipendenti, delle diverse aree di cui si compone l'organizzazione interna dell'ente
S.I.C.: Sistema di controllo interno

2. Descrizione del criterio metodologico di redazione del piano e obiettivi perseguiti

Con il presente documento, la Fondazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 legge n. 190/2012, adottando il piano di prevenzione della corruzione integrato con la programmazione triennale inerente la trasparenza, contenuta in una sezione autonoma del piano, elaborato secondo le indicazioni contenute nel modello organizzativo *ex* art. 6 d.l.gs. 231/2001, costituendone parte integrante, ed introducendo nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, preordinate a prevenire che fenomeni di inefficienza amministrativa possano influenzare negativamente le funzioni pubbliche profuse dalla Fondazione e che sarebbero foriero di pregiudizio, economico, di immagine e reputazione per l'ente stesso (c.d. *«maladministration»*).

Sulla base di tali presupposti, il presente piano costituisce un nuovo, completo ed organico piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022 – 2024, che riporta e riassume tutte le tematiche di interesse in materia di gestione del rischio connesso al fenomeno suddetto, che sia espressione di un programma di azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

I destinatari del PPCT sono gli amministratori, il vertice, i componenti degli organi di controllo/vigilanza, i dipendenti/collaboratori di Fondazione Cinema per Roma, i revisori dei conti e, per le parti pertinenti, i consulenti e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Il piano di gestione del rischio corruttivo è stato predisposto secondo i criteri metodologici indicati dall'ANAC con il PNA 2019 adottato con la delibera del 13 novembre 2019 n. 1064, aggiornato con determinazione del 16 luglio 2021, che non apporta modifiche sostanziali al piano programmatico, ma in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali dell'azione amministrativa, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha fornito un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del modello di gestione triennale del rischio corruttivo.

Il PNA 2019 consolida in un unico testo, in qualità di rinnovato atto di indirizzo, le indicazioni formulate dall'Autorità di vigilanza nei precedenti piani programmatici, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori, espressamente richiamati nel piano e da intendersi parte integrante del medesimo documento.

Ne consegue che quanto contenuto nelle parti generali e negli aggiornamenti precedenti al vigente PNA devono intendersi superate ed assorbite dal nuovo atto di indirizzo che rappresenta l'unica direttiva in siffatta materia, essendo vigenti, invece, le discipline settoriali contenute nelle parti speciali dei precedenti piani e ogni delibera dell'Autorità espressamente richiamata dal PNA e da intendersi parte integrante dello stesso.

Pertanto, l'assetto regolamentare in materia di prevenzione della corruzione è rappresentato dagli interventi legislativi, oltre alla Legge Severino e al codice della trasparenza, e, al contempo, dagli atti di regolazione, nello specifico linee guida e delibere di regolazione, adottate dell'ANAC, espressamente richiamanti nel PNA e che di seguito si richiamano:

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *«Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;*
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*;
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante la *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;

- legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- art. 1 comma 7 d.l. n. 162/2019, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante *«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»*, che, fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, dispone esenzioni dall'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 d.lgs. n. 33/2013 per i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del citato decreto, nonché art. 1, comma 16, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del Regolamento che dovrà disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del d.l.gs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»* recante modifiche normative in materia di violazioni pubblicitarie relative alla trasparenza;
- ANAC delibera del 3 agosto 2016 n. 833 «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione»;*
- ANAC determinazioni del 28 dicembre 2016 nn. 1309 e 1310 con cui l'Autorità ha, rispettivamente, fornito le *«Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* nonché le *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*;
- ANAC delibera dell'8 novembre 2017 n. 1134 di approvazione delle *»Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;
- ANAC delibera 2 ottobre 2018 n. 840 ricognitiva delle funzioni del RPCT;
- ANAC delibera del 19 dicembre 2018 n. 1186 relativa all'obbligo di astensione di tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato;
- ANAC delibera del 26 marzo 2019 n. 215 recante le *«Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»*;
- ANAC delibera del 5 giugno 2019 n. 494 recante le *«Linee Guida n. 15, inerenti alla «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*;
- ANAC delibera del 26 giugno 2019 n. 586 recante *«Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019»;*
- ANAC delibera del 18 dicembre 2019 n. 1201 inerente le *«Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001»*;
- ANAC delibera del 15 gennaio 2020 n. 25 con cui l'Autorità fornisce *«Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici»;*

- ANAC delibera del 19 febbraio 2020 n. 177 sulle *«Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche»*;
- ANAC delibera del 9 aprile 2020 n. 312 con cui l'Autorità fornisce *«Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. e sull'esecuzione delle relative prestazioni»;*
- ANAC delibera del 1° luglio 2020, n. 690 recante il*« Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001»*;
- ANAC, delibera 9 giugno 2021 n. 469 «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;*
- Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 gennaio 2021 con sì ribadiscono alle stazioni appaltanti alcune indicazioni in ordine alle disposizioni normative in materia di determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

L'elenco dettagliato della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione che la Fondazione è onerata di applicare è, tuttavia, consultabile sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, nella sottosezione a tal fine dedicata.

Sotto il profilo metodologico, ponendosi sul medesimo solco dei criteri indicati nell'allegato 1 del PNA 2019, la Fondazione ha valorizzato un approccio coordinato ed integrato con gli altri strumenti programmatici dell'azione pubblica, tra cui il piano della trasparenza, predisponendo, così, una gestione efficiente e multilivello del rischio corruzione.

La congiunzione tra le due programmazioni accentua il valore delle due pianificazioni, che non saranno più un'attività autonoma, ma legate alle strategie di contrasto della corruzione, rafforzandone il legame e la necessità di coordinamento al pari di tutti gli altri piani programmatici adottati nell'esercizio delle funzioni pubbliche, consentendo ai funzionario di esplicare le proprie mansioni coerentemente ai valori della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'etica pubblica, considerati, alla luce del nuovo ordito ordinamentale, un valore immanente dell'attività amministrativa, con conseguente valorizzazione della responsabilità di tutti coloro che prendono parte ai processi decisionali dell'attività amministrativa.

Con la legge Severino, la trasparenza amministrativa ha assunto un ruolo fondamentale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, comma 36), costituendo, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, un antidoto, uno strumento che argina il dilagare dei fenomeni corruttivi, che rende necessaria una programmazione esaustiva che valorizzi la stretta interconnessione tra trasparenza e prevenzione del rischio.

In proposito, l'ANAC, con il vigente PNA che richiama la delibera 28 dicembre 2016 n. 1310 part I § inerente un'iniziale interpretazione delle modifiche apportate dalla l. n. 97 del 2016, aveva evidenziato che all'interno del PTPCT sia inserita una sezione apposita in materia di trasparenza amministrativa, qualificandola come attività doverosa predeterminata a garantire i flussi informativi esterni necessari per l'emersione di episodi di inefficienza.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, gli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, sono stati estesi alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, comunque denominati,, qualora sussistano i seguenti presupposti:

i) aventi un bilancio superiore ad € 500.000,00;
ii) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
iii) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2 *bis*, comma 2).

Tutti i requisiti indicati dalla normativa citata sono soddisfatti dalla Fondazione che, pertanto,

nella sezione trasparenza del presente modello di gestione del rischio corruttivo, adotterà gli strumenti espressione del principio di trasparenza amministrativa con alcuni adattamenti giustificati dal peculiare inquadramento dogmatico dell'ente e dell'attività pubblica svolta.
In particolare:

- sarà costituita nel proprio sito *«web»* di una apposita Sezione, denominata *«trasparenza»* in cui pubblicare dati e informazioni ai sensi della normativa i materia;
- verrà nominato un Responsabile della trasparenza, che può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che vigilerà sull'applicazione ed efficacia del piano, nonché sul rispetto degli obblighi di trasparenza con la coadivazione dei dirigenti e responsabili delle singole unità organizzative della fondazione;
- l'assolvimento della correttezza ed esaustività degli obblighi di pubblicazione sarà demandata dall'organismo di vigilanza;
- verranno adottate di misure organizzative che garantiscano l'accesso civico generalizzato mediante l'adozione di un apposito regolamento accluso al presente piano che contenga la disciplina di dettaglio delle modalità di ostensione (art. 5 del d.lgs. 33/2013) e la pubblicazione, all'interno della sezione «*trasparenza*», delle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Al fine di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, comma 3, d.lgs. 33 del 2013), la sezione del piano in materia indica i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.
È definita, inoltre, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.
Oltre al sopra indicato criterio, la progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo è avvenuta coinvolgendo l'intera struttura organizzativa della Fondazione mediante interviste e questionari inerenti le attività profuse e l'incidenza sul ciclo economico annuo dell'ente, i rischi cui vanno incontro i funzionari nell'esercizio delle proprie mansioni, il sistema di controlli interni.
Il coinvolgimento del personale, considerato un criterio essenziale e imprescindibile di predisposizione del piano, ha permesso di:

a) responsabilizzare e impegnare tutti i membri della fondazione nell'attuazione dei fenomeni illeciti incidenti sulle dinamiche funzionali d in relazione alla «*mission*» dell'ente;
b) individuare, tra le attività istituzionali svolte, quelle nell'ambito delle quali è più elevato il rischio del verificarsi di fenomeni di corruzione o illegalità e, nell'ambito dei processi decisionali maggiormente esposti a tali rischi, prevedere strumenti operativi e procedurali atti a prevenirlo;
c) rafforzare gli obblighi di informazione dei singoli responsabilità delle articolazioni interne della Fondazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il confronto con il personale ha permesso di delineare misure preventive della corruzione coerenti con il principio metodologico della prevalenza della sostanza sulla forma suggerito dall'ANAC con il PNA 2019, calibrate sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'ente e, soprattutto, che permettano di implementare gradualmente e a seconda degli esiti del monitoraggio interno compiuto dal RPCT gli strumenti preventivi adottati
Gli obiettivi perseguiti con il piano possono essere riassunti nei seguenti punti:

- sviluppare politiche concrete di contrato ai fenomeni che possano incidere sull'efficienza amministrativa favorendo dinamiche organizzative snelle, intellegibili e fluide che siano capaci di resistere autonomamente ai tentativi di infiltrazione corruttiva

e prevenire il pregiudizio che la Fondazione subirebbe anche in termini di immagine nel caso di tentativi di mercimonio delle funzioni amministrative espletate;

- incrementare il sistema di monitoraggio interno mediante un maggiore coinvolgimento dei responsabili delle singole unità organizzative che verranno maggiormente responsabilizzate in materia di trasparenza e anticorruzione grazie all'affidamento dei compiti di vigilanza attiva e costante sui presidi preventivi e sulla corretta applicazione del principio predetto suggerendo, eventualmente, iniziative tese a rafforzare i presidi e gli strumenti utili ai controlli in merito al rischio corruttivo qualora venga ravvisata l'inidoneità o inefficienza delle singole misure;
- a tal fine, verrà adottata una graduale implementazione del sistema di digitalizzazione e informatizzazione dei flussi e/o dei documenti aziendali quale misura «*standard*» di interrelazione tra i vari responsabili delle unità organizzative;
- attuare un sistema di controllo interno digitalizzato sulle possibili situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché di incompatibilità ed inconferibilità, da parte del personale e di chiunque collabori con la Fondazione;
- strettamente connessa alla finalità sopra indicata è la predisposizione di un meccanismo digitalizzato di controllo delle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 inerenti l'assenza di situazioni preclusive all'accesso a cariche elettive;
- rinnovamento del codice etico alla luce delle ultime linee guida adottate dall'ANAC prendendo come punto di riferimento principale delle regole comportamentali interne l'integrità dei funzionari;
- cruciale, e maggiormente rafforzato rispetto al piano triennale precedentemente adottato, è il ciclo di formazione periodica del personale organizzato in modo tale da garantire l'effettiva acquisizione delle capacità tecniche in materia nonché sull'utilizzo delle nuove tecnologie nell'esercizio dell'attività amministrativa, tra cui il procedimento amministrativo algoritmico;
- fondamentale sarà la diffusione della cultura della legalità, dell'etica e dell'integrità dei funzionari mediante un analitico percorso formativo incentrato sulla valorizzazione delle anzidette doti implicite nell'esercizio stesso della funzione pubblica;
- sarà potenziato l'istituto del «*whistleblowing*» con l'attivazione di un canale comunicativo interno dedicato appositamente a tal fine e l'adozione di un regolamento ad hoc in cui vengono prescritti specifici oneri in capo ai soggetti titolari di posizioni attive nella gestione della segnalazione dell'illecito al fine di prevenire un eventuale aggravamento della situazione di illegalità all'interno delle dinamiche organizzative della Fondazione; unitamente al potenziamento della tutela del funzionario segnalante;
- per quel che concerne la trasparenza, assunto ad antidoto per contrastare le pratiche di violazione dei doveri collegati alle funzioni pubbliche, che potrebbero concretizzarsi in fenomeni di corruzione e illegalità, pregiudicando gli interessi generali della collettività, carattere di priorità logica verrà assegnata al principio di intelligibilità dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, mediante l'adozione di specifiche linee guida sulle modalità di redazione dei deliberati amministrativi secondo i criteri indicati dall'art. 6 del codice della trasparenza;
- verrà inoltre adottato uno specifico regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti, nella sua triplice declinazione di accesso difensivo (art. 22 ss. l. n. 241/1990) semplice e generalizzato (art. 5 codice della trasparenza) che tenga conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza più recente nonché che regolamenti analiticamente le modalità di bilanciamento tra ostensione e riservatezza;
- per garantire la trasparenza delle informazioni indicate nell'art. 14, comma 1, lett. f) del d.l.gs. n. 33/2013, considerato che il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, a mente dell'art. 1, comma 16, aveva differito al 30 aprile 2021 il termine inizialmente fissato per il 31 dicembre 2020 per l'adozione regolamento di delegificazione inerente le modalità di pubblicazione

poste in capo ai dirigenti, prevedendo la sospensione temporanea delle sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione della normativa secondaria di regolamentazione e, al contempo, che la tempistica normativamente fissata è decorsa senza che l'atto di regolazione sia stato adottato o, comunque, sia stata promulgata una disposizione normativa che abbia disposto la proroga per adottarlo, in attesa di una deliberazione specifica in tal senso dell'ANAC, la Fondazione adotterà criteri che garantiscano la pubblicazione delle predette informazioni secondo le indicazioni formulate dall'Autorità di regolazione con delibera del giugno 2019, n. 586 «*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*».

Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è teleologicamente preordinato al raggiungimento di una duplice e alternativa finalità che presenta, però, come comune denominatore la sensibilizzazione dei funzionari dei rischi impliciti alla corruzione e assicurare la correttezza dei rapporti tra Fondazione Cinema per Roma e i professionisti, cittadini e interlocutori che a vario titolo intratterranno interlocuzioni di qualsiasi genere.

Anzitutto, il primo scopo finalistico del piano è l'introduzione di «*standard*» organizzativi e di autorganizzazione, frutto di una strategia lungimirante coordinata con tutti gli aspetti funzionali della Fondazione, a connotazioni modulari, dinamiche e adattative delle necessità che nel corso del tempo emergono, fondati sull'insegnamento che una buona organizzazione degli uffici pubblici assicura il soddisfacimento degli interessi generali, prevedendo meccanismi che prevengano lo sviamento della funzione pubblica esercita dalla Fondazione rispetto agli ordinari canoni di esplicazione, idoneo a tradire i valori dell'etica pubblica.

In questo scenario, il piano mira ad accentuare la correttezza dei procedimenti instaurati dalla Fondazione, garantendo l'imparzialità dei funzionari e dell'azione amministrativa, prevenendo lo sviluppo dei fenomeni di cattiva amministrazione e persuadendo gli «s*takeholder*s» al rispetto dell'etica e della legalità, agevolando sistemi di «*accountability*» e limitando il rischio che si annidino situazioni di illiceità in settori delicati delle funzioni pubbliche.

Di qui discende la seconda finalità strategia del presente modello di gestione del rischio corruttivo, ovvero, la standardizzazione di regole comportamentali che siano coerenti con le prescrizione degli assetti organizzativi preventivi della corruzione, incidendo sulle modalità di svolgimento dell' «*iter*» pubblico e sull'attività istruttoria profusa dal funzionario.

Le misure di prevenzione adottate con il piano mirano alla definizione di regole definite che incidono sul piano organizzativo e procedimentale, influenzando l'attività discrezionale della Fondazione predefinendo modalità nuove di esercizio dell'azione amministrativa, in modo da ridurre il rischio di contaminazione illecita della funzione pubblica ponendo al centro l'imparzialità, intesa come valore che informa l'intera azione amministrativa.

3. Modalità di adozione e divulgazione del piano

Con l'adozione del presente PTPCT la Fondazione Cinema per Roma intende perseguire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 ss.mm.ii. specifici obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza i quali rappresentano un contenuto necessario del Piano.

Il presente piano è stato predisposto dal RPCT della Fondazione Cinema per Roma Dott. Gianluca Esposito, nominato dal C. di A. con verbale assembleare del 14 luglio 2021 n. 108, ed è stato sottoposto all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione al fine del relativo coinvolgimento ed esame e, una volta recepite le relative osservazioni, è stato successivamente adottato dall'Organo amministrativo nella seduta del ….

Successivamente all'adozione il presente Piano viene pubblicato, come espressamente indicato dal PNA 2019, non oltre un mese dalla sua adozione, sul sito istituzionale della Fondazione.

Va rilevato che, sebbene la più volte citata delibera ANAC n. 1134/2017, prescriveva per i soggetti onerati di adottare contestualmente i modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii. e il piano triennale anticorruzione, l'integrazione di quest'ultimo con il sistema di

prevenzione privatistico, così da evitare inutili ripetizioni e duplicazioni di strumenti gestionali aventi come finalità la prevenzione dei rischi, Fondazione Cinema per Roma, anche con il presente piano, come per i precedenti, ha ritenuto opportuno discernere i due documenti, costituendo comunque il presente Piano un allegato del modello organizzativo.
Qualora nel corso dell'anno 2021 si rendano necessarie modifiche del Piano e relativi allegati anche a seguito di:

- significative modifiche dell'assetto organizzativo e/o delle responsabilità in capo alle funzioni aziendali,
- interventi modificativi sullo statuto e sulle attività svolte dalla Fondazione;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del PTPCT a seguito di verifiche sull'efficace applicazione dello stesso, svolte anche a seguito di segnalazioni pervenute, o di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- aggiornamenti normativi o di evoluzioni giurisprudenziali che impattano sui temi della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza

le stesse verranno adottate secondo la medesima procedura di adozione del Piano e ne verrà data pubblicità nelle forme previste dalle legge.

Un possibile aggiornamento o, probabilmente, revisione complessiva delle misure organizzative adottate con il presente piano, potrebbe conseguire dal piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Si tratta di un atto di programmazione generale a durata triennale che verrà adottato sulla base di uno schema tipo che dovrà essere approvato dal Dipartimento della funzione pubblica, previa intesa in Conferenza unificata, con valore di strumento di supporto alle amministrazioni.
Il nuovo piano programmatico, aggiuntivo rispetto al PNA e, conseguenzialmente, al PTPCT, definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della «*performance*»;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione attraverso strumenti automatizzati dei tempi effettivi di completamento delle procedure;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, sia fisica che digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e di quelli con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

La formulazione letterale della norma si riferisce esclusivamente alle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2 d.l.gs. n. 165/2001 ss.mm.ii., tuttavia, vista la rilevanza assunta dal piano, nonché l'intercettazione con numerosi aspetti funzionali dei soggetti privati esercenti funzioni pubbliche, è plausibile che l'ambito soggettivo di applicazione del piano venga esteso, al pari di tutta la normativa anticorruzione e trasparenza, anche ai soggetti privati che esercitano attività amministrativa.

Fondamentali, a tal proposito, saranno i primi indirizzi interpretativi che verranno emessi dall'ANAC e gli interventi che il Governo e il legislatore adotteranno in esecuzione del PNRR che potrebbero rilevare sul tema.
Del resto, il legislatore, consapevole degli innumerevoli adempimenti contemplati in capo alle amministrazioni pubbliche dalle varie normative settoriali, in un'ottica di semplificazione, prevede al comma 5 che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della normativa verrà adottato un decreto del presidenza della Repubblica, con l'intento di individuare ed abrogare gli adempimenti relativi al piano suddetto ed assorbiti da altri, unificandoli in un unico strumento di programmazione generale.
È lecito attendersi che nei prossimi mesi assisteremo ad una legislazione frenetica finalizzata a coordinare, si auspica con criterio e ragionevolezza, i vari strumenti programmatici previsti in capo alla pubblica amministrazione, tra cui rientra anche il piano di prevenzione della corruzione.
Quest'ultimo, infatti, al pari del nuovo strumento programmatico, consiste nell'individuazione di misure per il trattamento del rischio residuo di corruzione e nella loro programmazione in termini di tempi di attuazione e di relative responsabilità.
D'altra parte, il comma 1 dell'art. 6 precisa che la sua adozione da parte delle pubbliche amministrazioni avviene nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 20009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190 e dei suoi decreti legislativi attuativi.
Sotto tale profilo, va segnalato che il PNRR, in coerenza con il dispositivo di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle raccomandazioni (CSR) della Commissione all'Italia del 2019 e 2020, prevede che le misure economiche siano accompagnate da interventi di riforma della legge n. 190 del 2012 e dei decreti legislativi adottati in virtù delle deleghe conferite con la citata legge e, sotto il profilo della trasparenza, delle norme che impongono la pubblicazione di numerosi atti, obblighi non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori.
Il RPCT monitorerà costantemente l'evoluzione normativa sul punto e fornirà gli aggiornamenti necessari al C. di A. e all'OdV in sede di relazione annuale.
Il piano, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, verrà divulgato a tutto il personale e ai collaboratori esterni mediante l'invio da parte del RPCT di una comunicazione a mezzo mail interna con inoltro della ricevuta di avvenuta ricezione, dell'avvenuta adozione del presente modello di gestione preliminare del rischio corruttivo, con contestuale invito a prenderne visione.
La comunicazione con le relative ricevute di conferma della ricezione verranno archiviate digitalmente dal RPCT in una cartella denominata *«divulgazione interna del piano»*.

4. L'organizzazione interna alla Fondazione con funzioni attive in materia di anticorruzione

Il sistema di gestione del rischio desumibile dal PNA 2019, prevede attori interni all'ente pubblico, individuati a seconda delle mansioni politiche o amministrative esercitate, entrambi chiamati a svolgere un ruolo dirimente che potrebbe definirsi a cascata rispetto a quello centralizzato, che persegue l'obiettivo di implementare la strategia centrale anticorruzione al fine di garantire una piena effettività della stessa.
Si elencano, qui di seguito, gli attori del sistema della prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Fondazione secondo i criteri interpretativi formulati dall'ANAC con il PNA 2019.

a) Consiglio di Amministrazione

L'organo di indirizzo politico, ai fini del presente piano, si identifica con il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cinema per Roma**.**

Quale autorità centrale nella pianificazione dell'anticorruzione, ha un ruolo preminente nella prevenzione del fenomeno corruttivo, in quanto è posto a monte della scelta del RPCT e adotta i principali atti in materia di anticorruzione e trasparenza, dettando le direttive politiche per la formulazione degli indirizzi di contrasto alla corruzione e per lo sviluppo di un efficace processo di gestione del rischio corruttivo. espressa previsione.
Spetta, per espressa previsione normativa e ai sensi dell'allegato 1 al PNA 2019, all'organo di indirizzo politico:

- la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e degli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- la competenza a adottare, entro il 31 gennaio, il piano triennale anticorruzione redatto dal RPCT nonché i suoi relativi aggiornamenti annuali;
- nomina, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di idoneità per lo svolgimento dell'incarico espressamente indicati dall'ANAC nel PNA 2019 nel relativo allegato n. 3 *(«Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)»)*, nonché nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 recante il «*Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)»*, i cui contenuti sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente piano, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) cui è attribuita, in seguito alle modifiche apportate alla legge 6 novembre 2012, n. 190 dall'intervento riformatore n. 97 del 2016, anche la funzione di responsabile della trasparenza;
- nel medesimo provvedimento di nomina del registra dell'anticorruzione verranno, poi, predisposte le strutture organizzative e digitali a supporto del RPCT;
- adotta l'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT analiticamente motivato, provvedendo alla comunicazione all'ANAC che, entro i termini previsti da norma, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione;
- monitora periodicamente sulle attività del RPCT attraverso interventi specifici di «*audit*» e, al contempo, calendarizzando specifici flussi informativi periodici e incontri dedicati con il RPCT;
- la ricezione dal RPCT delle segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alle misure di prevenzione e di trasparenza, nonché riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dallo stesso, in ordine all'effettività ed efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano;
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio, promuovendo percorsi di formazione e sensibilizzazione alla cultura della valutazione del rischio.

Le attività sopra indicate sono coordinate dal Presidente del C. di A. cui spetterà l'onere di impartire le direttive essenziali nella programmazione della strategia preventiva della corruzione e di tutte le sue declinazioni, sovraintendendo, di concerto con il RPCT, sull'efficacia e funzionalità del piano programmatico.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Una figura indispensabile nella gestione del rischio corruttivo è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), disciplinato dall'art. 1, comma 7 ss. legge n. 190 del 2012, concepito come il vero «*dominus*» dei presidi preventivi dei fenomeni corruttivi, dovendo esercitare poteri di programmazione, controllo e coordinamento nell'ambito delle linee strategiche individuate dall'organo di indirizzo e in coerenza con le direttive annualmente tracciati dal piano nazionale anticorruzione.
Dalla ricognizione dei compiti legislativamente affidati al responsabile della prevenzione dei

fenomeni corruttivi, emerge come detta figura assuma il ruolo di «*risk manager*», munito di peculiari competenze tecniche con riguardo ai sistemi di «*governance*» e attività di gestione dei rischi

Con l'ultimo PNA del 2019, l'Autorità ha rimarcato il ruolo di centralità assunta da tale figura professionale nel contesto organizzativo dell'ente, affrontandone la tematica, i ruoli e le relative responsabilità, sia dedicandogli un intero paragrafo della parte generale e ben due allegati (il 1° e il 3°) fornendo, così, un quadro regolamentare unitario alle diverse problematiche che ruotavano attorno ai soggetti responsabili del sistema di prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è titolare di una molteplicità di funzioni, da esercitare tramite una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere, assicurando, così, al RPCT poteri effettivi, che trovano fondamento sia nella legge, sia nei numerosi atti emessi dall'ANAC che ha approfondito vari aspetti di particolare rilevanza sul tema, di natura propositiva, vigilante e consultiva.

Sotto il primo profilo, infatti, il responsabile è soggetto attivo:

- nell'elaborazione e aggiornamento dei sistemi di gestione del rischio corruttivo da sottoporre all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8 legge n. 190 del 2012);
- nel predispone, di concerto con il referente aziendale competente e all'organismo di vigilanza, la calendarizzazione della formazione del personale indicato nel PTPCT, con particolare riferimento al personale impiegato nei settori particolarmente a rischio;
- nell'attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di strutture interne di vigilanza per realizzare le attività di verifica sull'attuazione e l'idoneità delle misure;
- promuove adeguati protocolli formativi anticorruzione per il personale verificandone l'effettiva attuazione, collabora nell'individuazione del personale da formare destinato ad operare in settori maggiormente esposti al rischio di commissione di reati, e verifica l'avvenuta formazione nel rispetto dei tempi e dei criteri programmati;
- promuove, d'intesa con l'organismo di vigilanza, la diffusione e la conoscenza del codice Etico e di comportamento della Fondazione;
- predispone canali di comunicazione informatizzati per la segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti, e gestisce le anomalie, violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, mediante opportuni canali di cooperazione/comunicazione con l'organismo di vigilanza e gli organi di vertice, anche mediante la programmazione/attivazione di specifiche verifiche ispettive;

Svolge, inoltre, un'invasiva attività controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni pubbliche, che dovranno obbligatoriamente attenersi a quanto indicato nel piano programmatico triennale di precauzione della corruzione.

Al riguardo, il responsabile:

- monitora le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza segnalandole tempestivamente all'organo di indirizzo politico e all'OIV e agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste in materia;
- nel caso in cui la misura adottata sia inefficace allo scopo cui è preordinata, propone la modifica della stessa;
- vigila sull'applicazione delle prescrizioni del d.l.gs 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e soggetti privati in controllo pubblico (art. 1, commi 49 e 50 legge n. 190 del 2012), segnalando la violazione all'ANAC e all'organo di vertice della Fondazione;
- verifica, avvalendosi delle strutture di vigilanza interna di «*audit*», l'attuazione del PTPCT (art. 1, comma 10, legge n. 190 del 2012);
- accerta, di concerto con il dirigente dell'unità organizzativa, l'effettiva rotazione del

personale deputato all'assolvimento di mansioni considerato ad elevato rischio corruttivo;

- sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14 del codice della trasparenza, assicurandone, in caso di violazione, l'accesso civico.

La funzione consultiva, infine, concerne:

- la trasmissione, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'organo di indirizzo politico ed all'organismo di vigilanza una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito *«web»* istituzionale della Società;
- un'interlocuzione collaborativa costante, ma priva di una tassativa calendarizzazione, con l'OIV incentrata sullo scambio di informazioni inerenti l'attuazione del modello gestionale anticorruzione.

Infine, il RPCT, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PPCT. Infatti, ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Il **Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di Fondazione Cinema per Roma** è la Dott.ssa Cristina Ritossa.

La responsabilità per inadempimento degli obblighi summenzionati del RPCT implica l'assunzione di molteplici profili di responsabilità espressamente prescritti dalla normativa di riferimento e di seguito riportata:

- art. 1 comma 12: *«*(…) i*n caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver* 27 *osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (…)»*;
- art. 1 comma 13*: «(…) la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (…)»;*
- art. 1 comma 14: *«(…) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (…)».*

Il RPCT riuscirà a scongiurare qualsiasi addebito di responsabilità dirigenziale ex art. 21 d.lgs. n. 165 del 2001, e disciplinare, oltre che per danno all'immagine della Fondazione, qualora si verifichi un nocumento al patrimonio dei soci fondatori, qualora dimostri di aver:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le seguenti prescrizioni con individuazione specifica e circoscritta delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsto un percorso formativo specifico in materia di trasparenza, anticorruzione ed etica pubblica;
- monitorato sull'effettiva attuazione del piano, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- individuato specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- avere verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Presupposto indefettibile per il corretto esercizio delle significative attività conferite al responsabile in materia di trasparenza e anticorruzione, è la predisposizione di un'organizzazione amministrativa stabile e coordinata che supporti il titolare delle suddette funzioni in ogni fase.

Il PNA 2019, sotto tale profilo, ha sottolineato la necessità della predisposizione di una struttura organizzativa di ausilio al RPCT, unitamente all'individuazione di singoli referenti in ogni unità organizzativa che devono essere individuati nel PTPC e svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, unitamente al costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riguardo agli obblighi di rotazione del personale.

La struttura organizzativa particolarmente snella della Fondazione, permette di poter soprassedere dalla predisposizione di una struttura interna *«ad hoc»* che coadiuvi con il RPCT, essendo possibile ottenere i medesimi effetti tramite la costruzione di un'articolata sistema di referenti di secondo livello individuati nelle singole unità organizzative della Fondazione, che collaboreranno costantemente con il tutore dell'anticorruzione per la predisposizione e attuazione di una politica efficiente di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il funzionamento lineare e incondizionato della struttura del responsabile della prevenzione della corruzione, richiede come requisito implicito non richiesto dalla normativa di riferimento ma ritenuto un principio imprescindibile dall'ANAC per l'attuazione di una strategia efficiente di contrasto alla corruzione, il dialogo interno tra il titolare delle funzioni anticorruzione e gli altri soggetti che nel rispetto delle proprie competenze sono coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo.

Secondo l'Autorità, infatti, è fondamentale che il RPCT, che agisce, da un lato, quale coordinatore del sistema e, dall'altro, come raccordo con i soggetti esterni all'amministrazione stessa, coinvolga tutti coloro che operano nell'amministrazione costruendo un dialogo forte, continuo ed importato sulla cultura dell'etica e dell'integrità della funzione pubblica, che permetta di costruire strategie concrete ed efficienti di contrasto ai fattori che possano influenzare negativamente l'attività amministrativa e, al contempo, monitorare congiuntamente lo stato dell'arte delle misure adottate.

Nel prosieguo verranno descritti i soggetti interni coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo che cooperano attivamente con il RPCT.

c) L'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. n. 231/2001

Alla luce di quanto prescritto dall'ANAC con il PNA 2019 che rinvia integralmente alla precedente delibera n. 1134/2017, il piano triennale di gestione preliminare del rischio corruttivo adottato da soggetti privati esercenti funzioni pubbliche onerati di adottare il modello organizzativo previsto dall'art. 6 d.l.gs. n. 231/2001 ss.mm.ii., costituisce parte integrante dello stesso e, peraltro, considerato che il modello organizzativo deve contenere misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012, l'Organismo di Vigilanza (OdV) è coinvolto attivamente nel sistema di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La stretta connessione tra il PTPCT e il modello organizzativo di gestione e controllo adottato dalla Fondazione, postula che tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza, rispettivamente tutori dei presidi interni anzidetti, sussista un rapporto significativo inerente il coordinamento delle attività di monitoraggio sulle misure inserire nei due piani di gestione del rischio.

L'organismo di vigilanza, quindi:

- partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione per quanto di competenza, offrendo al RPCT ed agli altri attori un supporto metodologico;

- collabora con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/2001;
- assicura, in coordinamento con il RPCT, il recepimento dei contenuti degli atti normativi e dell'ANAC nel Modello e relativi allegati, ai fini dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del rispetto degli obblighi di trasparenza e, più in generale, garantisce uno stretto coordinamento della propria attività con quella del RPCT, anche invitando quest'ultimo a partecipare stabilmente alle riunioni periodiche dell'Organismo. coordina ai fini dell'aggiornamento e della diffusione del Codice etico e di condotta e del monitoraggio sull'attuazione dello stesso;
- gestisce, di concerto con il RPCT, le segnalazioni interne inerenti la violazione del modello organizzativo, del codice etico e del piano anticorruzione, provvedendo, altresì, alla comunicazione tempestiva all'Organo di indirizzo politico; agli uffici disciplinari e alle Autorità di vigilanza per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

d) I Referenti interni

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individua all'interno di ogni singola articolazione funzionale i referenti interni, individuati nei dirigenti o, in assenza di essi, nei responsabilità degli uffici interni.
Essi svolgono funzioni fondamentali per il corretto adempimento da parte della società degli obblighi previsti dalla normativa in materia, ed in particolare:
Collaborano con il RPCT partecipando attivamente, laddove formalmente richiesto da quest'ultimo, alla definizione ed aggiornamento del PTPCT;

- Vigilano costantemente sul rispetto delle misure generali e specifiche indicate nel piano da parte dei funzionari impiegati nell'unità organizzativa di propria competenza;
- relazionano semestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e anche anticipatamente rispetto alla predetta tempistica qualora sussistano oggettive ragioni di necessità, sullo stato di applicazione del piano, segnalando le criticità e proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;
- comunicano al RPCT l'attuazione della misura e/o le difficoltà riscontrate nella loro applicazione;
- rispondono alle richieste del RPCT in occasione di verifiche periodiche e dell'attività di monitoraggio fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie;
- predispongono, di concerto con il RPCT e all'OdV il programma di formazione in favore dei funzionari impiegati nella propria struttura organizzativa;
- individua il referente di secondo livello per la prevenzione della corruzione in persona con adeguato cv e competenza, diligenza, professionalità, nell'ambito della struttura di riferimento e lo comunica con nota scritta al RPCT.

La peculiare struttura organizzativa della Fondazione, contraddistinta da solo 30 dipendenti e un dirigente, permette di suddividere le responsabilità sul tema mediante un criterio incentrato sull'individuazione delle aree di competenza e del numero di funzionari impiegati.
I referenti interni, dunque, sono indicati nella seguente tabella:

Area	Referente I livello	Posta elettronica
Presidenza / Direttore generale / Area Mercato / Direzione artistica	Arch. Francesca Via	f.via@romacinemafest.org
Area Gestione	Dott.ssa Cristina Ritossa	c.ritossa@romacinemafest.org
Area risorse umane	Dott. Claudio Tarquini	c.tarquini@romacinemafest.org

e) I referenti di secondo livello

I Referenti di secondo livello collaborano con i responsabile di primo livello e con il RPCT al fine di garantire l'osservanza del Piano, ed in particolare:

- verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- coadiuvano i Referenti di primo livello nelle attività di verifica/monitoraggio dello stato di attuazione del PTPCT, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio della corretta esecuzione delle misure di prevenzione del rischio di competenza;
- segnalano eventuali criticità e propongono l'adozione di eventuali misure maggiormente idonee a prevenire il rischio del verificarsi dell'evento corruttivo.

I referenti di secondo livello sono individuati nei funzionari impiegati nelle singole articolazione interne della Fondazione ed indicati nell'organigramma che verrà descritto nella sezione successiva quando verrà analizzato il contesto interno della Fondazione.

f) Il personale

Prescindendo se il funzionario abbia specifiche funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tutto il personale della Fondazione Cinema per Roma, indipendentemente dalla qualifica lavorativa, dalla tipologia di contratto e di rapporto intercorrente con l'ente, è responsabile, nei limiti delle proprie competenze e senza che ciò costituisca inversione delle responsabilità sopra descritte, sull'effettiva attuazione del piano, ed è onerato di cooperare con tutti i soggetti coinvolti nel processo di programmazione di prevenzione del rischio corruttivo, suggerendo eventuali anomalie e rimedi idonei a superare la possibile inefficacia della misura adottata con il piano.
Ad essi, con il presente PPCT, è infatti attribuito il compito di piena e continua collaborazione nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità in Fondazione Cinema per Roma, che si esplica, tra l'altro, nel pieno rispetto delle previsioni del presente Piano, della Legge n. 190/2012, nonché del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione, e nella segnalazione al proprio Responsabile e al RPCT delle situazioni di illecito e dei casi di conflitto di interessi che li riguardano.

g) «stakeholder»

La società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi hanno un ruolo fondamentale poiché grazie ai loro suggerimenti il RPCT potrà predisporre misure maggiormente efficienti di contrasto alla corruzione.
Per agevolare la cooperazione con i soggetti esterni alla Fondazione Cinema per Roma la formulazione di proposte quale contributo per individuare le priorità di intervento potranno essere inviate agli indirizzi e-mail dedicati del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.1. Modalità di interrelazione tra gli attori interni della Fondazione

Il coordinamento tra il RPCT e i vari soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione del contrasto alla corruzione avverrà esclusivamente con le modalità telematiche che vengono di seguite descritte.
Il RPCT è onerato, anzitutto, di predisporre un archivio digitale sul proprio computer suddiviso in sezioni che si riferiscono alle singole unità organizzative della Fondazione.
Tutte le comunicazioni inviate dal RPCT ai referenti di primo e secondo livello, al C. di A. e all'OdV dovranno avere un numero di protocollo assegnato dal RPCT e ad uso esclusivamente interno a quest'ultimo, che dovrà poi essere citato nelle eventuali note di riscontro inviate dai destinatari della richiesta di informazioni.
Le comunicazioni ricevute dal RPCT dovranno essere identificate con un protocollo di

ricevimento determinato discrezionalmente da esso ed archiviate nella cartella della singola articolazione interna mittente.
La predisposizione, gestione e conservazione digitale delle comunicazioni interne in siffatto contesto avverrà secondo le direttive fornite dall'AGID con le linee guida adottate sul punto in data 18 maggio 2021 che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2022.
In ogni caso, sarà fondamentale implementare, anche in prospettiva di efficientare la politica di prevenzione del rischio di corruzione, il sistema interno di comunicazione della Fondazione, mediante un intervento di rafforzamento dei flussi informativi digitalizzati.
Al riguardo, anche a seguito delle recenti modifiche apportate all'art 3-*bi*s della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii da parte dell'art. 12, comma 1, lett. b) della L. n.120/2020, è necessario che la Fondazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, agisca mediante strumenti informatici e telematici.
A tal fine, bisognerebbe provvedere all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la circolare del 1° ottobre 2018, n. 3, con riferimento alla nomina del Responsabile della Transizione Digitale (RTD), per procedere alla transizione alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla *«realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta»*.
Successivamente alla citata nomina, bisognerebbe adottare un piano di digitalizzazione sperimentale su alcuni processi, attività, fasi e/o atti da informatizzare cui seguirà un progressivo percorso di digitalizzazione interna oltreché la possibilità di alimentare in maniera automatica parte della sezione «*trasparenza»* del sito istituzionale della Fondazione, affinché l'inserimento di soluzioni digitali possa essere di supporto alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza ed al monitoraggio.
Nelle more di quanto predetto, uno strumento utile in tal senso potrebbe essere l'utilizzo del *«software ERP Microsoft Dynamics 365»,* che garantirà una gestione più efficiente ed efficace dei principali processi aziendali, supportata da meccanismi informatici di verifica e controllo.

5. Certificazione di conformità

Quale ulteriore misura preventiva di corruzione, si evidenza l'opportunità di acquisire, da parte di un ente terzo indipendente accreditato, la certificazione di conformità del sistema di gestione della prevenzione della corruzione ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016. Quanto sopra, pur non potendo certificare l'assoluta assenza di atti corruttivi da parte dell'azienda, può garantire che la Fondazione ha applicato al proprio sistema di gestione anticorruzione i requisiti previsti dalla citata norma che, se correttamente implementati, permettono di ridurre i rischi di commissione di atti corruttivi.
Inoltre, la conformità alla suddetta norma UNI ISO 37001:2016 è elemento che, ai sensi di quanto previsto dal d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii. rientra tra i requisiti premianti per la qualificazione aziendale alla funzione di Stazione Appaltante, attività che la Fondazione effettua negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza e che rappresenta un naturale ambito di azione per lo svolgimento efficiente delle attività programmate dall'ente.

TITOLO II – Analisi contesto interno ed esterno

1. Contesto interno della Fondazione

L'individuazione delle aree a rischio corruttivo richiede, quale presupposto preliminare, l'analisi del contesto interno ed esterno della Fondazione.
Per quanto concerne il contesto interno, occorre precisare che la Fondazione Cinema per Roma, in considerazione della sua organizzazione e dell' esiguo numero di dipendenti, ha un'articolazione interna contraddistinta da un'analitica suddivisione di funzioni e responsabilità che ne permette una gestione efficiente e l'adozione di una strategia efficace contro ogni possibile fenomeno corruttivo.
La Fondazione Cinema per Roma è stata costituita a Roma il 13 febbraio 2007, su iniziativa della Camera di Commercio di Roma e della Fondazione Musica per Roma, oltre che del Comune di Roma, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e dell'Istituto Luce Cinecittà, che hanno assunto la qualifica di Fondatori, a seguito delle relative deliberazioni al riguardo.
Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, l'obiettivo principale ed esclusivo della Fondazione Cinema per Roma, è la promozione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo in generale, in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero Paese.
L'iniziativa principale dalla Fondazione è costituita dall'ideazione, produzione e realizzazione del *«Festival Internazionale del Film di Roma»*, che vede coinvolti celebri registri ed interpreti del cinema italiano e internazionale a confrontarsi con il pubblico di alcuni importanti centri culturali romani.
Oltre al Festival, durante il corso dell'anno, la Fondazione promuove iniziative e attività, soprattutto in favore delle giovani generazioni, per sostenere la cultura cinematografica e diffonderla a tutti i livelli, per promuovere il distretto cineaudiovisivo della Regione Lazio e favorire l'inserimento professionale di coloro, soprattutto neofiti, che intendono avvicinarsi a questo settore, per educare al consumo qualificato e intelligente dei film.
Ai fini di una descrizione esaustiva del contesto interno della Fondazione e, in particolare, degli eventi promossi, giova citare:

- *«CityFest»*, contenitore di eventi e iniziative culturali – con la partecipazione di *talents* e personaggi del mondo dell'arte e della cultura – che la Fondazione organizza nel corso dell'anno in collaborazione con le istituzioni, gli organismi cinematografici e le più importanti realtà culturali locali, nazionali e internazionali;
- *«Roma Unesco City of Film»:* Fondazione Cinema per Roma è coordinatrice di tutte le attività a livello locale e internazionale su delega di Roma Capitale dall'anno 2016;
- *«Roma City of film»:* La città di Roma è stata riconosciuta dall'UNESCO *«Creative City of Film»* attraverso l'impegno congiunto di Roma Capitale, Fondazione Cinema per Roma e Istituto Luce Cinecittà, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Lazio. Il programma prevede, nell'arco di quattro anni, la realizzazione di sei progetti che coinvolgeranno a vario titolo i soggetti pubblici e privati della filiera cine-audiovisiva e culturale della Città di Roma sostenitori del programma *«Rome City of Film»* e le *«UNESCO Creative Cities»* per condividere, valorizzare e promuovere nel *«network»* internazionale l'identità, la storia, le esperienze, le professionalità e la *«governance»* di Roma che, con questa iniziativa, intende rilanciare e rinvigorire la propria industria creativa e culturale.

Nello sviluppo delle proprie attività sopra sintetizzate, la Fondazione si relaziona abitualmente con diversi interlocutori istituzionali, tra cui Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Fondazione MAXXI, Centro Sperimentale di Cinematografia, partner privati e con l'intero panorama associativo del settore.
Sovente la Fondazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume il ruolo di stazione appaltante e, a tal proposito, sotto il profilo della prevenzione della corruzione nel settore

dell'acquisizione di beni e forniture che, come verrà esposto nella sezione delle aree di rischio, costituisce un settore particolarmente esposto alla contaminazione corruttiva, significative sono le linee guida interne adottate dal C. di A. il 26 novembre 2020 per disciplinare, appunto, le procedure di acquisizione di servizi.
Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione sono previste diverse articolazioni, che corrispondono alle funzioni aziendali vigenti che possono distinguersi in articolazioni apicali e operative, riassumibile nella seguente diapositiva:

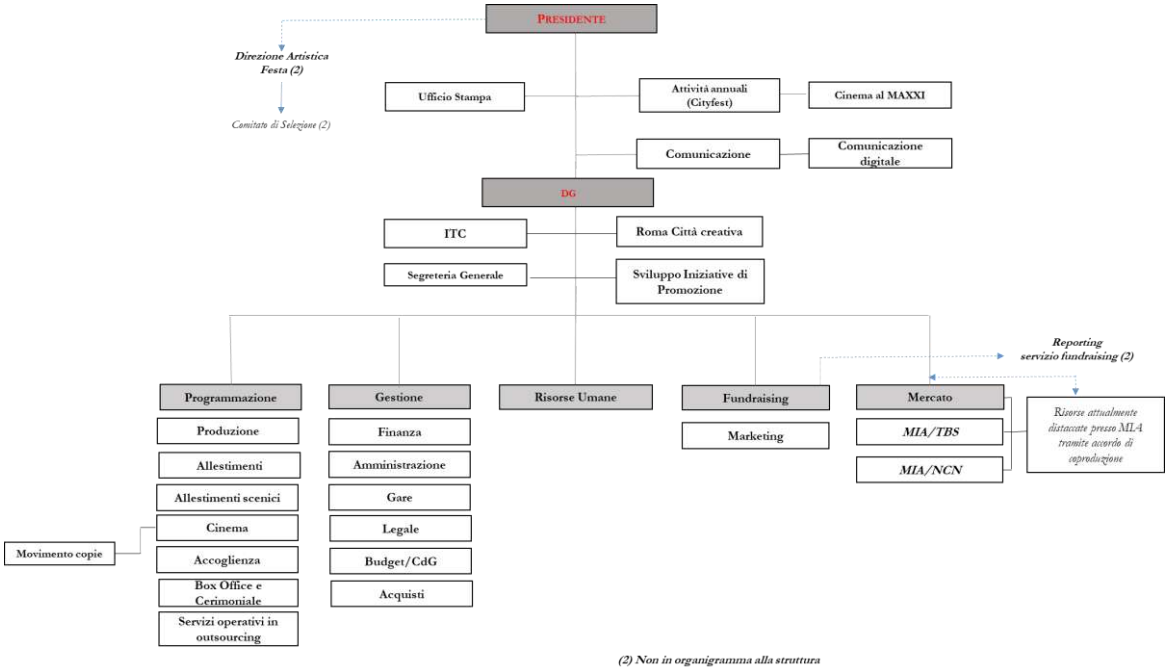

Di seguito si riportano le singole funzioni esercitate dalle singole unità organizzative della Fondazione con indicazione dei titolari di funzioni gestionali ed operative.

- **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Dott. Gian Luca Farinelli, cui sono attribuite le funzioni indicate dallo statuto per l'ordinaria amministrazione delle funzioni istituzionali della Fondazione.
In particolare, spettano ad essa:

- la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti stabiliti dalla delibera del C. di A del 23 febbraio 2015;
- l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione:
- l'attuazione della politica gestionale, da esercitare di concerto con il Direttore Artistico e il Direttore Generale, necessarie all'assolvimento della missione statutaria;
- i rapporti con i soci fondatori e con i vari attori istituzionali;
- è altresì responsabile delle Attività annuali (*«CityFest»*).

Sono conferite allo staff della Presidenza le funzioni relative all'ufficio Cinema, stampa e comunicazione.

- **Cinema al MAXXI**

Il Dott. Mario Sesti è il curatore della rassegna Cinema al MAXXIe di tutti i programmi di cinema che si svolgeranno al MAXXI in collaborazione con la Fondazione, all'interno delle linee editoriali dettate dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

- **Ufficio Cinema**

L'Ufficio Cinema risponde gerarchicamente alla Presidente ma supporta operativamente la Direzione Artistica. Coordina le attività di contatto con i diversi settori cinematografici necessari alla preparazione della Festa e delle altre iniziative della Fondazione.

- **Ufficio Stampa**

L'Ufficio Stampa è esternalizzato alla Dott.ssa Cristiana Caimmi, che sviluppa e presidia azioni e politiche di rapporto con gli organi d'informazione su carta stampata, free press, radiotelevisivi ed a mezzo internet, in costante coordinamento con la Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Artistico, per assicurare la corretta veicolazione di dati, notizie, comunicati, immagini in occasione di ogni iniziativa ed attività della Fondazione ed in particolare della Festa.

- **Comunicazione**

Formula, sviluppa e propone alla Presidente e al Direttore Generale politiche di comunicazione, promozione, immagine e di *«brand»* della Fondazione.

- **<u>Direzione Generale</u>**

Il Direttore Generale è l'Arch. Francesca Via che riferisce alla Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed in sede di audit al Collegio dei Revisori dei Conti e mantiene rapporti con la società di revisione. Inoltre, condivide con i Responsabili delle Aree Programmazione, Gestione, Fundraising e Risorse Umane eventuali valutazioni e decisioni di ordine strategico operativo e fornisce linee guida agli uffici operativi per la realizzazione di progetti, promuovendone l'integrazione e vigilando sul complessivo raggiungimento degli obiettivi concordati.

Al Direttore Generale spettano tutte le responsabilità, le funzioni ed i compiti derivanti dalle deleghe assegnate dalla Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al Direttore Generale compete:

- la responsabilità di garantire il funzionamento della struttura organizzativa, gestionale ed operativa e la realizzazione di tutte le attività, i progetti e le iniziative della Fondazione;
- la responsabilità di supportare la Presidente nell'implementazione dell'orientamento strategico della Fondazione;
- la predisposizione e gestione del *«budget»* previsionale definendo gli obiettivi specifici e le allocazioni alle varie aree ed uffici organizzativi, controllandone il rispetto e gli eventuali scostamenti e conseguentemente autorizzando ogni impegno di spesa entro i limiti delegati, assicurando le procedure necessarie per le spese oltre i limiti;
- il supporto alla Presidente nella predisposizione del bilancio consuntivo;
- la gestione del personale e dei collaboratori;
- la predisposizione di accordi e contratti;
- a gestione operativa di rapporti e relazioni con i diversi *«stakeholder»;*
- ha poteri di impegno della Fondazione entro limiti stabiliti dalla delibera del C. di A. del 3 maggio 2018 e del 13 maggio 2019.

Spetta, infine, al Direttore Generale la programmazione delle iniziative della Fondazione, tramite il supporto del responsabile dell'area Dott.ssa Mara Neumann e, al contempo, dell'ufficio di produzione assegnato alla Dott.ssa Domizia Frisin.

All'interno dell'area programmazione sono previste sotto aree concernenti rispettivamente: a) allestimenti e allestimenti scenici; b) accoglienza; c) *«box office»* e cerimoniale.

Giova descrivere le funzioni delle articolazioni sopra elencate.

a) allestimenti e allestimenti scenici

Ha il compito di curare l'organizzazione e il controllo di ogni allestimento relativo ad ogni evento della Fondazione, con particolare riguardo alla Festa, definendo bisogni e caratteristiche, predisponendo progetti e documentazioni tecniche finalizzate ad aspetti autorizzatori e permessi, organizzando le forniture e la supervisione delle stesse, provvedendo all'allestimento di ogni spazio per gli eventi, controllando l'effettuazione dei lavori.

Il responsabile dell'ufficio allestimenti è Annamaria De Marchi e il funzionario è Fabio

Fiscaletti, mentre il responsabile degli allestimenti scenici è Gianluca Esposito.

b) Accoglienza - ospitalità

Responsabile dell'area è Carol Pepe che riferisce direttamente al Responsabile area di programmazione sull'accoglienza in generale di ospiti, gruppi, delegazioni in arrivo e partenza, legati ad iniziative e attività della stessa Fondazione, con particolare riguardo alla Festa, provvedendo alla pianificazione e al conseguente contatto diretto e continuo con tutte le persone ospiti per qualunque attività e a qualsiasi sezione del Festa riferita a viaggi, trasferimenti, sistemazioni in hotel o altri alloggi, in coordinamento con le altre aree e uffici organizzativi.

c) *«box office»* e cerimoniale

Ha il compito di formulare le modalità di accredito e le politiche generali di prezzi e accessi per la Festa e per gli eventi e iniziative della Fondazione, curando i rapporti con la Siae e con la struttura fornitrice della procedura automatica di *«box office»* coinvolgendo la struttura legale/amministrativa per le necessarie modalità di formalizzazione dei rapporti contrattuali e della produzione di evidenze documentali e fiscali (per SIAE).
Responsabile è Tiziana Clementi e il funzionario è Veronica Deli

- **Area Gestione**

L'area gestione è quella strutturalmente da un punto di vista funzionale quella maggiormente significativa nell'esercizio delle funzioni istituzionali di Fondazione Cinema per Roma, nonché quella maggiormente esposto al rischio corruttivo.
Al suo interno solo strutturate diverse unità organizzative gestite dalla Dott.ssa Cristina Ritossa, coadiuvata dai responsabili dei singoli uffici.

a) ufficio *«budget»* e CdG

Svolte attività di supporto alla Direzione Generale nella formulazione del *«budget»* e nella pianificazione e gestione economica, finanziaria, amministrativa, contabile, sia nella predisposizione del budget previsionale e nelle allocazioni alle varie aree e uffici organizzativi, controllandone il rispetto e gli eventuali scostamenti.
Inoltre, supervisiona ogni convenzione, atto strategico e accordo della Fondazione ai fini della rilevanza economico-gestionale e degli impatti formali e giuridici e pone in atto monitoraggi e azioni relative al controllo della gestione.

b) Area Gestione – Ufficio amministrazione e ufficio acquisti

In questa area è possibile distinguere due unità organizzative il cui responsabile è Barbara Di Biagio, e concernono: i) la contabilità, gestita operativamente da Fabrizio Ammendolia (in somministrazione); ii) e l' ufficio contratti e acquisti in cui è impiegata Daniela Avenia.
L'Ufficio Amministrazione ha il compito di assicurare e presidiare ogni attività di carattere amministrativo, con particolare riguardo a tutta la gestione contabile e fiscale, alle operazioni relative e agli adempimenti conseguenti, alla predisposizione dei bilanci consuntivi di esercizio oltre che di competenza per la concessione e liquidazione di finanziamenti da soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle norme, dei requisiti formali, delle scadenze, della regolarità fiscale, degli obblighi societari. Inoltre, effettua rendicontazioni connesse alla liquidazione di finanziamenti pubblici e privati, supervisionando gli acquisti e gli approvvigionamenti ed il rapporto con i fornitori, e assicura e presidia ogni attività connessa alla gestione finanziaria della Fondazione con particolare riguardo alla predisposizione e gestione del piano di tesoreria, dei rapporti con istituti di credito, del controllo sugli investimenti, del rapporto con i clienti.
L'Ufficio Acquisti, per una maggior correttezza formale, è stato aggiunto all'organigramma; si occupa di supervisionare le attività che riguardano il processo acquisti.

a) Area Gestione – Ufficio Legale e Gare

L'ufficio legale, affidato a Tiziana Autieri, ha il compito di supportare le richieste provenienti dalla Direzione e da ciascun Ufficio organizzativo della Fondazione per quanto riguarda la stesura, il controllo, la verifica atti, contratti, convenzioni, formulari e ogni altro documento di natura giuridica e/o problematica tecnico-giuridico legata alle attività della Fondazione stessa, con particolare riguardo agli acquisti, agli aspetti giuslavoristici, alla tutela delle opere di

ingegno, proprietà intellettuale e diritto d'autore, ai rapporti internazionali, anche con l'aiuto di eventuali consulenti legali esterni e controllando, ove richiesto, anche la correttezza formale ed il rispetto della legislazione vigente e delle procedure di controllo richieste dagli Enti Fondatori.

b) Area Risorse Umane

L'Area Risorse Umane ha la responsabilità di applicare correttamente, anche sotto il profilo della formazione professionale, tutti gli aspetti inerenti la normativa in materia di Diritto del Lavoro.

Responsabile dell'area è Claudio Tarquini.

c) Area *«Fundraising»* – Ufficio *«marketing»*

L'Area *«Fundraising»* riferisce al Direttore Generale e si rapporta con la Presidente per lo sviluppo delle varie iniziative e per le attività di comunicazione, oltre a interfacciarsi con l'Ufficio Comunicazione. L'Ufficio Marketing formula, sviluppa, implementa e presidia le politiche, le azioni di marketing, commerciali, merchandising, di vendita spazi, servizi e prodotti, di co-marketing e partenariato ad ogni livello, secondo gli obiettivi assegnati e di *budget* e sviluppa, presidia e controlla l'attività di *«fund raising»* e di *«sponsorship»* ad ogni livello e con ogni declinazione, da fonti private, sulla base degli obiettivi primari e di *«budget»* della Fondazione, provvedendo anche alla ideazione di specifici progetti per ciascuno *«sponsor»*.

Referenti dell'unità organizzativa sono Sabrina Mancori e Stefania Marino per l'ufficio *«marketing»*.

d) Area mercato

Al Referente Ufficio MIA/NCN Alexia De Vito, compete il raccordo con il progetto Rome City of Film – UNESCO.

- **<u>Collaborazioni esterne alla struttura organizzativa</u>**

Direzione Artistica Festa

La Direzione Artistica della Festa è affidata ad Antonio Monda, che ha la responsabilità di proporre la linea artistica, il piano editoriale e i contenuti della programmazione della Festa del Cinema di Roma, secondo le linee strategiche ed economiche indicate dalla Presidenza e dalla Direzione Generale, in coerenza con le indicazioni degli organi statutari. In particolare, essa provvede alla individuazione e selezione di opere cinematografiche e audiovisive, all'invito di artisti e personalità della cultura, ai contatti con il settore audiovisivo, all'impostazione di incontri, alla progettazione di eventi ed avvenimenti, al controllo della completezza delle informazioni artistiche nei materiali di comunicazione e editoriali della Fondazione, all'effettuazione di interviste, conferenze stampa e altri interventi per gli organi di informazione.

Per lo svolgimento di tali compiti, sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e di deleghe condivise con il Presidente, essa si avvale della collaborazione di esperti, alcuni con il ruolo di Selezionatori, scelti tra professionisti nazionali ed internazionali di cinema. Tali collaboratori sono incaricati su proposta del Direttore Artistico e riferiscono al Coordinatore Artistico del Comitato di selezione.

Il Direttore Artistico della Festa non assume alcun potere di rappresentanza della Fondazione presso terzi né per impegni di natura economica né per impegni civilistici.

Il Direttore Artistico della Festa non è inquadrato nell'organigramma della Fondazione.

Inoltre, la Fondazione ha nominato:

1. il titolare del potere sostitutivo; nella persona del Direttore Generale Arch. Francesca Via in caso inerzia del RPCT nell'esercizio delle sue funzioni;
2. il Dott. Paolo Iodica quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (*«Data Protection Officer»*), con il compito, tra l'altro, di vigilare sull'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui si dirà più dettagliatamente nella sezione dedicata alla trasparenza;
3. l'organismo di Vigilanza nominato con verbale assembleare n. 109 del 26 luglio 2021 composto dal dott. Roberto Mengoni n.q di Presidente del Collegio e membri permanenti la Dott.ssa Silvia Muzi ed il Dott. Salvatore Sodano;

4. il Collegio Sindacale ex art. 12 dello Statuto della Fondazione, composto dai componenti indicati nella seguente tabella:

PROVENIENZA	ATTO DI NOMINA	REVISORE	DATA NOMINA	DATA CESSAZIONE INCARICO
Sindaco *p.t.* Roma Capitale	ord. 5.02.2021 n. 5	Dott. Pietro Pennacchi	8.02.2021	04.05.2025
Fond. Musica per Roma	delibera C di. A	Dott.ssa Silvia Muzi	29.04.2021	04.05.2025
Camera di Commercio	Comunicazione Presidente C. di A.	Dott. Roberto Serrentino	22.01.2021	04.05.2025
PROVENIENZA	**ATTO DI NOMINA**	**REVISORE SUPPLENTE**	**DATA NOMINA**	**DATA CESSAZIONE INCARICO**
Sindaco *p.t.* Roma Capitale	ord. 5.02.2021 n. 5	Dott.ssa Graziella Nuzzo	08.02.2021	
Camera di Commercio	Comunicazione Presidente C. di A.	Dott. Arsenico Pica	22.01.2021	

In chiave anticorruzione, occorre dare atto delle deleghe interne conferite ai fini delle autorizzazione degli impegni di spesa, indicati nella tabella che segue:

Consiglio di Amministrazione 29 marzo 2022 - ATTRIBUZIONI DELEGHE DI POTERI					
	Direttore Generale	Presidente	Delibera del CdA	Limiti Superiori di spesa	
Attivita'					
Contratti attivi, e sponsorizzazioni cash	**Direttore Generale a firma singola senza limiti di importo**				
Accettazione contributi ed altri finanziamenti pubblici e privati	**Direttore Generale senza limiti di importo**				
Contratti passivi per lavori /servizi /forniture	**Presidente a firma singola**			**200.000**	**Delibera del CdA**
	Direttore Generale a firma singola			**60.000**	
Contratti di collaborazione e lavoro autonomo	**Presidente a firma singola**			**100.000**	**Delibera del CdA**
	Direttore Generale a firma singola			**40.000**	
Nuovi contratti di lavoro subordinato: assunzioni a tempo indet., det, apprendistato	**Delibera del CdA**				
Contratti di lavoro subordinato in coerenza con pianta organica approvata	**Direttore Generale a firma singola**				
Esercizio di poteri connessi alla funzione di datore di lavoro	**Direttore Generale a firma singola**			**Potere di licenziamento Delibera del CdA**	
Accordi e dichiarazioni con enti previdenziali, assistenziali, fiscali, ispettorato del lavoro	**Direttore Generale a firma singola**				
Politiche risorse umane: gratifiche al personale, Passaggi di livello per merito, Accordi a carattere collettivo anche con Rappr. Sindacali.	**Direttore Generale e Presidente a firma congiunta**				
Corsi di formazione, Trasferte di dip.,collab.,consulenti	**Direttore Generale a firma singola entro 40.000**			**Presidente a firma singola oltre 40.000**	
Poteri bancari (per singolo importo)	**Presidente a firma singola**			**200.000**	**Delibera del CdA**
	Direttore Generale a firma singola				
Rilascio di procure di incasso a favore di Istituti di credito	**Direttore Generale a firma singola**				
Rinunce a crediti	**Direttore Generale fino a 5.000**			**Delibera del CdA oltre a 5.000**	
Transazioni che comportano oneri o mancati guadagni				**Delibera del CdA oltre a 5.000**	
Stipula contratti di assicurazione per rischi derivanti dalla gestione ordinaria	**Direttore Generale a firma singola**				
Costituzione in giudizi passivi fino al II grado con conferimento incarichi per rappresentanza e difesa della Fondazione	**Presidente a firma singola**				
	Direttore Generale a firma singola				
Promuovere azioni giudiziali fino al I grado di giudizio per il recupero dei crediti	**Presidente a firma singola**				
	Direttore Generale a firma singola				
Designato alle funzioni organizzative inerenti al trattamento di dati personali, secondo i poteri di spesa ordinari	**Direttore Generale a firma singola**				

Il funzionamento delle articolazioni interne della Fondazione sopra menzionate è regolamentato da un protocollo interno adottato nel 2012 – tutt'oggi valido – mediante il quale si definiscono le modalità di funzionamento operativo e quotidiano dell'ente. Si tratta di direttive, criteri di coordinamento e controllo, calibrate alla luce della fisionomia della struttura organizzativa e della missione della Fondazione.
Ai fini del presente piano, le disposizioni del manuale che assumono centralità concernono le procedure: i) per i poteri di firma; ii) per l'effettuazione delle missioni (trasferte) in Italia ed all'estero; iii) per la gestione amministrativa; iv) per l'uso e l'approvvigionamento dei materiali di facile consumo; v) per le attività di rappresentanza e per la gestione di benefit aziendali; v) per la gestione dei rapporti istituzionali e protocollari.
È stato, inoltre, adottato un vademecum interno (delibera C. di A. del 26 novembre 2020) per la gestione delle procedure di acquisto di servizi e forniture, contemplando specifiche disposizioni inerenti le fasi preliminari di indizione delle procedure ad evidenza pubblica, nonché accurati sistemi autorizzativi.

2. Il contesto esterno

Lo scrutinio del contesto esterno è preordinato alla riflessione delle connotazione dell'ambiente nel quale la Fondazione esplica le propria attività, valorizzando i processi che prevedono un coinvolgimento diretto di portatori di interessi o a possibili influenze da parte degli stessi, nonché interlocuzioni con operatori economici, in seguito ai quali potrebbero verificarsi fenomeni corruttivi al proprio interno.
Per comprendere le principale influenze esterne e pressioni cui è sottoposta la Fondazione, la valutazione che seguirà è stata compiuta secondo un duplice criterio: i) analisi del territorio in cui l'ente svolge la propria attività; ii) scrutinio delle criticità e i potenziali fattori di rischio, ovvero le relazioni e le possibili influenze esistenti con portatori e rappresentanti di interessi esterni.
Secondo il primo parametro, non v'è dubbio che la regione Lazio e, soprattutto, il Comune di Roma Capitale, in ragione dei molteplici settori merceologici presenti e la possibilità di accedere facilmente ad altre realtà territoriali particolarmente floride sotto il profilo economico – sociale (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna) è una regione in cui è particolarmente presente l'infiltrazione criminale che fa della corruzione il primo passo per la realizzazione di un più ampio progetto criminale.
Soffermandosi sul territorio di Roma, è noto che risultano localizzate numerose organizzazioni criminali, sia nazionali sia straniere, molto inserite nel tessuto sociale economico, che hanno l'obiettivo di aggiudicarsi appalti pubblici, attraverso la corruzione di appartenenti alle amministrazioni pubbliche.
L'attività di Fondazione Cinema per Roma sicuramente non rientra tra i settori merceologici maggiormente attrattivi per le organizzazioni criminali o anche per i singoli imprenditori propensi alla pratica del mercimonio della funzione pubblica per acquisire contratti pubblici, tuttavia, non può darsi scontato che chi opera nell'opacità possa avvinarsi all'Ente per ottenere l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica da essa indette.
Alla luce di tali rilievi, l'attività maggiormente a rischio in cui si registra, anche in virtù delle indagini compiute con il personale della Fondazione, un elevato rischio di commissione di reati rientranti nell'alveo della corruzione, sia in forma attiva ad opera della Fondazione, sia in forma passiva, ovvero su impulso dei portatori di interessi esterni alla stessa, è la programmazione della Festa del Cinema di Roma.
Sotto tale profilo, infatti, è altamente probabile che i dipendenti della Fondazione Cinema per Roma esercenti funzioni apicali – dirigenziali od operative nella gestione degli appalti pubblici necessari per la corretta esecuzione delle iniziative suddette, possono essere avvicinati da operatori propensi a formulare offerte illecite, intrattenendo così, rapporti privi delle

connotazione di lealtà ed integrità che dovrebbe caratterizzare il funzionario nell'esercizio delle proprie mansioni.
Non si tratta, però, solo di un possibile scambio tra denaro o bene fungibile equivalente e la commessa pubblica, ma anche che si creino relazioni opache che sfocino in favoritismi di qualsiasi natura, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elargizione di emolumenti e sponsorizzazioni al fine di favorire pubblici ufficiali o privati in cambio di vantaggi economici o trattamenti privilegiati, determinando dunque un guadagno economico illecito.
A tal fine, tenuto conto che l'attività preventiva risulta essere fondamentale per porre in essere le basi della sconfitta di qualsiasi sistema corruttivo e posto che la Fondazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali svolge anche il ruolo di stazione appaltante, con il presente piano verranno adottate specifiche misure nella gestione degli appalti e dei rapporti con i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la previsione di appositi canali di segnalazione di eventuali condotte illecite o comunque sospette.
In proposito si rinvia a quanto indicato nel prosieguo del presente piano con riferimento all'area contratti pubblici e Stazione appaltante, alle misure indicate nel paragrafo Patti di Integrità negli affidamenti nonché alle ulteriori misure previste nella tabella *«Mappatura dei rischi inerenti ai processi aziendali ai sensi della l. 190/2012 ss.mm.ii.»* integrata in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016, allegata sub 1 al presente documento.

TITOLO III – Individuazione delle aree a rischio

1. Metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi

La predisposizione della *«Mappatura dei rischi inerenti ai processi aziendali ai sensi della L. 190/2012 ss.mm.ii.»*, integrata in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016 allegata sub 2 al presente Piano, recante le aree di rischio e le relative sotto-aree, con i connessi processi e le attività sensibili, i possibili rischi, nonché le relative misure preventive e correttive, è stata eseguita secondo il criterio metodologico indicato nel PNA 2019, unitamente ai criteri dei Sistemi di Gestione del Rischio (detti anche *«ERM – Enterprise Risk Management»*) definiti dal Co.So. *«report»* e dalla norma UNI ISO 31000 (Gestione del Rischio: Principi e Linee Guida).
È stato altresì valorizzata, nell'ambito della progettazione del Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione in conformità alla UNI ISO 37001:2016, una valutazione dei rischi corruttivi volta a:

a) identificare i rischi di corruzione che la Fondazione può ragionevolmente prevedere, secondo la tipologia di analisi di tipo SWOT (*«Strengths Weaknesses Opportunities Threats»*) dati i fattori interni (punti di forza e di debolezza) ed esterni (opportunità e minacce) nell'ambito delle attività istituzionali;
b) analizzare e valutare i rischi di corruzione identificati;
c) valutare l'idoneità e l'efficacia dei controlli esistenti dell'organizzazione per mitigare i rischi di corruzione valutati.

Un'incidenza significativa hanno avuto le situazioni che, prescindendo dalla rilevanza penale, hanno ravvisato un malfunzionamento, anche solo potenziale, della Fondazione.
La verifica circa la configurabilità o meno dei reati ex legge n. 190/2012, e delle possibili modalità attuative, è stata effettuata:

- indipendentemente dalla possibile configurazione di un interesse o vantaggio della Fondazione;
- con specifico riferimento ai reati previsti dagli artt. 318, 319-*quater*, 320, 321 c.p. sia dal lato attivo (quando il soggetto della Fondazione opera come induttore o corruttore), che passivo (nel caso in cui sia indotto o corrotto); in merito alla fattispecie disciplinata dall'art. 322 c.p. si ha avuto riguardo sia all'ipotesi in cui il soggetto promette denaro o altre utilità sia a quella in cui ne sollecita la promessa;
- con riferimento sia alla commissione sia al tentativo di commissione da parte dei soggetti tanto in posizione apicale quanto in posizione subordinata (ossia di sottoposizione alla direzione e coordinamento degli apicali).

L'analisi ha avuto come obiettivo la mappatura dei processi interni potenzialmente esposti al rischio corruttivo in relazione alle aree generali ed a quelle specifiche individuate, identificando misure preventive o di mitigazione idonee ad eliminare, ove possibile, o ridurre i rischi corruttivi entro in livello ritenuto accettabile.
L'indagine è stata suddivisa in tre fasi conseguenziali le une alle altre, che hanno portato alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione come documento indipendente ma coordinato con il modello di organizzazione, gestione e controllo ex. art. 6 d.lgs. 231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Gli *«step»* profusi concernono:

- l'identificazione delle attività della fondazione mediante l'analisi del contesto esterno ed interno;
- l'individuazione delle aree a rischio;
- la predisposizione delle misure preventive con il coinvolgimento dei funzionari coinvolti nel processo di gestione del rischio mediante interviste.

Di seguito si descrivono i passaggi logici compiuti nelle singole fasi.

2. Identificazione delle aree a rischio

Nella prima fase si è proceduto all'identificazione delle attività preliminari per la predisposizione esaustiva del presente piano. In questo scenario particolare rilevanza ha assunto:

1. la valutazione del contesto dell'organizzazione e mappa degli *«stakeholder»*, con particolare attenzione agli eventi (fattori interni e/o esterni) che possono interferire con il raggiungimento degli obiettivi e i relativi processi aziendali;
2. l'identificazione delle funzioni aziendali interessate dalla corruzione e sistema interno di controlli esistenti;
3. la perimetrazione delle responsabilità interne;
4. l'individuazione dei rischi/opportunità associati ai processi aziendali delle rispettive attività.

In seguito all'analisi condotta del contesto interno ed esterno, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, sono state individuate e definite le aree di rischio come dettagliate nella *«Mappatura dei rischi inerenti ai processi aziendali ai sensi della l. n. 190/2012 ss.mm.ii.»* integrata in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016, allegata sub 1 al presente Piano, cui espressamente si rimanda.

All'interno delle aree generali, sono state inserite sia quelle obbligatorie indicate dal PNA, sia quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Unitamente ad esse, sono state individuate aree specifiche nell'ambito dei processi e delle attività istituzionali svolte dalla Fondazione, ritenute particolarmente sensibili e potenzialmente esposte a rischi corruttivi e verso cui si ritiene opportuno orientare presidi volti a prevenire i citati rischi ed interventi mirati a mitigarli.

Come si evince dal documento in cui è trascritta la mappatura della aree di rischio, occorre rilevare che le medesime sono state indentificate secondo un primo approccio generale delle singole tematiche particolarmente interessate dalla contaminazione corruttiva e, in seguito, nell'ambito delle medesime, sono state specificate le singole attività sensibili, i possibili rischi corruttivi e le relative misure preventive e di mitigazione.

Inoltre, la determinazione delle aree a rischio è stata eseguita secondo un approccio coordinato con il modello organizzativo adottato dalla Fondazione, sottolineando i possibili reati che possono essere strumentali per aggirare, appunto, il predetto prototipo interno di gestione del rischio.

Ciò perché un uso distorto dei modelli di gestione del rischio potrebbe agevolare l'emersione di risorse economiche sommerso o, comunque, frutto di riciclaggio; oppure l'uscita di denaro dalle casse dell'ente per fini diversi da quelli dichiarati o, infine, l'erogazione di utilità che potrebbero essere utilizzate per commettere atti illeciti.

Rinviando al citato allegato sulla fotografia dei rischi connessi alle funzioni della Fondazione, di seguito, si riporta una descrizione descrittiva della tabella della mappatura dei rischi al fine di agevolarne la comprensibilità e intellegibilità, indicando in ogni singola sezione sia l'area generale sia l'area specifica di rischio.

A. Area organizzazione

Una delle prime aree generali individuate è quella dell'acquisizione, gestione e progressione del personale artistico, amministrativo, tecnico, di palcoscenico, di laboratorio e di figure

dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, in cui il rischio corruzione può annidarsi nelle seguenti attività:

- Reclutamento personale con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo mediante avviso di selezione;
- Gestione del rapporto di lavoro.

B. <u>Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concesse da soggetti pubblici e privati</u>

In questa sezione rientrano i procedimenti interni di preparazione e catalogazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi, alla gestione degli stessi e alla rendicontazione delle relative spese, erogati dai soci fondatori.
Sono compresi, anche, i il processi di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende, individuate direttamente dalla Fondazione o tramite l'avvalimento di agenzie professionali, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
Difatti, nel bilancio preventivo adottato ogni anno dalla Fondazione, è previsto un budget di finanziamento privati per la gestione del Festival del Cinema di Roma pari al 40% della spesa complessiva.
La ricerca degli *«sponsor»* avviene con accentuata discrezionalità da parte dei funzionari all'uopo preposti i quali sono soggetti ad un invasivo controllo da parte dell'ufficio gestione e, al contempo, alla sottoposizione di una duplice sottoscrizione per l'autorizzazione alla negoziazione.

C. <u>Area contratti pubblici e Stazione Appaltante</u>

La presente area rappresenta, senza ombra di dubbio, quella maggiormente incline ad attirare i fenomeni corruttivi, che ha richiesto, come già detto, l'adozione di presidi sia di carattere generale sia a connotazioni specifiche.
In particolare, tra le fasi in cui si articolano le procedure di affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture all'interno delle quali è possibile collocare processi, attività sensibili ed i possibili rischi corruttivi si annoverano:

- programmazione fabbisogni;
- progettazione della gara (che ricomprende le attività di predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa inerente le procedure di scelta del contraente per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture);
- selezione del contraente;
- aggiudicazione;
- esecuzione del contratto;
- rendicontazione del contratto (e pagamenti).

Al riguardo, come è stato evidenziato quanto si è descritto il contesto interno, la Fondazione ha adottato, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica indette, un *«vademecum»*, redatto secondo le disposizioni del codice degli appalti riformulate dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 nonché il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, che disciplina le modalità di gestione del procedimento di accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'affidamento del contratto.
In questa area generale, sono state individuati specifici settori merceologici sulla basa delle funzioni della Fondazione e delle necessità della stessa nello sviluppo delle proprie iniziative.
Suscettibile di interessamento corruttivo è la selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie.
Analogamente potenzialmente sensibile alla corruzione è la compravendita o il noleggio, anche parziale, di allestimenti scenici e scenografici necessari per lo svolgimento dell'attività artistica della Fondazione (es. impianti audiovisivi, impianti illuminazione, ecc.).

D. <u>Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni</u>

I rapporti con i soci Fondatori, intrattenuti dal Presidente e dal Direttore Generale, rappresentano un'area a rischio indiretto, in quanto la corruzione potrebbe inficiare le funzioni della Fondazione mediante l'interposizione per interposta persona individuata nei funzionari dei soci fondatori onerati di interloquire con la Fondazione.

Si tratta dei rapporti connessi allo svolgimento dell'attività artistica della Fondazione, quali:

- la negoziazione del budget per i progetti della Fondazione;
- il riconoscimento di un numero considerevole di gestione dei biglietti omaggi senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi;
- la gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza dei soci fondatori a carico della Fondazione;
- l'attività di verifica ispettiva e di controllo correlate alle iniziative promosse dalla Fondazione e alla rendicontazione sull'utilizzo del contributo economico elargito;
- il conferimento di incarichi e la nomina di professionisti su pressione dei soci fondatori.

All'interno di questa macroarea, è stata individuata come sottosezione a rischio corruzione la gestione delle relazioni esterne e la comunicazione (anche interna) nell'ambito dei quali sono state individuate le seguenti attività sensibili e possibili rischi corruttivi:

- cura delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'immagine della Fondazione;
- cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi aziendali e rassegna stampa;
- gestione eventi e convegni;
- produzione servizi di comunicazione per la committenza;
- tenuta dell'«*Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interesse*»;
- omaggi, regalie ed altre forme di utilità.

E. <u>Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>

Il rischio corruzione nella presente aree concerne:

- il ciclo passivo e quello attivo e della rendicontazione soprattutto in relazione alle modalità di utilizzo delle risorse economiche provenienti da sponsorizzazione;
- tesoreria /cassa;
- gestione del patrimonio;
- bilancio;
- pianificazione e controllo di gestione.

F. <u>Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali</u>

L'attività di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali costituisce un'opportunità per l'ingresso della corruzione nei circuiti organizzativi della Fondazione.

Tuttavia, come si evincerà dalla mappatura dei rischi, non sussistono particolari potenzialità di ingresso della corruzione nelle dinamiche dell'ente, in considerazione del limitatissimo numero di procedimenti giudiziali e stragiudiziali in cui è coinvolta la Fondazione.

2.1. Individuazione dei rischi

Sulla base delle rilevazioni emerse nelle fasi summenzionate, si è proceduto, nel terzo passaggio dell'analisi, allo svolgimento delle seguenti attività:

1. identificazione dei rischi/opportunità e delle attività associate per ciascun processo mappato e delle azioni per affrontarli;
2. Valutazione delle probabilità di accadimento dell'evento/pericolo a ciascun processo mappato.

Qui è stato fondamentale il supporto dei responsabili delle unità organizzative, che hanno agevolato, rispondendo a specifiche e dettagliate domande, la valutazione del rischio di corruzione e del sistema di controllo interno (processi, organizzazione e sistemi), attraverso

l'individuazione e la valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione.
Nel corso di interviste con i responsabili di processo si è provveduto alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e alle conseguenze che il rischio produce (impatto) giungendo alla determinazione del livello di rischio. In particolare, è stata analizzata:

- la probabilità del verificarsi di un evento di natura corruttiva;
- l'incidenza della specifica attività all'interno della struttura organizzativa della Fondazione;
- il margine di discrezionalità nello svolgimento dell'attività.

Per ciascuna area di rischio sono state identificate e programmate delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio di commissione di reati, indicati nell'elenco accluso al presente piano e contraddistinto con numerazione sub. 1), si verifichi, con indicazione dei relativi responsabili.
Occorre evidenziare che la percentuale di stima del rischio, in assenza di criteri matematici e statistiche che permettano una classificazione certa o, quantomeno, altamente probabile, è stata condotta con il metodo della probabilità soggettiva, considerando le valutazioni del management sulla probabilità o meno del verificarsi di eventi/pericoli che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi.
Le probabilità di verifica dell'evento corruttivo sono state determinate utilizzando due variabili: la probabilità (P) e l'impatto (I).
Il rischio è valutato con la seguente formula:

$$IS = (VP \times I)$$

Dove:

1. IS = Indice di Significatività
2. VP = Valutazione sulla probabilità di accadimento dell'evento/pericolo
3. I = Estensione dell'impatto connesso al rischio/opportunità

La probabilità di verificazione dell'evento è stata determinata sommando l'incidenza di cinque fattori abilitanti che si ritiene siano applicati quotidianamente nella gestione delle funzioni istituzionali dell'ente e, per tale ragione, suscettibili di agevolare l'avvicinamento del metodo corruttivo. Questi criteri sono individuati

- Discrezionalità;
- Sistema organizzativo;
- Sistema informatico;
- Sistema di prevenzione e controllo;
- Livello di interesse esterno.

Soffermandosi sui primi 4 parametri sopra elencati, ad ognuno di essi è stato assegnato un valore da 1 a 4 secondo i criteri indicati nelle tabelle che seguono:

Parametro	Criterio	Rischio
Discrezionalità	Attività vincolata	1
	Attività vincolata dalla Legge e parzialmente da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, procedure, circolari)	2
	Attività vincolata parzialmente da atti amministrativi (Regolamenti, direttive, procedure, circolari)	3

	Attività altamente discrezionale	4

Parametro	Criterio	Rischio
Sistema organizzativo	I rapporti; le responsabilità e la ripartizione delle deleghe sono adeguatamente formalizzate	1
	I rapporti e le responsabilità sono dettagliatamente assegnati, ma le deleghe non sono formalizzate	2
	I rapporti sono definiti, ma le responsabilità e deleghe sono prive di assegnazione formale	3
	Non v'è formalizzazione dei rapporti, responsabilità e del conferimento delle deleghe all'interno della fondazione	4

Parametro	Criterio	Rischio
Sistemi informatici	Processi interni informatizzati	1
	Processi parzialmente informatizzati con esternalizzazione di alcune fasi	2
	Processi gestiti con strumenti standard come *«excel»* o *«access»*	3
	Processo manuale	4

Riprendendo l'approccio già utilizzato con il precedente PTPCT adottato dalla Fondazione, particolarmente significativi saranno i presidi di controllo interni elencati come:

a. Presidio 1: presenza di metodi di controllo;
b. Presidio 2: adeguata tracciabilità / trasparenza;
c. Presidio 3: eccessiva regolamentazione interna;
d. Presidio 4: segregazione delle responsabilità;
e. Presidio 5: frequenza con la quale avviene l'attività;
f. Presidio 6: importanza dell'attività ai fini dei risultati economici.

L'indagine sul sistema di controlli ha determinato una matrice di rischio che si riassume nella seguente tabella:

Parametro	Criterio	Rischio
Sistema di prevenzione e controllo	Il monitoraggio è costante e trascritto in appositi *«report»*	1
	Il controllo è presente e adeguato ma privo di programmazione e di rendicontazione agli organi di controllo	2
	I controlli sono presenti ma privi di programmazione, non sono adeguati, formalizzati e i risultati non sono mai oggetto di *«reporting»*	3
	Le attività e i controlli sono assenti	4

Il parametro relativo all'influenza dei fattori esterni viene valorizzato con due soli valori 1 o 3:

Parametro	Criterio	Rischio
Livello di influenza esterno	Non vi sono interessi, anche economici, esterni che aumentano il rischio	1
	Vi sono interessi, anche economici, esterni che aumentano il rischio	3

I parametri utilizzati per la valutazione del rischio, ovvero gli ambiti in cui potrebbero verificarsi eventi dannosi forieri di pregiudizi per la Fondazione, tengono conto delle attività istituzionali profuse dall'ente e dal contesto esterno in cui svolge le proprie attività.
Di qui discende che il rischio in cui potrebbe incorrere la Fondazione può essere valutato:

- secondo un criterio economico finanziario che computi le perdite economico finanziarie (perdita di ricavi; riconoscimento corrispettivi contrattuali illegittimi; sanzioni pecuniarie irrogate dalle Autorità competenti) e, al contempo, nel danno erariale qualora si concretizzi un pregiudizio all'immagine della partecipazione dei soci fondatori;
- tramite un'analisi delle azioni legali intentate nei confronti della Fondazione e dal valore delle medesime;
- mediante una prospettiva strategica – reputazione, in cui carattere di centralità verrà assegnata all'esposizione mediatica negativa, sia essa sui canali informativi classici (telegiornale) o tramite i canali social, che la consumazione dei reati che il presente modello di prevenzione mira a contrastare produrrà nei confronti della Fondazione;

- sotto un profilo organizzativo – gestionale inerente la perdita di efficacia dei processi standardizzati della Fondazione nell'esercizio delle proprie attività.

Dall'analisi compiuta secondo il criterio metodologico sopra esposto discende la matrice del rischio, determinata combinando i valori della natura delle attività, dell'informatizzazione dei processi, del sistema di controlli e delle influenze esterne, individuato nella seguente tabella:

Legenda

RISCHIO RESIDUO	
Basso	
Accettabile	
Medio	
Alto	

	RISCHIO INTRINSECO			
LIVELLO DI CONTROLLO	*Basso*	*Accettabile*	*Medio*	*Alto*
Presente				
Migliorabile				
Insufficiente				
Assente				

A seconda del livello di rischio intrinseco delle singole aree vengono indicate priorità di intervento a seconda di tre livelli di significatività:

Livello di Significatività	**Indice di Significatività**	**Azioni per affrontare i rischi e le opportunità**
Basso	R < = 6	Nessuna azione
Medio	6 < R < 12	Monitoraggio entro e non oltre i 12 mesi, per affrontare rischi
Alto	R > = 12	Azione di intervento entro e non oltre i 6 mesi

Le azioni di intervento e attuazione del PTPCT sono indicate nella tabella acclusa al presente piano e contraddistinta come allegato 3 *«Piano di attuazione del PTPCT»* e costituisce non solo una modalità di mitigazione del rischio ma anche un'occasione per cogliere opportunità utili a migliorare le dinamiche dei processi.

2.2. Monitoraggio

Cruciale sarà il monitoraggio costante e strutturato secondo una calendarizzazione predefinita non soggetta a deroghe, sia delle aree di rischio sia delle misure adottate con il presente piano.

In proposito, rinviando all'allegato quattro denominato la gestione del rischio relativamente alle tempistiche delle verifiche sui profili anzidetti, in questa sede si rappresenta che la valutazione da parte del RPCT sull'efficacia del piano avviene attraverso:

- l'esame delle rendicontazioni annuali relative allo stato di attuazione delle misure di contenimento del rischio predisposte dai referenti delle aree individuati nel presente PTPCT, che andrà trasmetta entro il termine perentorio di novembre di ogni anno
- verifiche periodiche organizzate discrezionalmente dal RPCT sul mantenimento dei requisiti previsti nel presente documento, richiedendo apposita documentazione agli uffici della Fondazione;
- attività di verifica non pianificate che si renderanno necessarie a seguito di segnalazioni che perverranno al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità;
- un controllo incrociato con l'OdV sul coordinamento tra gli adempimenti individuati sia D.lgs. 231/01 e dalla l. 190/12, relativo all'accertamento del rispetto delle procedure delle rispettive aree di rischio.

Le misure di monitoraggio possono avere come oggetto sia le azioni generali, tra cui quelle adottate in tema di trasparenza delle attività realizzate dalla Fondazione, il rispetto dei termini e delle tempistiche di pubblicazione, l'accesso ai dati in modo agevole e il riutilizzo degli stessi da parte dell'utente, sia misure specifiche per l'analisi del rischio, tra cui il Codice Etico e la formazione.

Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPC saranno rendicontate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, in occasione delle riunioni periodiche, ferma restando la relazione annuale, al fine di garantire il necessario raccordo con gli strumenti di controllo interno e di potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, sollecitando e veicolando i necessari flussi informativi verso il RPCT.

TITOLO IV - Le misure generali di prevenzione della corruzione

1. Il conflitto di interessi

Una delle misure principali preventive della corruzione è la gestione dei potenziali conflitti di interesse cui potrebbe andare incontro il funzionario pubblico nell'esercizio delle proprie mansioni.
Nella prospettiva della legge n. 190 del 2012, il conflitto di interessi viene qualificato come fattore di rischio, poiché il soggetto agente titolare di un interesse personale contrastante con quello pubblico, viene considerato, a priori, influenzabile da pressioni esterne che potrebbero indurlo all'adozione di contegni opachi.
Né la legge anticorruzione, né provvedimenti legislativi *«ad hoc»*, dettano una disciplina organica sul conflitto di interesse nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
L'unico precedente normativo che può essere citato è rappresentato dalla legge 20 luglio n. 215 (legge Frattini) limitatamente ai titolari di cariche di governo.
Nonostante l'istituto in commento rappresentasse un obiettivo sensibile ai fini della prevenzione della corruzione nelle dinamiche gestionali delle funzioni pubbliche, la legge Severino non introduce una disciplina generale della materia, limitandosi a generici riferimenti di essa, concentrandosi, per esempio, sulle attività del singolo funzionario; sull'accesso o la permanenza del funzionario in alcune cariche, prevedendo limiti e divieti per chi proviene da contesti ritenuti idonei a generare un conflitto.
A tal proposito, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, adottato in virtù della delega contenuta nel comma 49 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, al fine di prevenire e contrastare la corruzione, nonché predisporre strumenti precauzionali dei conflitti di interesse, introduce in microsistema normativo dedicato precipuamente all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
L'idea di fondo sottesa alla legge è quella che la condotta di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche sia imparziale, prevenendo, in buona sostanza, situazioni tali che possano generare un malfunzionamento dei pubblici apparati o l'esercizio atipico delle funzioni loro assegnate, in considerazione delle indebite pressioni esercitate dai soggetti che ricoprono ruoli apicali che possono derivare da attività svolte in precedenza, pregiudicando l'imparzialità e il buon andamento della funzione pubblica.
L'obiettivo che si evince da una lettura complessiva delle prescrizioni normative è di introdurre un antidoto di nuovo genere, preordinato a prevenire la possibilità di attenuazioni ingiustificate dell'imparzialità dell'azione amministrativa conseguenti al conferimento, o alla permanenza, nelle posizioni di vertice, di soggetti portatori di interessi estranei alle funzioni istituzionali dell'ente e in conflitto con esse.
Le situazioni preclusive all'accesso a determinate cariche sono determinate presuntivamente dal legislatore e determinano, a seconda dei casi, l'inconferibilità o l'incompatibilità di rivestire determinati ruoli contraddistinti dal riconoscimento di un potere di influenza significativo sulle modalità di esplicazione dell'attività sociale.
Si tratta di istituti strutturati in modo eterogeneo ma, di fatto, speculari, poiché le medesime situazioni che impediscono a priori l'attribuzione dell'incarico, ne determinano anche l'impossibilità di una sovrapposizione.
Ciò posto, Fondazione Cinema per Roma, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 39/2013, come specificato da ANAC con la delibera Determinazione

del 3 agosto 2016 n. 833 relative alle *«Linee guida A.N.A.C. in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»*, con il presente piano applica tutte le disposizioni normative vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, attuando specifici meccanismi di accertamento aprioristico delle situazioni legittimanti la preclusione all'incarico direttivo.

1.1. Inconferibilità e incompatibilità

L'inconferibilità consiste nella preclusione, a tempo determinato o indeterminato, di conferire gli incarichi declinati dal citato d.l.gs. n. 39 del 2013, individuata nella duplice accezione di misura sanzionatoria o impedimento giustificato da ragioni di opportunità e tutela dell'integrità. Nel primo caso, è vietato il conferimento di incarichi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la pubblica amministrazione (capo I del titolo II, Libro II c.p.).
Nella seconda accezione, invece, viene suggerito di soprassedere dalla sottoscrizione di incarichi nei confronti dei soggetti che abbiano svolto funzioni o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico, per prevenire che l'incarico ricoperto possa essere utilizzato come mezzo di pressione per determinare le modalità di svolgimento della funzione pubblica (1 comma 2, lett. g)).
L'inconferibilità a tempo determinato, richiede un lasso di tempo minimo insuscettibili di scontistica previsto *«ex lege»,* ricompreso in una forbice temporale che varia da 1 a 3 anni, definito dal legislatore raffreddamento, che consiste nel periodo che deve intercorrere tra la cessazione dello svolgimento dell'ultimo incarico confliggente con il conferimento dell'incarico successivo, così da eliminare o comunque attenuare il rischio delle indebite influenze.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 e, al contempo, a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo. Gli stessi sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono, per tre mesi, conferire gli incarichi di loro competenza.
L'incompatibilità consiste nell'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data del conferimento del nuovo incarico, tra la permanenza nella carica ricoperta e l'assunzione del muovo mandato in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico (art. 1, comma 2, lett. h)).
Si tratta di strumenti preventivi antecedenti la costituzione del rapporto di lavoro, strettamente connessi allo «*status»* del funzionario pubblico e alla condotta pregressa da esso profusa nei precedenti incarichi lavorativi, che deve necessariamente conformarsi ai canoni comportamentali declinati dall'ordinamento in relazione alla peculiare posizione ricoperta, garantendo contestualmente l'imparzialità della funzione ed eventuali conflitti di interesse.
Le ipotesi declinate dal d.lgs. n. 39/2013 che maggiormente interessano il contesto della Fondazione concernono:

- gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico;
- gli incarichi amministrativi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;

- gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Sia nel caso dell'inconferibilità sia nell'ipotesi di incompatibilità, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio *ex* art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla insussistenza di una delle cause preclusive previste dalla legge già menzionata, che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia dell'incarico professionale.
Analoga dichiarazione viene rilasciata annualmente in fase di esecuzione dell'incarico relativa al mantenimento della condizione di insussistenza di una delle cause preclusive previste dalla legge.
Al riguardo, il RPCT richiederà, congiuntamente con il responsabile dell'area personale della Fondazione, con comunicazione scritta contraddistinta da un numero di protocollazione interna dell'ufficio del medesimo tutore dell'anticorruzione che dovrà essere rilasciata nei successivi 15 giorni.
Ricevuta la dichiarazione, verranno eseguiti gli accertamenti necessari in merito alla veridicità di quanto affermato, mediante l'acquisizione d'ufficio del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, relativi agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive, che dovranno concludersi nei 15 giorni successivi.
Il procedimento si svolgerà nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.
Il responsabile dell'anticorruzione, all'esito degli accertamenti, emetterà un nulla osta ad efficacia interna della Fondazione per la formalizzazione dell'incarico.
Nel caso di inerzia del RPCT, l'accertamento verrà compiuto dal funzionario titolare del potere sostitutivo che provvederà nei successivi 15 giorni.
Nel caso in cui decorra il termine sia per il RPCT sia per il funzionario sostitutivo, il C. di A. potrà formalizzare l'incarico al professionista che sarà, comunque, soggetto al controllo «*ex post*» del responsabile della prevenzione della corruzione.
In caso il RPCT accerti la sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del citato decreto, adotterà un provvedimento – che sarà pubblicato nella sezione trasparenza del «*sito web*» della Fondazione di decadenza o di risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.
Contestualmente all'emissione del deliberato di cessazione degli effetti del conferimento dell'incarico per le causali sopra esposte il RPCT provvederà a comunicare la situazione di inconferibilità e incompatibilità all'ANAC e alla Corte dei conti per l'adozione dei rispettivi provvedimenti sanzionatori.
In ogni caso, si ritengono pienamente applicabili i suggerimenti operativi formulati dall' ANAC con la delibera del 18 dicembre 2019 n. 1201 in merito alle «*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001»,* cui si rinvia.
Relativamente al potenziale conflitto di interessi maturato dai dipendenti della Fondazione, in conformità alle indicazioni del PNA 2019 alla delibera ANAC del 5 giugno 2019 n. 494, il Codice etico e di condotta della Fondazione modificato alla luce della delibera ANAC del 19 febbraio 2020 n. 177 concernenti le «*Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche»,* ha previsto specifiche disposizioni che prevedono che ogni dipendente/collaboratore/consulente deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Fondazione, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi ed astenendosi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
I dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, (peculato, peculato mediante profitto

dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio-omissione) non possono:

- fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente o per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- svolgere incarichi che comportano funzioni di vigilanza e controllo.

Al riguardo, con il presente piano viene prescritto che nel caso in cui sussista una delle situazioni summenzionate, il dipendente che si trovi in una delle situazioni di conflitto di interessi sarà collocato per un periodo non inferiore a 3 anni in un'altra unità organizzativa della Fondazione, conformemente a quanto suggerito dall'ANAC con il PNA 2019 e con la delibera del 28 marzo 2018 n. 321.

2. Incarichi «*extra*» istituzionali

Il divieto di «*pantouflage*» previsto dal comma 16-*ter* dell'art. 53 d.l.gs. n. 165/2001, consiste nella preclusione ad efficacia preventiva della corruzione o, comunque, di comportamenti impropri sia del dipendente pubblico, che, facendo leva sulla funzione e sul ruolo ricoperti nella pubblica amministrazione, potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso i privati con cui entra in contatto, sia dello stesso soggetto privato, che di contro potrebbe esercitare pressioni o condizionamenti sul soggetto pubblico, prospettandogli opportunità lavorative o professionali una volta cessato dal servizio, al fine di volgere a proprio favore le scelte dell'amministrazione di appartenenza.
L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ss.mm.ii. estende espressamente tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico e, dunque, la stessa trova applicazione anche alla Fondazione Cinema per Roma.
Più in particolare, «*l'istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una finalità non illogica, né irragionevole, posta a tutela dell'interesse pubblico generale*» (cfr. *ex multis*: **Cons. St. V, 29 ottobre 2019, n. 7411**).
La limitazione all'autonomia negoziale si sostanzia nel divieto per il dipendente pubblico di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (qualunque ne sia la causa), attività lavorativa o professionale (di carattere subordinato o autonomo) presso i privati che siano stati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta dal dipendente pubblico medesimo, nel triennio di servizio precedente, con l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa, e che abbia comportato un vantaggio o un'utilità per i privati in questione.
La Fondazione Cinema per Roma, sotto tale profilo, adotta misure specifiche distinguendo l'ipotesi dell'attività lavorativa precedente o successiva all'assunzione all'interno dell'ente.
Nel primo caso, la Fondazione segnala nella sezione «*trasparenza*», sottosezione «*Selezione del personale*», la norma che identifica le citate cause e le rende note agli interessati nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato.

In sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il candidato rilascerà una la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui la Fondazione sia stata destinataria.
Il RPCT e il referente anticorruzione e trasparenza dell'ufficio risorse umane controlleranno congiuntamente la veridicità della dichiarazione, secondo il procedimento e nel rispetto delle garanzie temporali e procedimentali previste in sede di istruttoria per il controllo sulla sussistenza di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.
Qualora l'accertamento dia evidenza della sussistenza di cause ostative, è precluso alla Fondazione stipulare il contratto. Nell'ipotesi in cui la circostanza venga a conoscenza solo successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il C. di A. su proposta del RPCT o del referente anticorruzione dell'ufficio risorse umane, previo assenso del responsabile anticorruzione, adotterà il provvedimento di risoluzione contrattuale, che verrà immediatamente – e, comunque, non oltre 2 giorni dall'adozione - comunicato all'ANAC, alla Corte dei Conti e alla procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza.
La Fondazione prevede presidi analoghi in relazione alle cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, comma 16-*ter* del d.lgs. 165/2001, nei confronti dei dipendenti cessati dal rapporto con la Fondazione anche in seguito al collocamento in quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.
Al riguardo, i funzionari si impegnano, con la sottoscrizione per presa d'atto del presente Piano, a non intraprendere rapporti di collaborazione o assunzione con privati con cui hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per i successivi tre anni.
La violazione dei predetti obblighi è fonte di responsabilità disciplinare.

3. Cumulo di incarichi

Tra gli strumenti di prevenzione della corruzione che la Fondazione intende applicare v'è il divieto di cumulo di incarichi del personale dipendente dell'ente.
Il PNA 2019, infatti, ha chiarito che il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dalla Fondazione e di incarichi *«extra»* - istituzionali può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli generali che l'ente è preordinato a soddisfare, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi e comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
Per incarichi *«extra»* - istituzionali esterni si intendono tutte quelle prestazioni lavorative non comprese nelle mansioni e prestazioni conferite dalla Fondazione, rese dal personale dipendente a titolo personale, remunerati o gratuiti, a favore di enti/soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con la Fondazione Cinema per Roma.
In proposito, il novellato codice etico della Fondazione postula che i funzionari che non versano in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, che intendano svolgere attività lavorative esterne alle mansioni profuse in esecuzione del contratto di lavoro sottoscritto con la Fondazione, dovranno richiedere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni travalicanti il rapporto lavorativo con la Fondazione.
L'autorizzazione non può essere rilasciata per incarichi, anche a titolo onorifico o gratuito, da soggetti pubblici o privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente alla richiesta di autorizzazione, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza né che comportino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.
In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi *«extra»* - istituzionali, occorre accuratamente valutare tutti gli aspetti ed i profili di potenziale incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal dipendente.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente alla Fondazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'ente. In questi casi pur non essendo richiesta una formale autorizzazione, la Fondazione deve valutare almeno entro giorni cinque dalla richiesta, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

4. La rotazione ordinaria e straordinaria

Le misure preventive della corruzione presuppongono l'adozione di tecniche organizzative peculiari che incidono sulle dinamiche funzionali della funzione pubblica.
Tra queste l'avvicendamento periodico del personale impiegato nelle aree maggiormente a rischio corruzione rappresenta, senza ombra di dubbio, una metodologia organizzativa significativa per fronteggiare il fenomeno della corruzione.
Si tratta, in buona sostanza, dell'adozione di strumenti di rotazione periodica dei funzionari titolari di specifiche mansioni decisionali nelle aree ritenute più inclini all'infezione della corruzione, finalizzata a prevenire la creazione di situazioni consolidate di rapporti privilegiati nella gestione diretta dell'attività amministrativa.
La legge 190 del 2012 prende in esame l'istituto della rotazione in molteplici disposizioni, tutte preordinate a far sì che la gestione delle procedure e dell'assunzione delle decisioni siano affidate a soggetti diversi, in modo da ridursi, come detto, il rischio che si creino rapporti personali tra funzionari ed utenti che potrebbero determinare situazioni di privilegio o, addirittura, collusione.
Il PNA vigente dedica all'istituto un apposito allegato, il numero 2, e definisce la rotazione uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, rappresentando una misura di importanza cruciale nell'ambito degli strumenti di prevenzione della corruzione e, in tal senso, i soggetti onerati di applicare la normativa citata sono tenuti ad indicare nel piano triennale di gestione del rischio le modalità e in che misura ricorrono all'istituto.
Inoltre, l'atto di indirizzo a livello centrale in tema estende l'applicazione dell'istituto al contesto dei soggetti privati esercenti funzione pubbliche, come già evidenziato dalla più volte citata determinazione ANAC n. 1134/2017
Requisito imprescindibile per la definizione di criteri di rotazione del personale è la salvaguardia del buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.
Di qui discende che criterio centrale per la rotazione dovrà essere la fungibilità del funzionario, in quanto è necessario che le competenze di colui che viene collocato in un altro ufficio per decorso del tempo, non siano specifiche e altamente professionalizzanti.
All'interno della Fondazione Cinema per Roma la rotazione degli incarichi è difficilmente applicabile per i fattori correlati all'organizzazione e al numero dei funzionari che operano per l'ente, che non garantiscano idonee garanzie di fungibilità delle mansioni attribuite ed oggetto di avvicendamento.
In alternativa al presidio suddetto, la Fondazione applica, come principio di controllo interno, la «*segregazione delle funzioni e delle responsabilità*», indicata dall'ANAC con la determina n. 1134/2017, descritta nei Titolo II del presente piano, laddove è stato analizzato il contesto interno, cui si rinvia.
È pienamente applicabile la rotazione straordinaria ex art. 16, comma 1, lett. l- *quater*), d.lgs. n. 165/2001, come «*misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi*», che consiste nella rimozione dalla specifica posizione o mansione e destinazione ad altro incarico del dipendente pubblico nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento penale o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
L'applicazione della misura è subordinata all'adozione di una delibera del C. di A. analiticamente motivata preceduta da una relazione istruttoria del RPCT che dovrà compiere

gli accertamenti necessari per determinare che il mantenimento del funzionario nella propria unità organizzativa sia sinonimo di possibile infiltrazione corruttiva.
È ammissibile la motivazione «*per relationem*» mediante rinvio alla relazione del RCPT purché essa sia sorretta da una esposizione rafforzata dell'iter logico giuridico a supporto della misura cautelare.
L'istruttoria del RPCT dovrà avvenire per fasi incentrate alla valorizzazione delle seguenti circostanze: i) valutazione della condotta del dipendente al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale o in quello dell'avvio del procedimento disciplinare; ii) sussistenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente; iii) di una condotta, oggetto del predetto procedimento, qualificabile come corruttiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater del d.l.gs. 165/2001 ss.mm.ii..
Sotto quest'ultimo profilo, per condotta di natura corruttiva rilevante ai fini della rotazione straordinaria l'ANAC ritiene che la commissione dei reati presupposto di cui ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* c.p., contemplati dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015 ss.mm.ii.., imponga l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta corruttiva del dipendente ed eventualmente disposta la misura della rotazione straordinaria.
L'adozione del provvedimento di cui sopra è, invece, solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II, Libro II c.p., rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 ss.mm.ii. e dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.).
Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL applicabili in azienda.
È garantita, in ogni caso, la possibilità di contraddittorio per l'interessato senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immeditata adozione di misure di tipo cautelare.
Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile avanti al giudice ordinario, competente in ordine alla natura del rapporto di lavoro in atto.
È da ritenersi che ove trascorso il termine di due anni dall'adozione della misura non sia intervenuto il rinvio a giudizio il provvedimento perde la sua efficacia.

5. Formazione del personale

La Legge 190/2012 attribuisce un ruolo fondamentale all'attività formativa nell'ambito della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione. Per favorire il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Pertanto, ai fini di una efficace attività di prevenzione della corruzione, la formazione del personale e dei collaboratori sui temi della integrità, dell'etica, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché sui contenuti specifici del Piano riveste un'importanza cruciale e strategica, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.
Il programma formativo, sia esso generale o specifico, adottato dalla Fondazione consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la consapevolezza e sensibilizzazione ai valori etici dei soggetti che attuano l'attività della Fondazione;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo, operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;

- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per la nuova funzione che un soggetto deve esercitare a seguito della rotazione.

I percorsi formativi, definiti in maniera differenziata per contenuti e livello di approfondimento in relazioni ai ruoli svolti dalle risorse, finalizzati ad analizzare le attività dei citati soggetti nell'ambito degli uffici cui sono assegnati nonché i rapporti con le altre funzioni e professionalità che entrano nei relativi processi, sono di carattere:

- generale: diretta all'analisi della normativa di riferimento ed alle tematiche dell'etica e della legalità - rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori della Fondazione;
- specifica: connessa alla funzione ed alle mansioni istituzionali della Fondazione, ed è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai referenti in materia di trasparenza, ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti, ai dipendenti ed agli eventuali collaboratori addetti alle aree a rischio corruttivo.

Il programma formativo predisposto dal RPCT è indicato nella tabella allegata al presente piano e contraddistinto con numerazione doc. 5.

6. Patti di integrità e affidamenti

L'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito clausole di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Tali clausole integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e, costituendo documenti di gara, decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nella partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

In sede di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Fondazione, verrà chiesto espressamente agli operatori economici di sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata *«Patto di integrità con la Fondazione Cinema per Roma»*, di cui all'allegato 6 al presente Piano, quale misura di prevenzione della corruzione idonea a sancire il comune impegno tra la Società e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso delle stesse che in sede di esecuzione dei relativi contratti.

In particolare, la dichiarazione dei concorrenti riguarda l'impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

7. Sanzioni disciplinari

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Oggetto di sanzione sono le violazioni del PPCT commesse sia da soggetti in posizione apicale, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della stessa, sia da

componenti degli organi di controllo, sia quelle perpetrate da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Fondazione Cinema per Roma.
Ove il responsabile della prevenzione della corruzione rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare informa tempestivamente il C. di A., l'OdV, nonché il dirigente dell'ufficio ove presta servizio il dipendente affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché l'eventuale dirigente sovraordinato.

SEZIONE B: Trasparenza
TITOLO: Disposizioni preliminari

1. Considerazioni introduttive ed obiettivi connessi alla trasparenza

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che d'ora in avanti definiremo, per brevità, Codice, promulgato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 190 del 2012, ha attribuito maggiore centralità alla pubblicità dell'informazione attuata mediante la pubblicazione obbligatoria dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati esercenti funzioni pubbliche.
La riforma rappresenta un'ulteriore tappa dell'evoluzione del rapporto tra i pubblici poteri e il cittadino, in cui la circolazione del patrimonio informativo utilizzato per il perseguimento dell'interesse pubblico assurge a valore di riferimento imprescindibile che i medesimi enti sono tenuti a garantire ai cittadini.
La formulazione originale del Codice è stato oggetto di una profonda ristrutturazione ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 contenente «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».
La novella rappresenta un punto di svolta importante nella disciplina della trasparenza, apportando significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, razionalizzando e semplificando gli oneri di pubblicazione, ampliando i confini della conoscibilità dell'azione amministrativa attraverso il riconoscimento di un diritto collettivo generalizzato ad accedere al patrimonio informativo pubblico secondo il modello del «*Freedom of Information Act*» di matrice statunitense.
Le modifiche apportate dall'intervento novellatore del 2016 introducono la terza generazione della trasparenza amministrativa, ulteriormente rafforzata grazie alla previsione di un articolato quadro normativo, strutturato in quarantaquattro articoli e un allegato, che permettano forme di controllo da parte dei cittadini, attraverso l'introduzione di più efficaci azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi nelle PP. AA., pur nel rispetto delle contrapposte esigenze di tutela della riservatezza.
Ciò è stato ribadito anche nella delibera ANAC n. 1134/ 2017 ove è confermata e consolidata la relazione tra la trasparenza e l'integrità.
La pubblicità dei dati, dei documenti e delle informazioni è, infatti, il principale strumento per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sull'operato della Fondazione.
In conformità di quanto sin qui detto, la presente sezione del piano attiene alle modalità attuative della trasparenza amministrativa, nella duplice declinazione di pubblicazione obbligatoria di specifiche informazioni e di accesso civico semplice e generalizzato, al fine di costruire una politica interna ampia di prevenzione della corruzione mediante la visibilità delle modalità di esplicazione della funzione pubblica profusa da Fondazione Cinema per Roma.
Gli obiettivi strategici in materia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, definiti dal C. di A, ed approvati contestualmente all'approvazione del presente Piano, costituiscono anch'essi, al pari di quelli inerenti alla prevenzione della corruzione, contenuto fondamentale del Piano e concernono:

- la promozione dell'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione;
- l'accessibilità ai dati, notizie e informazioni afferenti l'attività istituzionale di Fondazione Cinema per Roma;
- il miglioramento della qualità complessiva delle informazioni pubblicate in termini di completezza, chiarezza e intelligibilità, con particolare riferimento ai requisiti di

accessibilità e fruibilità alle informazioni ed ai dati;

- assicurare la formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento, così da sensibilizzarli ulteriormente ai temi dell'etica, della legalità e dell'integrità delle proprie funzioni;
- monitorare, con l'ausilio di appositi *«report»* periodici gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione;
- rafforzare il rapporto tra i funzionari e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), al fine di rendere intellegibili i dati non pertinenti e non indispensabili alle finalità di trasparenza previste dagli obblighi di legge nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle previsioni di cui ai d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii come modificato dal d.lgs. 101/2018 ss.mm.ii.;
- consentire attraverso l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato forme diffuse di controllo dell'operato della Fondazione, a tutela della legalità, della cultura dell'onestà e dell'integrità, della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della collaborazione, della lealtà e del reciproco rispetto;
- digitalizzare il registro degli accessi al fine di consentire l'implementazione autonoma dei soggetti interessati a tale attività.

2. Gli attori interni con funzioni di responsabilità in materia di trasparenza amministrativa

Il codice della trasparenza e la legge Severino predispongono un sistema articolato di figure soggettive titolari di specifiche prerogative inerenti la trasparenza amministrativa e gli obblighi da esso discendenti.
Di seguito si elencano i diversi funzionari della Fondazione Cinema per Roma chiamati, a vario titolo e con diverse responsabilità, ad intervenire nelle differenti fasi del relativo processo di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza secondo le indicazioni prescritte nel PNA 2019 e nella determina n. 1134/2017.

- **Il RPCT**

Figura principale per l'ottemperanza agli obblighi declinati dal d.l.gs. n. 33/2013 è il responsabile della trasparenza, che coincide con il tutore della prevenzione della corruzione, la cui principale funzione è la programmazione degli oneri connessi al principio di trasparenza.
I compiti del responsabile della trasparenza sono riassumibili nel binomio attuazione – monitoraggio degli obblighi di trasparenza.
Difatti, in primo luogo, il responsabile assicura l'applicazione del principio di trasparenza e degli obblighi da esso discendenti in termini di pubblicazione obbligatoria e di accesso civico generalizzato.
Conseguenzialmente, è onerato di monitorare sull'effettiva ottemperanza al codice della trasparenza e, in caso di accertate violazione di disposizioni previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, comunicherà le proprie determinazioni agli organi di indirizzo politico e di valutazione e controllo per gli opportuni provvedimenti.
Si tratta di un'imponente mole di funzioni trasversali, poiché intercettano molteplici aspetti della funzione pubblica, che richiedono necessariamente il supporto sia di una specifica unità organizzativa ad esso direttamente riconducibile, sia delle singole articolazioni aziendali che dovranno contribuire per la gestione efficiente delle comunicazioni e della gestione degli obblighi di pubblicità.
Il processo di attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del responsabile verrà attuato mediante un flusso comunicativo delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria tra il responsabile della trasparenza e i referenti – responsabili delle singole unità organizzative della Fondazione ed indicati nella tabella riepilogativa dei referenti di I livello, che cureranno la

trasmissione dei dati e documenti da pubblicare
I referenti sopra indicati individueranno all'interno della propria articolazione lavorativa l'addetto alla pubblicazione dei dati, individuati nelle unità organizzative indicati nell'organigramma descritto nel paragrafo dedicato al contesto interno dell'ente cui si rinvia.
Spetta ai referenti di I livello, il monitoraggio sull'effettivo adempimento degli oneri previsti dal codice della trasparenza
Si crea, dunque, una struttura gerarchica attuativa della trasparenza basata su un triplice livello, in cui al vertice è posizionato il RPCT e subordinatamente sono collocati il dirigente della singola unità lavorativa e l'addetto alla pubblicazione, che gestirà il flusso comunicativo delle informazioni di rispettiva competenza da pubblicare sul portale telematico della società (art. 43, comma 3).
In questo scenario un ruolo fondamentale è assunto dal responsabile dell'unità organizzativa, il quale svolgerà delicati compiti di raccordo tra la figura principale in materia di trasparenza e l'addetto alla pubblicazione, assumendo l'onere di curare ogni aspetto che garantisca la corretta pubblicazione del documento amministrativo, così da assicurare un coordinato e adeguato adempimento degli obblighi di trasparenza.
Ad essi spetta, inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e sono responsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti; monitorano, altresì, gli aggiornamenti normativi relativi alle parti di loro competenza da riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Tra i compiti più significativi che il responsabile della trasparenza è chiamato a svolgere con la coadiuvazione del referente dell'unità organizzativa v'è il monitoraggio, generale - periodico e specifico - annuale, inerente l'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione.
L'attività di vigilanza espletata non si limita a verificare che sia eseguito l'onere di inserire un documento oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione trasparenza del sito *«web»* della Fondazione, ma si estende a sindacare le modalità di attuazione del principio, ovvero se sia stata garantita la completezza, chiarezza ed intelligibilità dell'informazione pubblica (artt. 6 e 43 comma 1).
Le verifiche sono disposte e coordinate dal responsabile della trasparenza e possono scaturire da: i) indagine a campione in seguito a segnalazione dei referenti; ii) richieste provenienti dagli uffici interni che hanno segnalato violazioni; iii) accertamento di palesi ritardi nella pubblicazione e nell'aggiornamento dei dati; iv) richieste di accesso civico.
Nel corso degli accertamenti, il responsabile convocherà il presunto responsabile della violazione per chiedere delucidazione scritte, che verranno fornite anche dal responsabile dell'unità organizzativa.
Se all'esito dell'istruttoria il responsabile accerti la violazione, prima di definire il procedimento potrà chiedere ulteriori aggiornamenti al responsabile dell'articolazione interna e se i chiarimenti forniti non sono idonei a confutare la contestazione di inadempimento, redigerà un verbale che attesterà la violazione dell'obbligo di trasparenza, trasmettendolo all'organo di indirizzo e all'organismo di vigilanza per l'avvio del procedimento disciplinare.

- **L'organismo di vigilanza**

Alla luce della determina ANAC n. 1134/2017, all'organismo di vigilanza è stato conferito il compito di vigilare sul sistema dell'anticorruzione e trasparenza.
Spetta all'organismo l'attestazione relativa alla correttezza del procedimento inerente gli obblighi di pubblicazione.
L'attestazione viene eseguita sulla base delle rilevazioni effettate dal RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, i casi di mancato o ritardato adempimento

degli obblighi di pubblicazione ivi inclusi quelli
L'attestazione da parte dell'OIV ha il precipuo scopo di permettere all'ANAC, nella qualità, tra le atre cose, di Autorità garante della trasparenza, di accertare ai sensi dell'art. 45 del codice della trasparenza, come modificato dall'art. 36, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'Autorità ha individuato specifiche categorie di dati oggetto di attestazione da trascrivere in una dichiarazione (con scadenza 31 maggio 2021) di attestazione cui accludere una tabella riepilogativa dei documenti e dati pubblicati, da caricare nella sezione trasparenza delle società entro il 30 giugno 2021 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC

3. Modalità attuative della trasparenza: la pubblicazione obbligatoria delle informazioni

Nella prospettiva del d.l.gs. n. 33/2013, la trasparenza amministrativa viene attuata, preliminarmente, mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza a tale scopo predisposta, dei documenti, dati e informazioni detenute dalla pubblica amministrazione o da un soggetto privato ad essa assimilato sotto il profilo funzionale, inerenti l'organizzazione e le attività profuse.
Gli obblighi di pubblicazione previsti in capo alla Fondazione Cinema per Roma ed indicati nell'apposita tabella all'uopo predisposta, oltre al presente piano e agli atti generali ad efficacia collettiva adottati dalla Fondazione, riguardano:

- L'organizzazione dell'ente sotto il profilo delle informazioni del personale impiegato e della selezioni di nuovi funzionari;
- i compensi relativi agli incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, in merito all'attività istituzionale;
- le dichiarazioni in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, sia per i Dirigenti della Fondazione, sia per i collaboratori esterni;
- le sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
- i bandi di concorso, di gara e contratti;
- il bilancio.

Tuttavia, la pubblicazione delle informazioni non deve rappresentare un adempimento fine a sé stesso preordinato ad evitare le sanzioni previste dalla legge in caso di inadempimento o ottemperanza parziale, ma persegue l'obiettivo di rendere intellegibile agli utenti l'informazione pubblica trascritte nei dati e documenti amministrativi che le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati tenuti all'osservanza del codice devono garantire sia nella fase di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web istituzionale dell'ente, sia qualora la divulgazione dell'informazione avvenga reattivamente in seguito all'istanza di accesso civico.
A tal proposito, l'art. 6 del d.l.gs. n. 33/2013 assegna alla trasparenza un valore aggiunto, poiché richiede un livello minimo di predisposizione dell'informazione pubblica inderogabile, che comporta una responsabilizzazione ulteriore del funzionario, che sin dalla produzione del documento amministrativo dovrà fare ricorso ad una tecnica di redazione che sia completa, fruibile e permetta una piena conoscenza dell'atto, rendendo comprensibile il contenuto dello stesso e le ragioni che hanno portato l'ente ad adottare quello specifico deliberato amministrativo.
Si tratta, in estrema sintesi, di una tecnica paragonabile a quella indicata dal legislatore europeo con il regolamento n. 679 del 2016 mediante il quale vengono favoriti interventi di «*privacy by design*», imponendo gli Stati destinatari delle disposizioni regolamentari ad effettuare

un'adeguata progettazione, fin dalla sua genesi, del documento amministrativo al fine di renderlo inidoneo a pregiudicare la riservatezza altrui.
Occorre, quindi, assicurare l'integrità dell'informazione, requisito che si associa alla completezza, ovvero al presupposto che i dati e documenti siano pubblicati nel loro testo integrale, con la sola eliminazione delle informazioni sensibili soggette alla tutela della «*privacy*».
La mancanza di indici inequivocabili inerenti le modalità di trascrizione del documento amministrativo comporta delle innegabili difficoltà da parte di chi è tenuto all'osservanza del precetto normativo e, pertanto, nella presente sezione vengono forniti alcuni suggerimenti ai funzionari della Fondazione Cinema per Roma – assimilabili a linee guida interne – per ritenere rispettati i requisiti indicati dal citato art. 6.
L'obiettivo delle raccomandazioni che nel prosieguo si descrivono, è quella di assicurare l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'azienda, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Le tecniche redazionali proposte sono state elaborate sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- chiarezza: il contenuto del documento sarà riconoscibile e facilmente interpretabile, connotato da una struttura concatenata logica che rispetterà lo sviluppo argomentativo coerente e graduale dell'argomento trattato;
- precisione: che presuppone l'utilizzo di endiadi esplicite ed univoche, evitando vaghezza ed ambiguità lessicale che favorisce l'incertezza del testo;
- coerenza: secondo cui il documento deve permettere la comprensione immediata dell'argomento trattato;
- semplicità: adottando un criterio redazionale standardizzato che dia preferenza ad un linguaggio conosciuto, che soprassieda dall'utilizzo periodico di tecnicismi;
- sinteticità: il documento dovrà svilupparsi in modo adeguato nel suo contesto, escludendo ripetizioni; ridondanze, frasi e parole che ripropongono inutilmente concetti già espressi, che avrebbero come finalità di tediare il lettore.

Le finalità sottese alla predisposizione preliminare di regole di redazione concernono:

- assicurare la qualità delle informazioni: i documenti pubblicati dalla Fondazione Cinema per Roma assicurano la qualità delle informazioni alla luce dei principi di integrità (ad eccezione dei casi in cui si vìoli la vigente normativa sul trattamento dei dati personali) veridicità, completezza ed omogeneità;
- garantire il formato aperto e riutilizzabile dei documenti: Il diritto collettivo alla conoscibilità delle informazioni pubbliche attuato alternativamente mediante la pubblicazione obbligatoria di tipo aperto o una delle forme di accesso civico declinate dal codice della trasparenza, garantirà la facoltà del cittadino di riutilizzare il dato informativo trascritto nel documento secondo le modalità di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e nel rispetto della tutela della riservatezza di eventuali terzi a mente del d.l.gs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 7). Se si tratta di una dichiarazione precompilata dalla Fondazione, come, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, è ammissibile la scansione del modulo sottoscritto oscurando i dati personali e la firma autografa;
- il costante aggiornamento e tempestività della pubblicazione: al fine di garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione trasparenza all'interno delle pagine web viene indicata la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella dell'ultimo aggiornamento. I documenti relativi ai procedimenti di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 d.l.gs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e devono invece riportare, in calce, la data di pubblicazione sul sito istituzionale. La regolarità e la tempestività dei

flussi informativi ai fini della loro pubblicazione è garantita nei termini di legge dai soggetti responsabili per la trasparenza dei dati/informazioni in possesso presso i propri uffici. I tempi di inserimento dei dati sul sito e la frequenza del loro aggiornamento è stabilita in base alla tipologia dei dati da pubblicare. Ove possibile i dati, i documenti e le informazioni vengono esposti sinteticamente in tabelle al fine di favorire il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

- la maggiore tutela della riservatezza: saranno oscurati, previa intesa con il DPO della Fondazione, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, i dati/informazioni non pertinenti alle finalità della pubblicazione, nonché quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile.

Descritti gli aspetti generali, giova tratteggiare le modalità operative di predisposizione dei documenti amministrativi oggetto di pubblicazione obbligatoria.

1. Struttura del provvedimento

Per struttura del provvedimento si intende la sua organizzazione interna, che deve necessariamente contendere una serie di connotazioni che permettano la facile individuazione di chi sia il soggetto emanante e, al contempo, possedere una strutturazione che agevoli la comprensione di quanto trascritto.

E' necessario, dunque, suddividere il provvedimento in tre parti: a) la parte iniziale, o intestazione, che comprende: 1) la denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione ecc.); 2) l'articolazione interna emanante; 3) l'oggetto, che indica la funzione del provvedimento nel caso concreto; 4) gli estremi che comprendono l'eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento o comunque il numero assegnato al provvedimento dall'ente emanante; b) la parte centrale che comprende: 1) il preambolo; 2) la motivazione; 3) il dispositivo; c) la parte finale, o conclusione, che comprende: 1) il luogo in cui il provvedimento è stato adottato; 2) la data di adozione del provvedimento; 3) la sottoscrizione.

Nel caso di provvedimento in formato digitale nella parte iniziale si inserisce un codice identificativo univoco (URN) per facilitarne il reperimento.

2. Regole per la stesura

Nella redazione degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sarebbe consigliabile evitare l'utilizzo di frasi eleganti, tecnicismi, latinismi e frasi in disuso nel gergo comune, che potrebbero compromettere la sinteticità; la completezza e l'univocità del documento.

Sotto il profilo contenutistico, indicare solamente le informazioni necessarie ai fini della determinazione, disponendone in ordine cronologico.

I periodi dovranno essere brevi e chiari, utilizzando, preferibilmente, frasi semplici.

Formulare periodi brevi e chiari. Usare preferibilmente frasi semplici e, possibilmente, affermative, evitando, assolutamente, asserzioni con le doppie negative.

Accertarsi di utilizzare in modo uniforme i tempi e delle persone del verbo, preferendo, laddove possibile, la forma attiva. L'uso del passivo e dell'impersonale costituisce una modalità redazionale residuale nelle sole ipotesi in cui non si riesca a far uso di una forma verbale personale o nei casi in cui l'espressione è più semplice e oggettiva senza questa indicazione.

Si consiglia di scegliere accuratamente le parole da utilizzare, optando per quelle che esprimano un concetto in modo univoco e privo di fraintendimenti.

I termini giuridici e i riferimenti normativi necessariamente utilizzabili nella redazione del provvedimento dovranno essere utilizzati tenendo conto del significato letterale della disposizione. A tal fine, si indicano i seguenti criteri di individuazione del significato letterale delle norme: i) valorizzazione del codice o dalla legge; ii) riferirsi alla spiegazione fornita dalla giurisprudenza; iii) interpretazione personale.

Nel caso in cui un termine giuridico abbia una pluralità di significati e interpretazioni, il funzionario discrezionalmente dovrà individuare il perimetro dell'endiadi adattandolo al contesto del provvedimento e indicando le ragioni dell'esegesi fornita.

Bisognerebbe evitare ripetizioni per esprimere lo stesso concetto, utilizzando sinonimi che permettano di indicare il medesimo assunto.
L'uso delle abbreviazioni e sigle è sconsigliato, poiché se è vero che sembrano ovvie per chi redige l'atto, è altrettanto ineccepibile che risultano di difficile comprensione per chi legge.
Il rinvio agli allegati è utile ai fini dell'osservanza del principio di sinteticità del provvedimento, purché sia specificato ed indicato espressamente. Qualora l'allegato contenga tabelle, numeri o informazioni peculiari, è necessario che nel rinviare ad esso vengano specificati i criteri di lettura per permetterne la comprensione di quanto trascritto.
Le enumerazioni possono avere carattere tassativo o esemplificativo, oppure carattere cumulativo o alternativo.

3.1. Gestione dei flussi informativi ai fini della pubblicazione

Il processo di pubblicazione dei dati e documenti tassativamente indicati nell'art. 14 ss. d.l.gs. n. 33/2013 non è procedimento automatico, ma è un iter suddiviso in 4 fasi poste in rapporto di conseguenzialità logica le une con le altre.
Gli stadi sopra indicati sono i seguenti: 1) individuazione ed elaborazione; 2) trasmissione; 3) pubblicazione dei dati.
A tal fine, nella presente sezione viene definita un'apposta procedura regolamentare – che sarà oggetto di revisione, ammodernamento ed implementazione in sede di aggiornamento del piano nel corso del 2022 - dei flussi informativi in materia di trasparenza, che si auspica vengano recepiti in una specifica procedura e nella relativa istruzione operativa.
La regolamentazione dello svolgimento dei citati flussi informativi inerenti alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Fondazione costituisce una misura di rilevanza cruciale al fine di garantire l'osservanza e l'attuazione della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. dai PNA, dalla delibera ANAC n. 1134/2017.
Inoltre, con la previsione di specifici modalità comunicative, viene accentuata la responsabilizzazione dei referenti di I livello e delle unità organizzative delle singole articolazioni lavorative della Fondazione, garantendo il continuo aggiornamento della sezione trasparenza.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assumerà, dunque, il ruolo di registra del processo informativo a ciclo continuo tra i vari referenti in materia di trasparenza, svolgendo una continua attività di coordinamento e monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati ed il rispetto delle tempistiche e lo stato di aggiornamento degli stessi.
Occorre rilevare, però, che l'attribuzione delle funzioni predette non implicano un'inversione delle responsabilità dei funzionari tenuti all'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione delle informazioni e dei dati indicati nella tabella riepilogativa degli oneri di pubblicazione con indicazione del responsabile della trasmissione, allegata al presente Piano.
La competenza e la responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva pubblicazione dei dati trasmessi dalle funzioni e soggetti a ciò tenuti nella sezione trasparenza, è del referente responsabile della pubblicazione dei dati (di seguito anche RRPD).
Di seguito si illustrano le fasi del processo inerente alla gestione dei flussi informativi ai fini della relativa pubblicazione:

- **<u>Fase I: Elaborazione dei dati</u>**

L'individuazione ed elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria spetta al referente interno di II livello delle trasparenza che dovrà informare tempestivamente e senza indugio e, comunque, entro il termine perentorio di 5 giorni dall'adozione del provvedimento o dalla variazione del documento, al responsabile di I livello.

- **<u>Fase II: Trasmissione dati</u>**

I dati individuati ed elaborati verranno trasmessi a mezzo posta elettronica dal responsabile di I livello all'area legale e al DPO per le verifiche opportune e, successivamente, saranno

trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Una gestione maggiormente efficiente del flusso di comunicazione suggerirebbe di nominare un referente responsabile della pubblicazione dei dati (RRPD) che si occuperà esclusivamente della verifica dei dati oggetto di pubblicazione e valuta che il formato di pubblicazione sia aperto ed elaborabile.

- **Fase III: Pubblicazione dati**

Se non venisse nominato il RRPD, la pubblicazione avverrà su istanza del RPCT entro 3 giorni dalla ricezione, dandone immediata comunicazione ai Responsabili e all'OdV. Con riferimento ai documenti da pubblicare ex art. 29 del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii. sarà apposta la data di pubblicazione all'interno degli stessi.

4. Monitoraggio

Il RPCT svolge stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione per assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Al riguardo, il predetto Responsabile può in ogni momento richiamare i soggetti a ciò tenuti al dovere di collaborazione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.
Con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione trasparenza, la periodicità del monitoraggio è prescritta inderogabilmente nella tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione acclusa al presente piano.
In questa sede si richiamano solamente i criteri generali di verifica da parte del RPCT, che postulano:

- la verifica tramite il sito web istituzionale da cui potrà conseguire la richiesta di informazioni ai responsabili di I livello e ai funzionari della Fondazione addetti all'elaborazione e trasmissione dei dati;
- acquisizione semestrale di appositi report a cura del dirigente responsabile, nei quali viene attestata – d'intesa con il referente incaricato per la trasparenza, laddove nominato - l'attività svolta e l'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicità di propria competenza;
- in caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche sulla base di eventuali segnalazioni provvederà a: i) sollecitare i responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti; ii) diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per provvedere; in caso l'inottemperanza perduri, segnalare la stessa al Vertice Aziendale, al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione anche ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il Titolare del potere sostitutivo, nell'esercizio del citato potere, potranno, infine, intervenire provvedendo alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti, se reperibili, e segnalando, inoltre, tali casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al Vertice aziendale ai fini della valutazione circa l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ed alla eventuale denuncia all'ANAC per quanto di competenza;
- in occasione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente sezione del Piano e, negli aggiornamenti futuri della presente sezione, promuovendo eventuali azioni ulteriori azioni per il raggiungimento degli obiettivi.

5. Accesso civico

Oltre alla pubblicazione obbligatoria, la trasparenza viene attuata tramite l'accesso civico, semplice e generalizzato, la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel regolamento adottato dalla Fondazione contestualmente al presente piano.

6. Sistema sanzionatorio

Gli artt. 46 e 47 del d.lgs 33/2013 disciplinano il sistema sanzionatorio per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza.
In relazione alla loro gravità, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 33/2013 il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attuazione del procedimento disciplinare.
Il RPCT segnala altresì, nei casi più gravi, gli inadempimenti al vertice aziendale ed all'OdV.
In caso di inadempimento parziale del documento oggetto di pubblicazione il RPCT:

- invia un sollecito preliminare ai Responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
- diffida formalmente a adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per provvedere;
- in caso l'inottemperanza perduri, segnalare la stessa al Consiglio di Amministrazione, all'organismo di vigilanza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione anche ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

L'art. 45, comma 1, del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. prevede inoltre che l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza.
L'art. 46 del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. modificato con legge 160/2019, specifica che, per i dirigenti, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis* del d.lgs 33/2013 ss.mm.ii. comportano l'attivazione di una specifica disciplina sanzionatoria in quanto costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-*bis*, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
L'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00 (con conseguente pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito della Fondazione) per la mancata pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 14 del codice della trasparenza
La sanzione di cui sopra si applica, ai sensi dell'art. 47 comma 1-*bis* del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto relativa agli "emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica".

SEZIONE C: Codice etico e di comportamento

1. Premessa

Il Codice di comportamento di Fondazione Cinema per Roma, di seguito per brevità anche codice, prevede specifiche regole di condotta che attraverso «*standard*» comportamentali ragguardevoli, contribuiscono a conquistare la fiducia dei cittadini e a non far sorgere il dubbio di possibili sviamenti della condotta del funzionario rispetto alla regole etiche o deontologiche che contraddistinguano la sua attività.
Le disposizioni che seguono costituiscono parte integrante del codice etico adottato dalla Fondazione ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 ed accluso al modello organizzativo, aggiornato alle linee guida di Confindustria adottate a giugno 2021 sulla costruzione dei modelli organizzativi, e sono state definite sulla base del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), delle indicazioni dell'ANAC con il P.N.A. 2019, nonché con le Linee guida in materia di cui alla delibera dell'Autorità di vigilanza del 19 febbraio 2020, n. 177.
La predisposizioni di regole comportamentali nei confronti di tutti coloro che a vario titolo e a prescindere dalla posizione ricoperta, prestano attività lavorativa in favore della Fondazione, persegue l'obiettivo di:

- prevenire possibili illeciti all'interno delle dinamiche organizzative della Fondazione, ponendo al centro la legalità e integrità della propria attività;
- rendere edotti i funzionari dei comportanti lontani dai canoni dell'etica e dell'integrità, indicando le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- incentivare l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuendo allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Fondazione ed il rapporto di fiducia con i portatori di interesse.

L'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice, dovrà ispirare l'attività di tutti coloro che operano nella Fondazione, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Codice etico e di comportamento di Fondazione Cinema per Roma è oggetto di ampia diffusione, mediante trasmissione dello stesso a tutti i dipendenti e pubblicazione sulla rete interna.
La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e costituisce di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Fondazione ed è, in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento di accertamento, retto dai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo, nei relativi contratti, clausole che stabiliscono la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Fondazione riconosce, accetta e condivide. A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

2. Disposizioni del codice di comportamento

Art. 1 - Principi etici generali

1. La Fondazione e tutto il personale dipendente di essa, adotta come principio generale il rispetto delle leggi.
2. Il personale dipendente a qualsiasi titolo della Fondazione si impegna incondizionatamente a rispettare i principi etici declinati con il presente codice, svolgendo le proprie mansioni unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono state conferite
3. Il personale:

- conforma la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico o della Fondazione senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- rispetta i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare le pressioni politiche, sindacali o quelle dei superiori gerarchici ed astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita le situazioni e i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione;
- esercita i compiti assegnatigli orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia;
- nei rapporti con i beneficiari dell'attività istituzionale, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni;
- dimostra disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o Società private in controllo pubblico, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente;
- opera per la tutela dei beni della Fondazione, assumendo il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi;
- orienta il proprio comportamento ai principi della circolarità delle informazioni tra le funzioni interne alla Fondazione e dell'approccio integrato nello svolgimento della propria attività.

4. La Fondazione e tutto il personale dipendente o collaboratore esterno garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, uniformandosi alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196 del 2003 ss.mm.ii..

Art. 2 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità.

1. Il personale si impegna incondizionatamente e senza riserve:

- a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Fondazione, declinate nel PPCT e sviluppate anche nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- ad assicurare, nel rispetto delle determinazioni contenute nel presente PPCT, l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Fondazione secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- in ragione delle funzioni attribuite, assicura altresì che i dati da pubblicare siano il più possibile completi e tempestivamente aggiornati.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dal personale deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento il completo recupero e la totale rintracciabilità della pertinente documentazione.

Art. 3 - Libertà di associazione e organizzazione

1. I funzionari della Fondazione sono liberi di esercitare il diritto di associazione, previa comunicazione al responsabile dell'ufficio dell'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o sindacati.
2. La comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui gli ambiti di interesse delle fondazioni, associazioni o delle organizzazioni possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
3. Il personale non costringe altro personale a aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 4 – Doveri in materia di antiriciclaggio

1. La Fondazione esercita la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.
2. A tal fine i dipendenti ed i collaboratori procederanno alla verifica esaustiva che l'operatore economico non utilizzi denaro proveniente da operazioni illecite.

Sezione II: Doveri di imparzialità

Art. 5 – Imparzialità

1. La Fondazione esplicherà le proprie funzioni istituzionali in modo trasparente, adottando misure che permettano la visibilità delle attività esplicate e ponendosi in posizione di imparzialità e terzietà rispetto ai gruppi d'interesse o singoli individui.
2. La Fondazione garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con essa, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale.

Art. 6 - Conflitti di interesse

1. Il personale si astiene dal prendere decisioni o dal partecipare all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Per conflitto di interessi si intende la situazione in cui l'attività svolta dal personale appaia suscettibile di coinvolgere interessi propri del personale stesso, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave a rapporti inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero ancora di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
2. La denuncia del conflitto di interessi e la dichiarazione di astensione devono essere presentate in forma scritta e motivata al responsabile di funzione ovvero della struttura organizzativa presso cui il dipendente lavora ed al RPCT. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi personale di qualifica dirigenziale la denuncia deve essere presentata solamente al RPCT.
3. Sull'astensione decide con atto motivato il responsabile di funzione o della struttura organizzativa di appartenenza previo parere motivato del RPCT, ovvero per i responsabili/dirigenti/primi riporti il Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione, sulla base del contenuto della denuncia e delle dichiarazioni del personale, nonché sulla base dell'istruttoria svolta e delle informazioni acquisite.
4. Il personale che intende accettare un incarico ulteriore rispetto alle mansioni esercitate in favore della Fondazione è onerato di chiedere l'autorizzazione all'accettazione del lavoro *«extra istituzionale»* al RPCT, all'OdV e al C. di A..

Art. 7 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il personale si asterrà dal richiedere o sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità, impegnandosi a rinunciare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico

valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini istituzionali.
2. Prescindendo se la regalia costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, nemmeno se di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre anche solo potenzialmente benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio/funzione di appartenenza, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio/funzione ricoperto/a.
3. Le preclusioni suddette sono estere ai colleghi e collaboratori subordinati, direttamente o indirettamente, del funzionario che per interposta persona accettano il regalo, il compenso o qualsiasi altra utilità.
4. È precluso ai dipendenti accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio / funzione di appartenenza.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono immediatamente messi a disposizione della Fondazione, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere destinati, ove possibile, a fini istituzionali, ovvero per essere devoluti ad associazioni di volontariato.
6. I dipendenti/consulenti/collaboratori e i responsabili cui siano affidate funzioni di vigilanza e controllo non possono ricevere da soggetti privati alcun regalo o utilità, nemmeno di modico valore.
7. I responsabili e i titolari di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità preposti alle strutture organizzative in cui la Fondazione si articola, vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.
8. Le preclusioni previste dai commi precedenti hanno anche l'obiettivo di prevenire possibili fenomeni di corruzione o di inefficienza amministrativa nell'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione.

SEZIONE II – Principi di condotta nell'esercizio delle funzioni istituzionali

Art. 8 – Modalità di profusione delle attività dirigenziali

1. Coloro che all'interno della Fondazione rivestono funzioni dirigenziali:
- svolgono con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;
- prima di assumere le sue funzioni, comunica alla Fondazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio/funzione che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
- hanno cura che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi, favorisce la diffusione

della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Fondazione.

Art. 9 – Regole comportamentali nei rapporti con i privati e con le imprese

1. Nelle relazione private, anche *«extralavorative»* con pubblici ufficiali o impiegati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, il personale della Fondazione non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione.
2. Il dipendente si impegnerà a costruire con i colleghi, un rapporto improntato ai principi di correttezza, buona fede e piena collaborazione.
3. Nel caso di assegnazione ad altro incarico, assicura lo scambio delle informazioni e mette a disposizione le proprie conoscenze e competenze al fine di evitare ripercussioni negative sull'attività della Fondazione.
4. Inoltre il funzionario:

- attesta, anche attraverso il sistema di timbratura, la propria presenza in servizio salvo deroghe motivate e debitamente autorizzate dai responsabili delle strutture organizzative;
- utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonché dalle disposizioni adottate dalla Fondazione;
- custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non li utilizza a fini privati a tutela dell'efficienza e dell'economicità istituzionale;
- ove autorizzato, utilizza i servizi telematici, telefonici ed informatici di cui dispone per ragioni d'ufficio esclusivamente per fini prestabiliti, fatte salve situazioni personali di natura emergenziale;
- ove autorizzato, utilizza i mezzi di trasporto della Fondazione a sua disposizione unicamente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi istituzionali;
- assicura un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse energetiche dell'ufficio, anche con finalità di rispetto per l'ambiente e di contenimento dei costi;
- cura con diligenza la rilevazione dei carichi di lavoro secondo le disposizioni impartite dalla Fondazione attraverso le apposite metodologie per la misurazione della performance organizzativa ed assicura l'affidabilità e la correttezza dei dati rilevati.

5. Il funzionario, nell'esercizio delle competenze relative alle procedure ad evidenza pubblica, rispetta i principi generali in materia, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasparenza, correttezza, concorrenza, equità, impegnandosi a non rallentare il procedimento e ad individuare l'operatore economico che dia maggiore garanzie di affidabilità alla Fondazione.
6. Il personale si impegna:

- nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Fondazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, non ricorre a mediazione di terzi, non corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ovvero per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto;
- non conclude, per conto della Fondazione, contratti di appalto, fornitura, servizio o finanziamento con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nel caso in cui la Fondazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il personale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare, tanto all'adozione delle decisioni, quanto alle attività concernenti l'esecuzione del contratto;
- qualora concluda accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio / funzione di appartenenza;

- in entrambe le situazioni sopra descritte, informa altresì il RPCT, ove riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Fondazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio / funzione o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale ed il RPCT.

Art. 10 – Rapporti con i soggetti terzi

1. Il personale:
- opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, privilegiando le forme di comunicazione più moderne e rapide messe a disposizione dalla Fondazione e modalità tali da garantire il rispetto dei termini di procedimento;
- salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o denigratorie nei confronti della Fondazione o degli altri colleghi;
- osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili, in quanto tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della Fondazione.

Art. 11 – Relazioni esterne

1. I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli esponenti aziendali a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.
2. È precluso ai dipendenti rilasciare a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione o di informazioni riguardanti la Fondazione e dal cui rilascio possa derivare un danno per la Fondazione stessa.

Art. 12 – Rapporti con i finanziatori pubblici e privati

1. I rapporti con i finanziatori pubblici e privati sono retti dai principi di correttezza, buona fede, reciproco rispetto e trasparenza.
2. La Fondazione e tutto il suo personale, si impegna incondizionatamente a rispettare la riservatezza delle informazioni inerenti il finanziatore.

Art. 13 – Rapporti con l'ANAC

1. La Fondazione si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività, fornendo la massima collaborazione e trasparenza.

SEZIONE IV: Attuazione e diffusione del codice

Art. 14 – Attuazione del codice etico ed attività formative

1. Il RPCT e l'OdV hanno il compito di:
- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- monitorare l'efficacia delle disposizioni del codice e qualora venga accertata l'inidoneità o difficoltà applicativa di specifiche disposizioni, individuare misure sostitutive idonee allo scopo;
- curano la diffusione interna del codice secondo le modalità di cui al successivo art. 5;
- ricevono le segnalazioni di violazioni del Codice;
- predisporre annualmente una relazione relativa all'attività svolta da sottoporre al C. di A..

2. Le attività formative si svolgono secondo i criteri stabiliti e le modalità previste nel PPCT. La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato rappresenta

adempimento di un obbligo di servizio e la mancata partecipazione, in assenza di adeguata motivazione, costituisce violazione di rilievo disciplinare.

Art. 15 – Diffusione del codice etico

1. Il RPCT e l'OdV cura la diffusione e la conoscenza del Codice di Comportamento all'interno della Fondazione, attraverso la pubblicazione sul sito *«intranet»* e l'affissione di una copia nella bacheca.
2. Spetta al RPCT:
   - il monitoraggio sull'osservanza del codice etico;
   - rileva il numero e il tipo di violazioni delle regole del Codice accertate e sanzionate, nonché le aree nelle quali si concentra il più alto tasso di violazioni;
   - è tenuto a fornire pareri sull'attuazione del Codice in caso di incertezze sul tema, attraverso specifici canali di comunicazione dedicati (mail, fax, telefono) resi noti all'interno dell'organizzazione ed oggetto di comunicazione verso *«stakeholder»* esterni.
2. La Fondazione:
   - contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o all'atto del conferimento di incarichi comunque denominati, consegna e fa sottoscrivere copia del Codice di comportamento ai nuovi assunti, o ai soggetti cui gli incarichi vengono conferiti;
   - organizza specifiche attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano a tutto il personale di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un aggiornamento periodico e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice.

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal PPCT, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è, in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Fondazione.

SEZIONE D: *«whistleblowing»*

1. Premessa

Nella presente sezione del piano vengono declinate le prescrizioni procedimentali per la gestione delle segnalazioni di possibili illeciti e di fenomeni che potrebbero qualificarsi come di corruzione o di malagestione ex art. art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 nella formulazione derivante dall'intervento riformatore di cui alla Legge del 30 novembre 2017 n. 179.
La norma richiede, in particolare il rispetto:

- della tutela dell'anonimato;
- del divieto di discriminazione nei confronti del *«whistleblower»;*
- della previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del citato art. 54 bis in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

In considerazione della rilevanza che riveste l'istituto di che trattasi nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione, la procedura che verrà descritta nel prosieguo consiste in un aggiornamento di quanto adottato dalla Fondazione con il modello organizzativo, di gestione e di controllo nella sezione V, dedicata, appunto, al *«whistleblower»*, tenendo conto delle indicazioni formulate dall'ANAC con la delibera 9 giugno 2021 n. 469 inerente le*« Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)».*
Prima di descrivere nel dettaglio la procedura interna di segnalazione di possibili fenomeni di illiceità, giova sottolineare che sarebbe consigliabile che la Fondazione aderisca al progetto *«WhistleblowingPA»* promosso da *«Transparency International Italia»* e dal *«Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali»* ed attivi una una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in materia, anche ai fini della ricezione di segnalazioni più qualificate e della garanzia di standard di sicurezza più elevati sia in relazione all'identità del segnalante che al contenuto delle segnalazioni.
Tra gli strumenti digitalizzati maggiormente utilizzati e referenziati, v'è il sistema di *«EQS Integrity Line»*, basato su un meccanismo di segnalazione tecnologicamente avanzato, che permette di soddisfare tutti i requisiti di legge, preservare l'anonimato dei segnalanti e sviluppare all'interno della vostra organizzazione una cultura aziendale basata sulla *«compliance»*
Si potrebbe, eventualmente, valutare di costituire una piattaforma interna della segnalazione sulla base delle iniziative che verranno prese dal RTD.

2. La procedura di segnalazione interna

La procedura di segnalazione degli illeciti, nelle more della determinazione dell'organo di politico sull'adesione al sistema di gestione digitalizzato predetto o ad un altro analogo, definisce i seguenti aspetti:

1. il soggetto segnalante (cd. *«whistleblower»*);
2. il contenuto delle segnalazioni;
3. le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
4. il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria;
5. la gestione delle segnalazioni;
6. le responsabilità del *«whistleblower»*;
7. gli obblighi del destinatario delle segnalazioni;

8. la conservazione documentale.

Il soggetto segnalante è un dipendente pubblico o un funzionario ad esso equiparato ed individuato nelle summenzionate linee guida n. 469/2021 al § 1.2. cui espressamente si rinvia.
Chi propone la segnalazione deve essere testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo, oppure averne contezza tramite informazioni acquisite colleghi o collaboratori subordinati. La conoscenza della condotta illecita non deve essere il frutto di un'attività d'indagine personale, ma deve avvenire causalmente nel corso dell'esercizio delle proprie mansioni lavorative.
La segnalazione deve concernere condotte illecite, che comprendono sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell'amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite, ed è formulata nel precipuo interesse dell'integrità della Fondazione Cinema per Roma.
Le segnalazioni possono riguardare tra l'altro:

- comportamenti ascrivibili a condotte illecite rilevanti per le violazioni del Codice etico e di condotta;
- comportamenti ascrivibili a condotte illecite rilevanti per le violazioni del modello ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii.;
- comportamenti ascrivibili a condotte illecite rilevanti in ordine a fenomeni corruttivi;
- misure per la prevenzione della corruzione adottate.

La denuncia deve essere formulata in modo circostanziato e rispettare i seguenti criteri:

- descrizione dettagliata di tutti gli elementi di fatto precisi e concordanti:
- riguardare condotte commesse o tentate di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione delle funzioni svolte. È necessario, dunque, che le suddette condotte, pertanto, non devono riguardare questioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi;
- essere presentata in buona fede e non avere un intento meramente ritorsivo nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di una condotta illecita.

A tal fine la Fondazione ha aggiornato il modello di segnalazione di condotte illecite secondo lo schema predisposto dall'ANAC ed accluso alle linee guida sopra citate.

- **La trasmissione della segnalazione**

In attesa che venga eventualmente deliberato dal C. di A. della Fondazione l'utilizzo del sistema di gestione delle segnalazione predisposto da *«EQS Integrity Line»* o costituita la piattaforma interna dell'ente, la segnalazione possono essere effettuate – con garanzia di anonimato – con l'invio della modulistica all'uopo predisposta al seguente indirizzo mail:
Nel momento dell'invio della segnalazione il segnalante riceverà dal RPCT un numero di protocollo interno riferito esclusivamente alla procedura che verrà annotato in un apposito registro tenuto dall'tutore dell'anticorruzione.
Il numero di identificazione è necessario per monitorare l'avanzamento del procedimento di accertamento della segnalazione; interloquire con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
Il modulo di segnalazione viene custodito in un archivio informatico protetto ed accessibile solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
La segnalazione non produce effetti sulla responsabilità penale e disciplinare del *«whistleblower»* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 c.c..
Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di

utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

- **Il procedimento istruttorio**

La procedura di gestione delle segnalazioni è improntata ai seguenti principi generali:

- gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un *«iter»* procedurale definito sotto il profilo delle garanzie procedimentali e temporali;
- tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- salvaguardia del RPCT da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tracciabilità della procedura, con la possibilità per il segnalante di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della procedura.

Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione, garantendo l'anonimato del segnalante, informa della ricezione di tale segnalazione l'organismo di vigilanza.
In conformità alle linee guida ANAC sul tema, le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione delle fattispecie di cui all'art. 54-*bis* del d.l.gs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e non saranno trattate dal RPCT ma, in ogni caso, saranno trasmesse all'organismo di vigilanza per le opportune determinazioni
Nella fase istruttoria il RPCT - anche in collaborazione con l'OdV, nel caso di segnalazioni anonime - verifica la fondatezza di ciascuna segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza acquisita la segnalazione avvia, eventualmente con l'ausilio della Commissione di supporto, una prima sommaria istruttoria comunicandone l'avvio al segnalante. Se indispensabile, verranno chiede chiarimenti anche ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.
Successivamente alla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT, in caso di evidente e manifesta infondatezza archivia la segnalazione ovvero, ove la segnalazione risulti fondata, provvede, in relazione alla natura della stessa ed ai profili di illiceità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al C. di A per i provvedimenti di competenza per l'avvio dell'azione disciplinare;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e alla Corte dei conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC.

L'istruttoria è avviata tempestivamente e si conclude di norma entro 30 giorni dall'acquisizione della segnalazione, salvo siano necessarie motivate indagini che richiedano un differimento dei termini di conclusione del procedimento.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dipendente può inviare la propria segnalazione al Presidente e Direttore Generale della Fondazione, che effettueranno le loro valutazioni, eventualmente con l'ausilio di uno o più componenti della Commissione di supporto al citato Responsabile, e provvede, quindi, ad inoltrare la segnalazione, se ritenuta rilevante, all'ANAC o alla Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta manifestamente infondata viene, invece, archiviata.
Il RPCT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni, e si riserva il diritto di segnalare al C.d.A. l'adozione delle opportune azioni disciplinari contro chiunque attui o minacci di porre in essere:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ovvero nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La riservatezza della segnalazione è garantita in ogni caso in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati e, in particolare, secondo il dettato normativo contenuto nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali n. 2016/679, nel D. Lgs. n. 101/2018, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»*, nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. nelle parti ancora vigenti, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge

Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del c.p. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza l'espresso consenso del segnalante, che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.

Con delibera del 1° luglio 2020, n. 690 recante il *«Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001»* l'ANAC ha disciplinato i procedimenti :

- di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *«whistleblower»* il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.
- sanzionatori relativi rispettivamente all'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive; dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti e, infine, dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (secondo periodo del comma 6 della citata norma).

Si rinvia direttamente al regolamento per le modalità attuative dei procedimenti inerenti le fattispecie sopra elencate.

DOC.1

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Elenco dei reati 231/01

Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*(**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter,* 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie di reato richiamate dall' art. 24

- ***Malversazione a danno dello Stato*** *(art. 316 bis c.p.): Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.*

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta

concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso. Il delitto si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.

- ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*** *(art. 316 ter c.p.): Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.*

  La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri[1].

  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

- ***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico*** *(art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

[1] Comma inserito dalla Legge 3/2019.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549, 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (…).

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifizi o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Bene giuridico tutelato dalla norma è la protezione del patrimonio ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano:

- gli artifizi o i raggiri (per artifizio si intende una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri consistono in argomentazioni volte a far scambiare il falso con il vero);
- l'induzione in errore (occorre in particolare che in conseguenza dell'errore l'ingannato abbia posto in essere un atto che abbia determinato il danno);
- l'ingiusto profitto;
- il danno altrui;
- l'atto di disposizione patrimoniale della vittima (requisito implicito).

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*** *(art. 640 bis c.p.). La pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

L'interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa (artifici o raggiri), con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

Elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o altri enti pubblici.

Elemento soggettivo è, come nel reato di truffa, il dolo generico, per cui il soggetto agente deve essersi prefigurato l'inganno, il profitto e il danno, ma inoltre deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea

Elemento discretivo tra la malversazione (art. 316 bis cp) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis cp) consiste nel fatto che nel primo reato vi è un regolare ottenimento del finanziamento, nel secondo il privato ottiene il finanziamento ingannando l'amministrazione con artifici o raggiri.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316 ter cp è norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp).

Distinzione tra i due reati deve ravvisarsi nell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che connota la condotta di truffa.

- ***Frode informatica*** *(art. 640 ter c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, quello del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici.

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Le condotte fraudolente vengono inoltre specificate: alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi.

Ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*(**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**)*[2]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346 *bis* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

[2] Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e dalla legge 3/2019

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad a quattro anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25

- ***Concussione*** *(art. 317 c.p.). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.* [3]

[3] Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e successivamente anche dalla legge 69/2015.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo, con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.
E' reato plurioffensivo poiché bene giuridico tutelato è sia il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sia la tutela della libera determinazione dei singoli in relazione alla gestione del proprio patrimonio.
Soggetto attivo è , a seguito della modifica intervenuta, solo il pubblico ufficiale.
Soggetti passivi sono la Pubblica amministrazione ed il soggetto privato (concusso).
Viene quindi punito il fatto del soggetto qualificato (pubblico ufficiale) che, abusando della qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità.

Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie:

- Abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale
- Metus publicae potestatis è lo stato di paura o di timore che è ingenerato nel soggetto privato dalla situazione di preminenza di cui usufruisce il pubblico ufficiale; sotto il suo influsso si determina la volontà del soggetto passivo per la preoccupazione di un danno ingiusto
- Costrizione
- Denaro o altra utilità.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione*** *(art. 318 c.p.)*[4]*. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni*[5].

E' la c.d. corruzione impropria.

Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

[4] Articolo modificato dalla Legge 190/2012. Pena aumentata dalla Legge 69/2015

[5] Pena aumentata dalla Legge 3/2019

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato (art.321 cp).

Differenze rispetto alla fattispecie previgente:

a) Eliminazione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto

b) utilizzo alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale

c) non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato".

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

- ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*** *(art. 319 c.p.). Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.* [6]

[6] Articolo modificato dalla Legge 190/2012. Pena aumentata dalla Legge 69/2015

La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Soggetto attivo: pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto privato (corruttore)
Quel che caratterizza il reato di corruzione propria è l'incontro della volontà del soggetto qualificato con quella del privato cittadino e il raggiungimento di un accordo in cui il pubblico ufficiale compie un atto contrario ai propri doveri di ufficio in cambio di una dazione o promessa di denaro o altra utilità.
Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie:

- Atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia ogni concreta esplicazione dei poteri-doveri inerenti all'ufficio la cui contrarietà viene individuata riguardo a specifici doveri d'ufficio in relazione al buon funzionamento della P.A.
- Denaro o altra utilità

- **Circostanze aggravanti** *(art. 319-bis c.p.)*[7]

  La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- ***Corruzione in atti giudiziari*** *(art. 319 ter c.p.).*

  Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

[7] *Articolo modificato dall'*art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78*, conv., con modif., in* l. 30 luglio 2010, n. 122*, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.[8]

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità*** *(art. 319 quater c.p*[9]*)*
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tale fattispecie, è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012.

La condotta, che deriva da una rimodulazione del reato di concussione ex. art. 317 cp,, tuttavia vi si differenzia per:

- Soggetto attivo: sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio
- Condotta: induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità
- Punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (comma 2)

- ***Pene per il corruttore*** *(art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli*

[8] Articolo modificato dalla Legge 190/2012. Pena aumentata dalla Legge 69/2015

[9] Articolo inserito dalla Legge 190/2012

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

È' punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.) *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, , soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
  La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. [10]

Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli artt. 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 *bis* (membri delle Corti internazionali[11], o degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale.

[10] Articolo modificato dalla Legge 190/2012

[11] Articolo modificato dalla Legge 3/2019

- ***Traffico di influenze illecite*** *(art. 346 bis cp)*[12]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità

3.La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[13]

*(**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617- *quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635- *quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

[12] Articolo introdotto dalla Legge 3/2019

[13] Articolo inserito dall'art. 7 della Legge 48/2008

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis

- ***Documenti informatici*** *(art. 491-bis c.p.) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo*[14] *riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

[14] Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 476 c.p.)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 c.p.)
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 c.p.)
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.)
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 c.p.)
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.)
Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 c.p.)
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.)
Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 c.p.)
Falsità in scrittura privata (Art. 485 c.p.)
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486 c.p.)
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 c.p.)
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 c.p.)
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (Art. 491 c.p.)

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*** *(art. 615-ter c.p.) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

  1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

  2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

  3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione della stessa. Commette il reato in questione anche il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*** *(art. 615-quater c.p.) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque*

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*** *(art. 615-quinquies c.p.) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*** *(art. 617-quater c.p.) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

  1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

  2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

  3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*** *(art. 617-quinquies c.p.) "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*** *(art. 635-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [15] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*** *(art. 635-ter. c.p.).*

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

  Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [16] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

---

[15] Art.635 n.1. cp "con violenza alla persona o minaccia"

[16] Art.635 n.1. cp "con violenza alla persona o minaccia"

- **”Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [17] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*** *(art. 635-quinquies c.p.)*

  Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

  Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [18] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*** *(art. 640-quinquies c.p.) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

[17] Art.635 n.1. cp “con violenza alla persona o minaccia”

[18] Art.635 n.1. cp “con violenza alla persona o minaccia”

Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [19]

*(**Delitti di criminalità organizzata**)*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600[20] , 601[21], 601 bis[22] e 602[23], nonché all'articolo 12, comma 3-bis[24] , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1[25], della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma[26].

L'associazione per delinquere è la tradizionale fattispecie associativa.

Si tratta di reato contro l'ordine pubblico, che viene ad essere minacciato dalla mera esistenza di un'associazione stabile avente come scopo la commissione di più delitti, indipendentemente dalla circostanza che questi siamo commessi.

Gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo a fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza. Il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la

[20] Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) "

[21] Tratta di persone (art. 601 c.p.)

[22] Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp): introdotto dalla L. 236/2016

[23] Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

[24] Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[25] Richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21

[26] Comma introdotto dalla Legge 172/2012

consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione. Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Il delitto in questione, reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, indipendentemente dall'esistenza dell'organizzazione e della concreta commissione dei delitti programmati.

Infine, il richiamo dell'art. 24 *ter* alla fattispecie di cui al settimo commo dell'art. 416 c.p., deve riferirsi anche a questa nuova forma di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.) Pornografia virtuale (art. 600 *quater 1* c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies c.p.*), Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art.609-*bis c.p.),* Atti sessuali con minorenne (art. *609-quater c.p.),* Corruzione di minorenne *(*art. *609-quinquies c.p.),* Violenza sessuale di gruppo, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto *(*art. *609-octies c.p.),* ed infine il reato di Adescamento di minorenni *(*art. *609-undecies c.p.),* introdotto proprio dalla Legge 172/2012.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.) [27]

  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

  L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[27] Pene aumentate dalla legge 69/2015

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si tratta di una norma speciale rispetto all'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., che nei primi commi riproduce il modulo tipico del reato associativo, mentre nei commi successivi indica gli elementi specializzanti costituiti da:

- Avvalersi della forza intimidatrice: non è necessaria la creazione di atti di minaccia, in quanto la dipendenza psicologica di assoggettamento e di omertà del soggetto passivo nei confronti dell'associazione può derivare anche dal "prestigio criminale" di cui gode nel territorio il sodalizio criminoso;
- Provocare una condizione di assoggettamento e di omertà: questo è il c.d. metodo mafioso, che produce nelle vittime una sottomissione psicologica ed il rifiuto a collaborare con la giustizia.
- Maggiore ampiezza dello scopo perseguito: oltre alla volontà di fare parte dell'associazione ed il fine di commettere delitti, si aggiunge il proposito di "*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".*

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici[28].

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.)

  Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[28] Articolo modificato con la L. 21 maggio 2019, n. 43

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

L'elemento specializzante del reato in questione è rappresentato dal sequestro di una persona, tutti gli altri elementi costitutivi del delitto non possono essere che gli stessi, per natura e caratteri, di quelli propri del delitto di estorsione, tra i quali la violenza intesa come generica condizione non incidente su interessi specificamente tutelati e non superiore, in caso di violenza alla persona, alla semplice percossa. Per la configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è richiesto il dolo specifico che può consistere anche nel proposito dell'agente di conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 [29] *, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

[29] **Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) **"**Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- **Termini di durata massima delle indagini preliminari** (art. 407, comma 2, lett a) n.5 c.p.p.)

  Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

---

psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00.*(omissis)* Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [30] *(omissis)..*

Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [31]

(***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento***)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

[30] Art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 Armi e munizioni comuni da sparo

[31] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 350/2201 e modificato dall'art. 15 della Legge 99/2009

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** *(art. 453 c.p.)*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 euro a 3.098,00 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni .

La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato[32].

[32] Articolo modificato dal d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Il reato in questione ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria e quindi è essenzialmente un reato di pericolo. Il reato non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente la prova dell'esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario.

- ***Alterazione di monete*** *(art. 454 c.p.)*

  Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** *(art. 455 c.p.)*

  Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (*art. 457 c.p.)*

  Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** *(art. 459 c.p.)*

  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** *(art. 460 c.p.)*

  Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 euro 1.032.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** *(art. 461 c.p.) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se*

le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.[33]

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** *(art. 464 c.p.)*

  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (*Art. 473 c.p.)*

  Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

[33] Articolo modificato dal D.Lgs. 125/2016

L'art. 473 c.p è un delitto contro la fede pubblica.

Costituisce reato di pericolo, bastando al perfezionarsi del reato che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare il mero pericolo alla pubblica fede.

Con riferimento alle condotte punibili si ritiene che per contraffazione si intenda una riproduzione interamente sovrapponibile all'originale, capace di rivestire un grado di somiglianza pari alla pedissequa riproduzione.

L' alterazione invece ricorre quando la riproduzione è parziale ma tale da potersi confondere con marchio originale o segno distintivo.

Ad integrare il reato non sarà sufficiente una imitazione generica, una semplice impressione che evochi all'acquirente la presenza di caratteri similari al prodotto reale, ma occorrerà effettuare una vera e propria sovrapposizione tra il marchio asseritamente falso e quello che si ritiene vulnerato.

Per quanto attiene all' oggetto materiale:

- Marchio: è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce: è un indicatore di provenienza aziendale dell'oggetto contrassegnato.
- Segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali: si tratta di una locuzione dal carattere controverso in cui la dottrina fa rientrare tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi (ex. denominazioni d'origine, nomi commerciali…).
- Brevetto ossia l'attestato di riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede – a determinate condizioni e limiti – il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa
- Disegni e modelli, i quali devono essere intesi nell'art. 473 cp attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge".

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** *(art.474 c.p) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p., l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato

Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[34]

*(**Delitti contro l'industria e il commercio**)*

[34] Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, della Legge 99/2009

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
  Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a €1.032.

L'elemento essenziale per l'esistenza di tale delitto è l'uso di "mezzi fraudolenti" tesi ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; occorre perciò un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)
  Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in questione mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività

commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. L'ipotesi criminosa costituisce reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)
  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.
  Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Ai fini della configurabilità di tale delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
  Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.
  Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

Si tratta di un reato con natura plurioffensiva il quale può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita (*aliud pro alio*), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.) *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.*

Si tratta di un reato che copre l'area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 c.p., frode in commercio. Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)

  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

  Va esclusa la natura di reato di pericolo in quanto il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali. La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (articolo 517-ter c.p.)

  Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)

  Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [35]

*(**Reati societari**)*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

[35] Articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lvo 61/2002

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 23. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter

- ***False comunicazioni sociali*** *(art. 2621 c.c.)* [36]

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621 bis c.c)[37]

  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate** *(Art. 2622 cc)*[38]

  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato

[36] Articolo modificato dalla Legge 69/2015

[37] Articolo introdotto dalla Legge 69/2015

[38] Articolo modificato dalla Legge 69/2015

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni".

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione*** *(art. 2624 c.c.)*[39]

[39] Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

- **Impedito controllo** *(art. 2625 c.c.)*[40]

  Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

  La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** *(art. 2626 c.c.)*

  Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** *(art. 2627 c.c.)*

  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** *(art. 2628 c.c.)*

  Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

  La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle

[40] Articolo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** *(art. 2629 c.c.)*

  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** *(art. 2629-bis c.c.) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma [41], è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

- ***Formazione fittizia del capitale*** *(art. 2632 c.c.)*

  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni

[41] Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori), primo comma: "*L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile*".

in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** *(art. 2633 c.c.)*

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** [42]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui aI precedente periodo Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni[43].

[42] Articolo introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dal D.Lgs. 38/2017

[43] Il comma che prevedeva la procedibilità a querela è stato eliminato dalla Legge 3/2019

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il reato previsto dall'art. 2635 c.c. è stato inserito nella lettera s bis del primo comma dell'art. 25 ter, che fa riferimento solo al terzo comma.

Pertanto, la responsabilità è limitata all'ente del quale è soggetto apicale o dipendente il soggetto corruttore

- **Istigazione alla corruzione tra privati** *(art. 2635 bis cc)* [44]

  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata[45].

[44] Articolo introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dal D.Lgs. 38/2017

[45] Il comma che prevedeva la procedibilità a querela è stato eliminato dalla Legge 3/2019

- **Illecita influenza sull'Assemblea** *(art. 2636 c.c.)*

  Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- ***Aggiotaggio*** *(art. 2637 c.c.)*

  Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Bene giuridico tutelato è l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato.
E' reato comune in quanto soggetto attivo può essere chiunque; qualora sia commesso da amministratori, direttori generali etc. tale qualifica soggettiva potrebbe configurare l'aggravante comune dell'abuso di relazioni d'ufficio (ex. 61 n.11 cp).
La condotta di natura commissiva può essere realizzata mediante due modalità: diffusione di notizie false o operazioni simulate o altri artifici idonei a mettere in pericolo il bene giuridico protetto (ossia qualunque atto o comportamento fraudolento volto a cagionare una "sensibile alterazione" del prezzo degli strumenti finanziari ovvero a menomare la fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche.)
Elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà del soggetto agente di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o artificiose.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza*** *(art. 2638 c.c.)*

  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a

quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [46]

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[46] Articolo inserito dall'art.3 della legge 7/2003

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quater

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** *(art. 270-bis c.p.)*

  Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

  Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

  Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- **Assistenza agli associati** *(art. 270-ter c.p.)*

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

  La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** *(art. 270-quater c.p.)*

  Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro

uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** *(art. 270-quinquies c.p.)*

  Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (Art. 270-quinquies.1) [47]

  Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

  Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** (Art. 270-quinquies.2) [48]

  Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»

[47] Articolo introdotto dalla L. 153/2016

[48] Articolo introdotto dalla L. 153/2016

- **Atti di terrorismo nucleare** (Art. 280-ter) [49]

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

- **Condotte con finalità di terrorismo** *(art. 270-sexies c.p.)*

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** *(art. 280 c.p.)*

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non

[49] Articolo introdotto dalla L. 153/2016

inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** *(art. 280-bis c.p.)*

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

  Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

  Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** *(art. 289-bis c.p.) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

  Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo** *(art. 302 c.p.)*

  Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

  Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica** *(art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)*

  "Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato (omissis)

- **Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999**. (Art.2)

Art. 25-quater. 1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [50]

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater. 1

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.)

  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è

[50] Articolo inserito dall'art. 8 della Legge 7/2006

di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso da genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio dalla potestà genitoriale 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinete alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia***.**

Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [51]

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

[51] Articolo inserito dall'art. 5 della Legge 228/2003 e ,modificato dalla L. 172/2012

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*** *(art. 600 c.p.)*

  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona [52] .

- ***Prostituzione minorile*** *(art. 600-bis c.p.)* [53]

  E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[52] Articolo così modificato dal D.Lgs. 24/2014

[53] Articolo sostituito dalla Legge 172/2012

Il nuovo testo del delitto di prostituzione minorile, oltre ad aver innalzato la cornice edittale rispetto la versione previgente, ha previsto, al primo comma, due distinte fattispecie, aventi ad oggetto, la prima, la condotta di reclutamento o induzione alla prostituzione del minore di anni 18, la seconda, di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione del minore di anni 18 ovvero della realizzazione di profitto dalle predette condotte.
Con riferimento al secondo comma, è stata mantenuta la fattispecie di atti sessuali a pagamento con minore di età compresa tra 14 e 18 anni, prevedendo tuttavia un aumento della pena; le novità consistono nel fatto che, con la nuova formulazione, il compenso della prostituzione può essere anche solo promesso e l'utilità può anche non essere meramente di natura economica.
Sono stati inoltre eliminati il terzo ed il quarto comma che prevedevano una circostanza aggravante ed una circostanza attenuante.

- **Pornografia minorile** *(art. 600-ter c.p.)* [54]

  E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

[54] Articolo modificato dalla Legge 172/2012

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità."

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000"

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

A seguito della riformulazione dell'art. 600 *ter c.p.* le novità consistono, al primo comma, nell'inserimento dello "spettacolo pornografico" in aggiunta alla già prevista "esibizione" e nel secondo comma, all'introduzione delle condotte di reclutamento o induzione dei minori di 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero a trarre altrimenti profitto dagli spettacoli pornografici in cui il minore è coinvolto.

Sono stati inoltre inseriti, il sesto comma, che prevede una sanzione per chiunque assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori ed il settimo comma, che invece introduce, per la prima volta, la nozione di pornografia minorile

- ***Detenzione di materiale pornografico*** *(art. 600-quater c.p.)*

  Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale*** *(art. 600-quater 1 c.p.)*

  Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

  Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*** *(art. 600-quinquies c.p.)*

  Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- **Tratta di persone** *(art. 601 c.p.)*

  È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età [55].

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un

terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto

previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni[56].

- ***Acquisto e alienazione di schiavi*** *(art. 602 c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 bis cp) [57]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

---

[55] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 24/2014

[56] Commi aggiunti dal D.Lgs. 21/2018

[57] Reato introdotto dalla L. 199/2016

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro..

- **Adescamento di minorenni** *(art. 609 undecies cp)* [58]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[58] Articolo introdotto dal D.Lgs 39/2014.

Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [59]

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies

- ***Abuso di informazioni privilegiate*** *(art. 184 TUF)*

  1. *È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
  a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

[59] Articolo introdotto dall'art. 9, comma 3 della Legge 62/2005 e da ultimo modificato dal D.lgs 107/2018

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2- bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentare di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

- ***Manipolazione del mercato*** *(art. 185 TUF)*

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di

emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [60]

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a

[60] Articolo introdotto dalla Legge 123/2007 e modificato dall'art. 300 del D.Lvo 81/2008

1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies

- ***Omicidio colposo*** (*art. 589 c.p.)*

  Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- ***Lesioni personali colpose*** (*art. 590 c.p.)*

  Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro

123 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

- **Ai sensi dell'art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)** *la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

  2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

  La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

  2. la perdita di un senso;

  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [61]

(Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies

- **Ricettazione** *(art. 648 c.p.)* F*uori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7 bis.La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo*

[61] Articolo introdotto dall'art. 63, comma 3 della Legge 231/2007

articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Scopo della norma è impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto per trarne vantaggio.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato; il bene deve quindi provenire da delitto, nel senso che il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e naturalmente la vittima del delitto precedente. Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto:

- per acquisto si intende l'effetto di una attività negoziale, a titolo gratuito o oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene,
- il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporaneamente
- per occultamento deve intendersi il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza (dolo) della provenienza delittuosa del bene da un delitto, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita del denaro o dei beni, e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa.

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

- **Riciclaggio** *(art. 648-bis c.p.)*

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo, possano con la loro attività trarre un vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare le attività di indagine

L'art. 648 bis prevede quindi una fattispecie plurioffensiva in quanto è posta a tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico

Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale però il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo.

Soggetto attivo è chiunque non abbia concorso nel reato presupposto

- Per sostituzione si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro di provenienza illecita con valori diversi.
- Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro mediante il compimento di atti negoziali.
- Le operazioni, idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte delle autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori dei proventi del reato.

Elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sostituire, trasferire le utilità o ostacolare l'accertamento della provenienza

Caratteristiche comuni di ogni processo di riciclaggio è l'attento controllo che viene mantenuto dal proprietario effettivo delle somme sul denaro e la commissione che viene pagata dall'effettivo proprietario a chi ricicla.

Tali reati sono spesso caratterizzati dal ricorso a strutture o intermediari finanziari collocati in paesi con scarsa trasparenza finanziaria o situati in paradisi fiscali dove non sono previste segnalazioni antiriciclaggio da parte degli intermediari

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** *(art. 648-ter c.p.)* "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro .*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Si tratta di un articolo in rapporto di specialità con l'art. 648 c.p. in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie.

- **Autoriciclaggio** *(art. 648-ter.1cp)* [62]

  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti

[62] Articolo introdotto dalla Legge 186/2014

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-*octies* 1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Individua le sanzioni pecuniarie che si applicano all'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il secondo comma della novella prevede poi ulteriormente che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Le fattispecie di reato previste dalla norma:

493- ter Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero

quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti":

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[63]

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art. 171, primo comma lett. a bis e terzo comma 1, Legge n. 633/1941)
  Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
  a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,

[63] Articolo introdotto dall'art. 15, comma 7, lett.c della Legge 99/2009.

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato .
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 ad € 5.164

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

  "1.*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2.Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582, a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*"

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art.171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

  "1. *E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la*

vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h (rectius g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2.E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,

importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3.La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

  "La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

  "1.*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,*

installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2.La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (art. 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"*Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*"

Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [64]

*(**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**)*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-decies

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** *(art.377-bis c.p.)*

  "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[65]

(Reati Ambientali)

[64] Articolo introdotto dalla Legge n. 116 del 3 agosto 2009. Si noti che la legge fa ricorso ad una numerazione già utilizzata con riferimento ai "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (L. 99/2009).

[65] Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 68/2015.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;[66]

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

[66] A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, (ora abrogato) si intende riferito al nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies

- **Inquinamento ambientale** *(art. 452-bis)*

  E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale** *(art. 452-quater)*

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (**art. **452-quinquies**)

  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi".

  Se dalla commissione di tali fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. **452-sexies**)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Circostanze aggravanti** *(art. 452-octies)*

  Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies)** [67]

  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[67] A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, (ora abrogato) si intende riferito al nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale, (così come l'abrogato art. 260 TUA) punisce la forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzata in forma continuativa ed organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

E' delitto (e non una contravvenzione).

La condotta consiste nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o nella gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Sono necessarie una pluralità di operazioni abusive di gestione:

a) La pluralità può concernere una sola tipologia di operazioni (ex più trasporti) ovvero distinte operazioni (trasporto e smaltimento).

b) Il quantitativo di rifiuti deve essere "ingente": tale requisito và rapportato alla somma delle singole operazioni effettuate.

c) l'abusività attiene alla sottesa disciplina amministrativa di riferimento.

Il comma 2 prevede una circostanza aggravante qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

Elemento soggettivo è il dolo, in particolare dolo specifico.

- **Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)** [68]

  "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie"

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero:

a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1)

b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2)

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- **Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**)[69]

[68] Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- **Art. 137 D.Lgs 152/2006 (*Scarico di acque reflue industriali)***

"(1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro).

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma

[69] Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente"

L'art. 137 del TUA è norma a tutela dell'inquinamento idrico.

Lo scarico penalmente rilevante è solo quello relativo ad acque reflue industriali "ovvero scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento" (art. 74 TUA).

Poiché la disciplina penale riguarda la natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio.

L'art. 137 contiene 14 fattispecie penali; quelle rilevanti ai fini 231 sono 4 ossia quelle previste nei commi 2 e 3, 5, 11, 13.

- Scarico senza autorizzazione:

Il comma 2 sanziona lo scarico di acque reflue industriali senza valida autorizzazione che riguardino sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi delle sostanze indicate nella tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 parte terza al TUA).

Il comma 3 puniche chi, munito di valida autorizzazione, al di fuori dell'ipotesi del comma 5 (superamento dei limiti valore), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

- Scarico in violazione dei limiti tabellari

Il comma 5, prima parte, punisce scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o suolo oltre i limiti fissate nelle tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente.

Il comma 5, seconda parte, prevede una sanzione più severa qualora "siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5".

- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti dell'autorità competenti o di divieti posti dall'altre disposizioni statali o regionali.

Il comma 11 sanziona la violazione di divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (attraverso al rinvio ai divieti contenuti negli artt. 103 e 104 TUA).

- Scarico delle acque nel mare da parte di navi o aeromobili

Il comma 13 sanziona lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanza o materiali per i quali sia imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Lo scarico è vietato "salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che vengono tutelati due interessi, il bene ambientale e quello strumentale della Pubblica Amministrazione. Ne deriva che lo scarico senza previa autorizzazione viene punito anche quando innocuo. Al contrario, però, l'autorizzazione non scrimina lo scarico non innocuo.

- **Art. 256 D.Lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)** [70]

[70] Per RIFIUTO si intende "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*" (art. 183, comma 1, lett. a TUA).
Il d.lgs. 152/2006 contiene nell'allegato D della IV parte, un lungo elenco di rifiuti (c.d. CER), contrassegnati da un codice a 6 cifre e ove qualificati come pericolosi da un apposito asterisco
L'art. 183 lett. b contiene la definizione di RIFIUTO PERICOLOSO, ossia un "rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I parte IV", che contiene un elenco rigido e chiuso.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'art. 256, comma 1, lett. a TUA punisce l'attività di gestione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

L'art. 256, comma 1, lett. b TUA prevede una circostanza aggravante alla condotta del comma 1 qualora si tratti di "rifiuti pericolosi".

La condotta riguarda la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione (le cui definizioni sono contenute nell'art. 183 del TUA):

- "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 183, lett. o, TUA)
- trasporto, non è definita dal legislatore, si intende la movimentazione attraverso qualsiasi mezzo del rifiuto da un luogo ad un altro
- "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. (art. 183, lett. t, TUA)
- "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia
- "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 183, lett. i, TUA)
- "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, lett. l, TUA).

L'art. 256, comma 3, TUA punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

È prevista una aggravante nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (art. 256, comma 3, seconda parte, TUA) .

La definizione di DISCARICA si rinviene nel d.lgs 36/2003 secondo cui consiste in "ogni area adibita a smaltimento dei rifiuti o mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del

produttore degli stessi, nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di 1 anno".
Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti privati.

Sono previste due modalità di condotta, la realizzazione (allestimento dell'area utilizzata come sito di discarica) e la gestione della discarica.
Deve notarsi che l'art. 256 comma 4, viene richiamato dall'art. 2 comma 6 del d.lgs. 121/2011 laddove prevede che "le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Viene quindi prevista una circostanza attenuante, che comporta la riduzione delle pene previste dall'art. 256 commi 1,3,5,6 nei casi in cui tali violazioni siano commesse "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" [71].
L'art. 256, comma 5, TUA punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
L'art. 256, comma 6, TUA punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **Art. 257 D.Lgs 152/2006 (Omessa Bonifica)**

  1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

  2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento

[71] La ratio dell'attenuante si ravvisa nel fatto che l'attività di gestione dei rifiuti è stata comunque sottoposta al potenziale controllo della Pubblica Amministrazione, anche quando non siano state rispettate le prescrizioni o non siano stati rispettati i requisiti e le condizioni richieste per le iscrizioni o le comunicazioni .
A titolo esemplificativo, ne deriva che si applicherà l'art. 256 comma 1 TUA (gestione abusiva dei rifiuti) laddove l'autorizzazione sia violata in modo significativo rispetto all'interesse ambientale protetto; si applicherà invece l'art. 256 comma 4 qualora la violazione tocchi aspetti dell'esercizio dell'attività.

euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 257, comma 1, prima parte, TUA, punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo (ex art. 242 TUA); (omessa bonifica)
Oggetto della tutela non è l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica dei siti contaminati, che deve essere eseguita secondo regole precise.
L'avvenuta bonifica esclude la punibilità non solo con riferimento al "superamento delle concentrazioni soglia di rischio" ma anche del reato fonte di inquinamento (ex. discarica abusiva).
Il reato si consuma con l'omessa bonifica nei tempi e nei modi stabiliti nel relativo progetto. Al contrario, la realizzazione tempestiva della bonifica escluderà la punibilità di tutti i soggetti responsabili della contaminazione.
L'art. 257, comma 1, seconda parte, TUA, sanziona chi, sia autore dell'inquinamento sia essendo a conoscenza di un inquinamento preesistente omette di darne comunicazione alla autorità competenti (omessa comunicazione di evento potenzialmente contaminante).
L'art. 257, comma 2, TUA prevede una circostanza aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da "sostanze pericolose".

- **Art 258, comma 4, D.Lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

  Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Art. 259 , comma 1, DLgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)**

  "*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".*

L'art. 259 TUA sanziona il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti, ai fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle norme comunitarie.
La norma fa riferimento al regolamento comunitario 1° febbraio 1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013.
Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la determinazione del contenuto del precetto a norme diverse da quelle incriminatrice.
Ai sensi del nuovo regolamento comunitario, che ha modificato solo l'art. 194 TUA, ma non la relativa fattispecie penale, si deve intendere per "spedizione illegale" (formula equivalente a traffico illegale) qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata:

- senza previa notifica
- senza autorizzazione dell'autorità competente
- con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni (etc.)
- in modo non specificato nella notifica
- in modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale
- In contrasto con il regolamento comunitario

- ***Art. 260-bis, commi 6,7,8, D.Lgs 152/2006 (SISTRI - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)***

  "(…) 6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

  7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

  8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Tale disposizione, inserita nel TUA dal d.lgs. 205/2010, contiene, ai commi 6,7 e 8 le sanzioni penali concernenti il corretto funzionamento del Sistema di Tracciamento digitale dei Rifiuti.

La norma è posta a tutela della corretta ed esaustiva tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari concernenti i rifiuti trasportati, nonché per coloro che sono iscritti al sistema SISTRI l'adempimento delle relative disposizioni di legge.

Il comma 6 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7 secondo periodo punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di "rifiuti pericolosi" con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Viene punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7 terzo periodo).

Il comma 8, primo periodo punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Il comma 8, secondo periodo estende la punibilità anche al trasportatore che accompagna il trasporto di "rifiuti pericolosi" con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- **Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006, (Superamento dei valori limite della qualità dell'aria)**

(2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L'art. 279 TUA è norma a tutela della salute pubblica ed è inserita nelle disposizione del TUA relative all'inquinamento atmosferico.
In particolare il comma 5 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, qualora "il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".
La definizione normativa di qualità dell'aria si trova nell'art. 2 lett. h, d.lgs. 216/2010 che definisce il "valore limite" come il livello fissato in base a conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato.

- **Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)**

Fattispecie di reato relative al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e della detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

- **Art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

  Art 3. Divieto di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

- **Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni),**

  Art.8 Inquinamento doloso

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 [72] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

  2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[72] L'art. 4 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202 prevede, che alle navi, salvo deroghe, sia vietato versare in mare le sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol, nonché causare lo sversamento di dette sostanze.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9 Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

L'art. 8, primo comma, D.Lgs. 202/2007 (inquinamento doloso) punisce il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

L'art. 8, 2 comma prevede una circostanza aggravante qualora la violazione di cui al comma 1 causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

L'art. 9, primo comma, (inquinamento colposo) dello stesso decreto prevede altresì la punizione degli stessi soggetti, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

L'art. 9, 2 comma prevede una circostanza aggravante qualora la violazione di cui al comma 1 causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [73]

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*)*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

[73] Articolo introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare*",.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-duodecies

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione)

  "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
  a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Ai sensi dell'art. 22 comma 12: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

- **Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

  (…)
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti .

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata .

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto .

(…)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(…)

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia[74]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3**.**

Il riferimento all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018 si intende riferito al nuovo art. 604 bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)

La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-terdecies

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** *(art. 604 bis cp)*

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

[74] Art. introdotto dal DDL Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Articolo 25 quaterdecies- "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"[75]

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

[75] Introdotto dalla Legge 39/2019 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-quaterdecies

- **Legge del 13/12/1989 N. 401 - Art. 1 Frode in competizioni sportive.**

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 .

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

- **Legge del 13/12/1989 N. 401 - Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**.

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni

mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero .

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al

presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie di reato **richiamate dall'art. 25-*quindecies***

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni .

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo

Reati Transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- *" Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", all'art.3 stabilisce che: "*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a. *sia commesso in più di uno Stato;*
b. *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
c. *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato;*
d. *un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
e. *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Articolo 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[1], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[2], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[3], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** *(art. 416 bis c.p.*)
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** *(art. 377-bis c.p.)*

- **Favoreggiamento personale** *(art. 378 c.p.)*

  "*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni .*

  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

L'articolo 378 c.p. prevede un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sé idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto. Ad integrare il reato in questione vale anche una condotta meramente omissiva, quale quella concretantesi nel silenzio, nella reticenza o nel rifiuto di fornire notizie alla polizia giudiziaria per ricostruire il fatto. Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento occorre sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui il reato rimane escluso qualora l'agente avesse avuto di mira il conseguimento di interessi propri.

- ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*** *(art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis*[76]*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata*

[76] Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri): "*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a Euro 516".

quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

- ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*** *(art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*** *(art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)*

  (*omissis*) "*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

  a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

  b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

  c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

  d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

  e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

  3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Mappatura dei rischi

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Rapporti istituzionali									2	1	1	1	2	2,5	ALTO	ALTO
Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Finanziamenti pubblici/agevolazioni									1	1	1	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE
Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Ottenimento di autorizzazioni, concessioni, certificati o provvedimenti simili									1	1	1	1	2	2,5	ALTO	ALTO
Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Gestione adempimenti, comunicazioni, relazioni con Organismi di Vigilanza e Controllo									1	1	1	1	1	1.5	ALTO	MEDIO
Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Gestione verifiche ispettive									1	1	1	1	1	1.5	ALTO	MEDIO

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Gestione Eventi - Attività promozionali, partnership e sponsorizzazioni			■		■				2	1	1	1	3	2,5	ALTO	ACCETTABILE
Gestione Eventi - Accreditamenti e inviti			■		■				3	1	1	1	3	3,5	ALTO	ALTO
Gestione Eventi - Biglietteria	■		■		■				3	1	1	1	3	3,5	ALTO	ALTO
Gestione Eventi - Gestione ospitalità			■		■				3	1	1	1	3	,35	ALTO	ALTO
Gestione Eventi - Selezione e premiazione di prodotti cinematografici e artistici			■		■				2	1	1	1	3	31	ALTO	ALTO

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Gestione Eventi - Realizzazione evento									1	1	1	1	3	1,5	ACCETTABILE	ACCETTABILE
Tesoreria - Gestione conti correnti									1	1	1	1	1	1	ACCETTABILE	ACCETTABILE
Tesoreria - Gestione della cassa contante									1	1	1	1	3	2	ALTO	ALTO
Tesoreria -Pagamenti									2	1	1	1	3	2,5	MEDIO	ACCETTABILE
Tesoreria - Fatturazione attiva, Incassi e Gestione crediti									1	1	1	1	1	1	ACCETTABILE	ACCETTABILE

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Risorse Umane - Assunzione e gestione del personale			■		■				2	1	1	2	3	2,5	ALTO	ACCETTABILE
Risorse Umane - Incarichi di collaborazione e consulenza a persone fisiche			■		■				1	1	1	2	3	2	ALTO	MEDIO
Risorse Umane - Sviluppo e incentivazione delle risorse			■		■				2	1	1	2	1	1,5	ACCETTABILE	ACCETTABILE
Risorse Umane - Gestione presenze e trasferte	■		■						2	1	1	2	1	1,5	ACCETTABILE	ACCETTABILE
Risorse Umane - Gestione informazioni riservate						■			2	1	1	1	1	1	BASSO	BASSO

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Ciclo passivo - Gestione fabbisogno e acquisti e Gestione Gare	■		■		■		■		1	1	1	1	3	3	ALTO	ALTO
Gestione Asset - Gestione Asset	■		■					■	2	1	1	1	1	1,5	MEDIO	MEDIO
Comunicazione - Sponsorizzazioni			■						4	1	1	1	3	3	ALTO	ALTO
Comunicazione - Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza	■		■						4	1	1	1	3	3	ALTO	ALTO

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012

Processi sensibili / strumentali	Rif. Reato L.190								Fattori abilitanti						RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO RESIDUO
	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.)	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di controllo e prevenzione	Livello influenza esterno	Livello significatività		
Gestione contenziosi - Contenziosi giudiziali e stragiudiziali									2	1	2	2	1	1,5	MEDIO	ACCETTABILE
Gestione contenziosi - Rapporti con Soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari									2	1	2	2	1	1,5	ACCETTABILE	BASSO

PIANO DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012 – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

All'esito dell'attività di analisi dei rischi, la Fondazione ha definito un Piano di Azione la cui priorità di trattamento è stata definita in base a:

- livello dei rischi,
- obbligatorietà delle misure da attuare,
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

RISCHIO RESIDUO	Azione	Tempistica
Basso	• Formazione	Da valutare in relazione al PPCT
Accettabile	• Formazione	Da valutare in relazione al PPCT
Medio	• Formazione • Incontri periodi con i referenti – giornate a tema e confronto sull'applicazione misure gestionali • Definizione indicatori di anomalia • Pianificazione verifiche ispettive	1 anno
Alto	• Formazione • Incontri periodi con i referenti – giornate a tema e confronto sull'applicazione misure gestionali • Definizione indicatori di anomalia • Pianificazione verifiche ispettive	Tempestiva

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012 – SCHEDA DI SINTESI RISCHIO RESIDUO BASSO E ACCETTABILE

RISCHIO RESIDUO	
Basso	*Accettabile*
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione
	Finanziamenti pubblici/agevolazioni
	Gestione eventi
	Attività promozionali, partnership e sponsorizzazioni
	Realizzazione evento
	Tesoreria
	Gestione conti correnti
	Pagamenti
	Fatturazione attiva, Incassi e Gestione crediti
Risorse Umane	**Risorse Umane**
Gestione informazioni riservate	Assunzione e gestione del personale
	Gestione presenze e trasferte
	Comunicazione
	Sponsorizzazioni
	Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza
Gestione dei contenziosi	**Gestione dei contenziosi**
Rapporti con Soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Contenziosi giudiziali e stragiudiziali

MAPPATURA DEI RISCHI EX LEGGE N.190/2012 – SCHEDA DI SINTESI RISCHIO RESIDUO MEDIO E ALTO

RISCHIO RESIDUO	
Medio	*Alto*
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	**Rapporti con la Pubblica Amministrazione**
Gestione adempimenti, comunicazioni, relazioni con Organismi di Vigilanza e Controllo	Rapporti istituzionali
Gestione verifiche ispettive	Ottenimento di autorizzazioni,abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili
	Gestione eventi
	Accreditamenti e inviti
	Biglietteria
	Gestione ospitalità
	Selezione e premiazione di prodotti cinematografici e artistici
	Tesoreria
	Gestione della cassa contante
Risorse Umane	
Incarichi di collaborazione e consulenza a persone fisiche	
Sviluppo e incentivazione delle risorse	
	Ciclo passivo
	Gestione fabbisogno e acquisti e Gestione Gare
Gestione Asset	
Gestione Asset	

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Rapporti istituzionali	Presidente Direttore Generale Sviluppo Iniziative di Promozione Area Fundraising Funzioni titolate ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Cura delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'immagine aziendale comunicati stampa; richiesta informazioni; supporto alle relazioni istituzionali Organizzazione e gestione mediatica degli eventi eventi; gestione mediatica dell'evento	diffusione informazioni non veritiere; uso improprio di informazioni riservate o strategiche per la Fondazione influenze da parte di stakeholder Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità Omessa definizione di specifiche politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione Incontri individuali, mancata tracciabilità dell'esito degli incontri	Le disposizioni del modello organizzativo, codice etico nonché l'nivoca identificazione dei soggetti titolati ad intrattenere rapporti rappresentano presidi efficienti a mitigare il rischio Si suggerisce di definire un processo che preveda la presenza, ove possibile, di due rappresentanti di Fondazione Cinema per Roma durante la conduzione di incontri formali con Soggetti Pubblici e conseguente attività di tracciabilità di detti incontri e reporting verso l'Organo Amministrativo e/o l'OdV Inoltre è suggerito di adottare un registro degli incontri in cui vengano annotati i partecipanti, l'orario di inizio e chiusura della riunione, se è stato redatto un verbale e la sintesi di quanto discusso	Annuale

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Finanziamenti pubblici/agevolazioni	Presidente Direttore Generale Sviluppo Iniziative di Promozione Amministrazione	Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.) Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Contrattazione dei finanziamenti pubblici da parte dei soci fondatori Indicazione di budget eccessivi in sede di approvazione del bilancio preventivo	Produzione di falsa documentazione, attestante fatti non veritieri, al fine di far risultare il possesso di requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare di contributi richiesti Impiego in modo improprio, in violazione della finalità pubblica sottesa, del finanziamento / agevolazione ottenuti da enti pubblici Alterata rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere finanziamenti e agevolazioni	Predisposizione: a) protocollo che regolamenti le modalità per l'identificazione e la richiesta di un finanziamento pubblico di interesse per Fondazione Cinema per Roma; b) iter di verifica ed approvazione della documentazione prodotta per la formulazione delle richieste di finanziamento; c) Regolamento interno che definisca il ruolo del funzionario che dovrà gestire il finanziamento, predisponendo disposizioni di monitoraggio prevedendo il coinvolgimento dei soggetti titolati della Fondazione	Annuale
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Ottenimento di autorizzazioni, concessioni, certificati o provvedimenti simili	Presidente Direttore Generale Sviluppo Iniziative di Promozione Produzione Allestimenti Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Esercizio funzioni tipiche per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di qualsiasi tipologia	Promessa di beni / utilità al fine di ottenere autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili non dovuti Omessa definizione di specifiche politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione	I presidi adottati dalla Fondazione sono idonei a mitigare il rischio.	Annuale

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Gestione adempimenti, comunicazioni, relazioni con Organismi di Vigilanza e Controllo	Presidente Direttore Generale Responsabili delle funzioni oggetto di richiesta informazioni	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Redazione, gestione monitoraggio e implementazione del Modello 231/2001 e s.m.i.; Redazione, adozione, verifica ed applicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Analisi, mappatura e monitoraggio dei processi interni	mancata o parziale redazione o aggiornamento del Modello; inidoneità/malfunzionamento del Modello, Inadeguata/mancata/ritardata formulazione di procedure di controllo del fenomeno corruttivo derivanti da misure del PTPC; inadeguata/ mancata/ ritardata applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza	I presidi vigenti sono idonei a prevenire i rischi. Un potenziamento potrebbe derivare dall'implementazione di flussi comunicativi digitalizzati	Annuale

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Gestione adempimenti, comunicazioni, relazioni con Organismi di Vigilanza e Controllo	Presidente Direttore Generale Responsabili delle funzioni oggetto di richiesta informazioni	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Redazione, gestione monitoraggio e implementazione del Modello 231/2001 e s.m.i.; Redazione, adozione, verifica ed applicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Analisi, mappatura e monitoraggio dei processi interni	segnalazione condotte illecite inerenti ipotesi corruttive; mancata denuncia o mancanza di predisposizione di atti inerenti condotte illecite; mancata gestione della segnalazione o archiviazione senza motivazione; mancata attivazione di provvedimento dopo accertamento di fatti; mancata attivazione di azione disciplinare nei confronti di dipendenti per i quali sono state rilevate condotte illecite errata valutazione dei processi aziendali su cui applicare la mappatura dei rischi mancata /non corretta valutazione fattispecie di rischio e relativa valutazione - valutazione del rischio con metodologia diversa da quella approvata nel MO; alterazione del processo di certificazione	I presidi vigenti sono idonei a prevenire i rischi. Un potenziamento potrebbe derivare dall'implementazione di flussi comunicativi digitalizzati	Annuale

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione Gestione verifiche ispettive	Presidente Direttore Generale Soggetti titolati ad intrattenere rapporti con gli ispettori della Pubblica Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Modalità di esercizio dell'attività di controllo	Promessa di beni / utilità per ottenere l'omissione di atti in linea con doveri di ufficio Omessa definizione di specifiche politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione mancata o carente pianificazione dei controlli: distorsione della pianificazione degli al fine di favorire soggetti diversi mancata o carente esecuzione dei controlli al fine di non fare emergere le eventuali criticità rilevate, alterazione della reportistica per trarre vantaggi per sé o per altri omessa attivazione delle procedura di controllo e verifica	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio. Potrebbe valutarsi l'approvazione protocollo interno che disciplini le modalità di esplicazione del controllo, prevedendo una calendarizzazione specifica e specifici canali comunicativi. E'altresì necessario contemplare uno schema tipico dei report che vanno inviati all'OdV	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Gestione eventi Attività promozionali, partnership e sponsorizzazioni	Presidente Direttore Generale Sviluppo Iniziative di Promozione Area Fundraising Comunicazione Allestimenti	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Ricerca sponsor privati; Cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi aziendali (sito istituzionale, Linkedin, ecc.) e rassegna stampa - verifica e valutazione informazioni da pubblicare; - diffusione articoli in di interesse; Pianificazione della promozione delle iniziative intraprese dalla Fondazione; Individuazione degli allestimenti necessari per i progetti della Fondazione	Abuso di ufficio al fine di far conseguire un ingiusto guadagno a controparti commerciali Corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di ottenere condizioni favorevoli nelle fasi di negoziazione, esecuzione e verifica del contratto, anche per il tramite di soggetti terzi intermediari Mancata previsione di un iter per l'approvazione delle richieste di sponsorizzazione Incontri individuali, mancata tracciabilità dell'esito degli incontri Omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scoraggiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico e alle regole definite nel MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e nel PPCT ex L. 190/12	I presidi esistenti sono adeguanti alla gestione e prevenzione del rischio	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Gestione eventi Accreditamenti e inviti	Presidente Direttore Generale Box Office e Cerimoniale	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Utilizzo improprio per fini personali degli accrediti e inviti agli eventi organizzati dalla Fondazione	Gestione discrezionale e unilaterale da parte del funzionario del numero di biglietti da dare in accredito, del numero dei accrediti gratuiti e di quelli a pagamento Inadeguatezza delle norme interne in materia di assegnazione e godimento degli accrediti Inefficienza del sistema dei controlli dei requisiti necessari per ottenere l'accreditamento Concessione gratuita di accrediti al fine di corrompere un soggetto pubblico	Pubblicazione di requisiti e procedure necessarie all'accreditamento Definizione delle modalità di accredito e delle politiche generali dei prezzi Tracciabilità della documentazione ricevuta e delle pratiche di accreditamento Tracciabilità delle comunicazioni ricevute ed inviate agli interessati circa l'esito del processo di accreditamento Predisposizione di apposito sistema di gestione delle procedure di prenotazione e di accreditamento Gestione trasparente e veritiera dell'elenco degli inviti, nonché condivisione e approvazione da parte dei vertici istituzionali dell'elenco dei soggetti invitati	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Gestione eventi Biglietteria	Direttore Generale Box Office e Cerimoniale Area Fundraising	Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Gestione critica dell'ufficio biglietteria	Inappropriata conduzione dei rapporti con la società esterna che gestisce il servizio di biglietteria Mancata definizione e approvazione da parte dei soggetti apicali della politica di scontistica o errata applicazione della stessa al fine di favorire un determinato soggetto Appropriazione indebita di biglietti Mancato incasso o omessa verifica corrispondenza incasso, strumentale alla corruzione di un soggetto pubblico	I presidi esistenti sono idonei a prevenire il fenomeno corruttivo	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Gestione eventi Gestione ospitalità	Presidente Direttore Generale Accoglienza Cinema	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Gestione ospiti invitati dalla Fondazione durante gli eventi ortanizzati	Corruzione attraverso l'offerta o la promessa di ospitalità legata ad iniziative d attività della Fondazione Inadeguata gestione dei rapporti con le agenzie di viaggio o accordo con le stesse al fine di favorire determinati soggetti Mancata valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute e spese relative ad accoglienza (hotel, trasporti, ecc…) non tracciate, non giustificate o volutamente eccessive, allo scopo corrispondere un'utilità economica non dovuta Insufficiente controllo del budget stanziato Instaurazione di rapporti con operatori economici non attendibili, potenziale veicolo di corruzione attiva	I presidi esistenti non richiedono modifiche sostanziali	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Gestione eventi Selezione e premiazione di prodotti cinematografici e artistici	Presidente Direttore Generale Cinema Movimento Copie	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Modalità di individuazione dei prodotti artistici presentati durante gli eventi organizzati dalla Fondazione	Inadeguatezza della normativa interna in materia di selezione dei progetti o dei prodotti cinematografici Agevolazione di un progetto o di un prodotto cinematografico a fronte della ricezione di una somma di denaro o di altra utilità Agevolazione di un prodotto cinematografico al fine di favorire un soggetto gradito da un pubblico ufficiale Farsi corrompere per premiare taluni prodotti Carenze nella gestione del sistema di controllo antipirateria e/o illecita cessione di un prodotto cinematografico al fine di ottenere un ingiusto vantaggio Illecita cessione di un prodotto cinematografico al fine di ottenere un ingiusto vantaggio	Definizione di un Regolamento e dei criteri di eleggibilità e previsione di un iter autorizzativo interno Pubblicazione dei criteri di eleggibilità Presenza di una commissione di valutazione composta da più soggetti nelle fasi di preselezione e selezione Tracciabilità della documentazione ricevuta e delle schede di valutazione anche attraverso l'impiego di registri informatici Previsione di una giuria composta da più soggetti per la premiazione Implementazione di appositi strumenti di controllo, anche informatici, atti a prevenire eventuali attività di natura illecita (pirateria informatica)	Annuale

GESTIONE EVENTI

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Gestione eventi Realizzazione evento	Presidente Direttore Generale Produzione Accoglienza Allestimenti/ Allestimenti scenici Cinema Area Mercato	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Attuazione delle politiche e direttive necessarie per la realizzazione degli eventi della Fondazione	Insufficiente controllo del budget stanziato per le attività in oggetto e/o mancata previsione di un iter di approvazione delle spese extrabudget Promessa di beni / utilità al fine di ottenere autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili non dovuti Impropria o arbitraria/ soggettiva selezione di tecnici, come corrispettivo di un accordo illecito o al fine di favorire soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione Carenze nella gestione del sistema di controllo antipirateria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio	Definizione del budget per la realizzazione delle attività connesse all'evento, nonché previsione di un iter approvativo in caso di eventuali spese extra budget Univoca identificazione dei soggetti titolati aventi poteri di firma nell'ambito delle richieste di licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili Applicazione delle procedure di selezione dei tecnici e verifica della congruità del corrispettivo della prestazione rispetto ai valori di mercato ed alle esigenze della Fondazione Esplicito divieto a tutto il personale della Fondazione, interessato alle attività in esame, di abusare in generale della propria posizione e dei propri poteri al fine di ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri Implementazione di appositi strumenti di controllo, anche informatici, atti a prevenire eventuali attività di natura illecita (pirateria informatica)	Annuale

TESORERIA

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Tesoreria Gestione conti correnti	Presidente Direttore Generale Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	apertura/chiusura c/c bancari - riconciliazione c/c bancari - raccolta documentazione di supporto o acquisizione autorizzazione pagamenti gestione cassa	mancata autorizzazione alla spesa allo scopo di favoritismo o appropriazione indebita; - scelta discrezionale istituto bancario per vantaggio personale o aziendale; - mancata/errata riconciliazione bancaria o di cassa per occultare movimenti indebiti; Mancato controllo sull'iter di selezione degli Istituti di Credito e Assicurativi Illecita appropriazione, anche momentanea, di denaro Possibilità di far confluire, anche temporaneamente, parte del patrimonio istituzionale in fondi privati	Adozione di un protocollo inerente: a) le modalità di istituzione di nuovi rapporti o la dismissione di rapporti in essere con istituti bancari o finanziari; b) Le modalità di esecuzione delle operazioni di apertura/chiusura conti correnti, nonché la destinazione dei fondi in essi contenuti, la richiesta di fidi, fidejussioni ed altre operazioni anche di natura straordinaria con il coinvolgimento dei vertici istituzionali; c) Il monitoraggio conti e conseguente tempestiva comunicazione, ai Soggetti interessati, di eventuali anomalie o discordanze riscontrate per la definizione di opportune azioni da porre in essere; d) regolamentazione delle operazioni sui conti adibite ai soli soggetti autorizzati	Annuale

TESORERIA

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Tesoreria Gestione della cassa contante	Direttore Generale Amministrazione Box Office e Cerimoniale	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Gestione, tenuta e rendicontazione dei flussi di denaro contanti derivanti dalla vendita fisica dei bigiletti degli eventi organizzati dalla Fondazione	Omesso protocollo di tracciabilità delle motivazioni legate alle singole movimentazioni di cassa Mancata limitazione dell'utilizzo del contante Mancata attività di monitoraggio periodico/riconciliazione della cassa Illecita appropriazione, anche momentanea, di denaro Utilizzo del denaro costituente la cassa contante per scopi corruttivi	I presidi indicati con il precedente PTPCT ed aggiornato con il presente piano sono idonei a mitigare il rischio	Annuale

TESORERIA

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Tesoreria Pagamenti	Presidente Direttore Generale Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 bis e ter c.p.)	elaborazione pagamento competenze professionisti a partita I.V.A.e fornitori / affidatari di servizi e collaboratori vari	Liquidazione indebita fatture; mancata/difforme verifica dei requisiti previsti relativi ai documenti fiscali con conseguente aggravio di spese; - difforme e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario in relazione al compenso previsto; - erogazione di somme superiori a quelle pattuite da contratto; mancata gestione della fatturazione elettronica; - mancato rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture presentate con ipotetico aggravio costi per interessi passivi; mancato controllo tracciabilità flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.	I presidi indicati con il precedente PTPCT ed aggiornato con il presente piano sono idonei a mitigare il rischio	Annuale

TESORERIA

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Tesoreria Fatturazione attiva, Incassi e Gestione crediti	Presidente Direttore Generale Amministrazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Fatturazione attiva, elaborazione della reportistica e della documentazione giustificativa	Fatturazione fittizia o impropria in assenza di copertura contrattuale o dei documenti di riferimento del ciclo attivo Abuso d'ufficio in occasione di una mancata/ritardata fatturazione a fronte di un servizio erogato Omessa verifica corrispondenza incasso con i documenti di ciclo attivo, Omesso monitoraggio crediti Corruzione passiva al fine di alterare la gestione dei crediti Cancellazione o riduzione di crediti strumentale alla creazione fondi neri a scopi corruttivi Illecita appropriazione, anche momentanea e/o a fronte di errore altrui, di denaro; alterazione dell'importo di fatturazione per trarre vantaggio aziendale o favorire un Committente; - mancata presentazione di fatture attive per favorire un committente	I presidi esistenti sono idonei a prevenire il rischio corruttivo	Annuale

RISORSE UMANE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Risorse Umane Assunzione e gestione del personale	Presidente Direttore Generale Risorse Umane	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Reclutamento e contrattualizzazione personale con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo mediante avviso di selezione	Impropria o arbitraria/ soggettiva selezione candidature, di personale familiare/vicino a controparti della Pubblica Amministrazione genericità motivazione circa sussistenza presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali Incarichi ripetuti, non motivati o giustificati dalla funzione procedura che avvantaggia soggetti determinati; possibilità di influenze esterne in merito alla definizione dei profili di fabbisogno e alla successiva scelta della risorsa da contrattualizzare; Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire specifici soggetti al fine di creare posizioni di vantaggio personale Scarsa trasparenza e/o pubblicità dell'avviso di selezione; Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati per avvantaggiare un candidato - errore di redazione del contratto per avvantaggiare la risorsa	Il rischio contaminazione corruttiva è basso e, quindi, i presidi esistenti sono idonei allo scopo preventivo	Annuale

RISORSE UMANE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Risorse Umane Incarichi di collaborazione e consulenza a persone fisiche	Presidente Direttore Generale Risorse Umane	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	conferimento ruolo organizzativo di profilo professionale	attribuzione di incarico non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuslavoristico, per creare posizioni di vantaggio personali - attribuzione incarichi a risorsa non idonea dal punto di vista della capacità nomina di risorse in posizione di incompatibilità - inconferibilità o conflitto di interessi; - nomina di risorse prive dei necessari requisiti tecnico-professionali; - nomina non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuslavoristico, accordi per attribuzioni di incarichi per creare posizioni di favore; Incarichi ripetuti, non motivati o giustificati dalla funzione richiedente Mancata tracciabilità dell'iter di selezione Proroga, trasformazione, integrazione di contratti di collaborazione non necessaria, non motivata, in assenza delle condizioni per le quali è stato stipulato il contratto	I presidi esistenti sono idonei a mitigare il rischio	Annuale

RISORSE UMANE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Risorse Umane Sviluppo e incentivazione delle risorse	Presidente Direttore Generale Risorse Umane	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Gestione progressione del personale dipendente della Fondazione	Sistema premiante inadeguato, non obiettivo e/o commisurato Corruzione passiva o abuso di ufficio al fine di agevolare o sfavorire lo sviluppo di talune risorse Mancata definizione di policy di gestione del sistema premiante Mancata tracciabilità dell'iter di attribuzione dell'incentivo/avanzamento di carriera	I presidi esistenti sono idonei a mitigare il rischio	Annuale

RISORSE UMANE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Risorse Umane Gestione presenze e trasferte	Direttore Generale Area Risorse Umane Accoglienza	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Gestione amministrativa del personale	Appropriazione indebita, anche per un periodo di tempo limitato, del denaro destinato alla diaria, ovvero appropriazione di beni/utilità di proprietà della Fondazione (es. titoli di viaggio) Trasferte non necessarie, non giustificate, strumentali alla creazione di fondi neri a scopi corruttivi, ovvero utilizzo di beni/utilità (es. Titoli di viaggio, auto) per conferire benefici a soggetti della pubblica amministrazione Il responsabile della Funzione potrebbe autorizzare/riconoscere spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrare rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare, in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi	Gli strumenti presenti sono idonei a prevenire il rischio corruttivo	Annuale

RISORSE UMANE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Risorse Umane Gestione informazioni riservate	Direttore Generale Area Risorse Umane	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.)	Gestione e archiviazione informazioni riservate acquisite nella gestione amministrativa del personale	Rivelazione di informazioni che debbono rimanere segrete, in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto Assenza di policy che definisca le modalità di gestione delle informazioni sensibili/riservate	Gli strumenti presenti sono idonei a prevenire il rischio corruttivo	Annuale

CICLO PASSIVO E GESTIONE ASSET

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Ciclo passivo Gestione fabbisogno e acquisti e Gestione Gare	Presidente Direttore Generale Amministrazione Acquisti Gare Legale Uffici richiedenti	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Analisi e definizione fabbisogno aziendale Definizione specifica dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione caratteristiche dell'opera, bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare - progetto di lavori o di servizi e documentazione allegata	Selezione di fornitori ovvero assegnazione di incarichi /appalti non necessari a fornitori anche collegati o graditi alla P.A. Esecuzione di un processo di affidamento improprio, non oggettivo o volutamente pilotato al fine di: – creare fondi neri a scopi corruttivi – favorire fornitori collegati o graditi alla P.A. – favorire controparti commerciali di natura privata anche a fronte di un atto corruttivo – ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero per danneggiare terzi	Gli strumenti adottati con il PTPC aggiornato con il presente piano sono idonei a mitigare il rischio	Semestrale

CICLO PASSIVO E GESTIONE ASSET

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Ciclo passivo Gestione fabbisogno e acquisti e Gestione Gare	Presidente Direttore Generale Amministrazione Acquisti Gare Legale Uffici richiedenti	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Analisi e definizione fabbisogno aziendale Definizione specifica dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione caratteristiche dell'opera, bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare - progetto di lavori o di servizi e documentazione allegata	Mancata valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute Instaurazione di rapporti con fornitori/operatori economici non attendibili, potenziale veicolo di corruzione attiva Mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta Farsi corrompere, indurre altri, ovvero commettere concussione al fine di consentire l'accesso ad una gara e l'aggiudicazione della stessa ad un operatore economico, ovvero agevolare l'accettazione della prestazione/fornitura di terzi	Gli strumenti adottati con il PTPC aggiornato con il presente piano sono idonei a mitigare il rischio	Semestrale

CICLO PASSIVO E GESTIONE ASSET

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Monitoraggio
Gestione Asset Gestione Asset	Direttore Generale Amministrazione Accoglienza Sistemi Informativi	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	Gestione amministrativa beni materiali e immateriali Fondazione Cinema per Roma	Improprio utilizzo/destinazione degli asset al fine di corrompere un soggetto della Pubblica Amministrazione Corruzione passiva al fine di prestare o concedere in utilizzo beni / materiali / strumentazioni della Fondazione Appropriazione indebita, anche temporanea, di beni / materiali / strumentazioni della Fondazione Prestito, dazione illecita o uso improprio di beni / materiali / strumentazioni della Fondazione al fine di procurare a sé a ad altri un ingiusto vantaggio	Definizione di specifiche politiche atte a regolamentare la gestione degli asset, ovvero le modalità di assegnazione ed utilizzo Inventariazione degli asset della Fondazione Tracciabilità dell'utilizzo degli asset e dei soggetti assegnatari/responsabili Definizione delle responsabilità e delle modalità operative per la gestione di asset sottoposti a sequestro Comunicazione periodica al RPCT e all'OdV di un'informativa riepilogativa dei furti, smarrimenti e dismissione degli asset della Fondazione	Semestrale

COMUNICAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Comunicazione Sponsorizzazioni	Comunicazione	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.)	Attività di ricerca e gestione delle risorse derivanti dagli sponsor	False, alterate sponsorizzazioni di eventi finalizzate alla creazione di fondi neri a scopi corruttivi Utilizzo strumentale di soggetti terzi vicini alla PA o a controparti anche di natura privata Corruzione passiva, induzione di altri o concussione al fine di sponsorizzare alcuni enti/società	I presidi esistenti sono adeguati a mitigare il rischio	Annuale

COMUNICAZIONE

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Comunicazione Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza	Presidente Direttore Generale Comunicazione Marketing	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)	ricevimento da parte di soggetti dipendenti della Fondazione di regalie	induzione a fare o non fare nell'esercizio delle mansioni nei confronti di un dipendente mediante dazione di beni o di altre utilità Acquisto non necessario o di entità alterata strumentale alla creazione di fondi neri a scopo corruzione Corruzione passiva	Le disposizioni del modello organizzativo, codice etico nonché la procedura di funzionamento interna del 2012 rappresentano presidi efficienti a mitigare il rischio	**Annuale**
			Concessioni di regali verso soggetti esterni	tentativo di corruzione di soggetti esterni mediante dazione di beni o altre utilità		

GESTIONE CONTENZIOSI

Attività sensibili / strumentali	**Responsabili di processo**	**Rif. Reato ex L.190**	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Legale / Contenzioso	Direttore Generale Amministrazione Legale Risorse Umane	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	analisi e definizione della fattispecie oggetto di probabile contenzioso	- fabbisogno non rispondente alle reali esigenze aziendali; - improprio ricorso al procedimento giudiziale - richiesta di affidamento di patrocinio legale per situazioni risolvibili in autotutela al fine di favorire un terzo	L'attività è poco incline ad attirare il fenomeno corruttivo e non richiedono, dunque, presidi ulteriori	annuale
			Affidamento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e comunitarie	- Omessa predisposizione dell'Albo Fornitori per attribuzione di un incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	applicazione Codice dei Contratti Pubblici per i servizi esclusi; - Albo Fornitori attivo con regolamento di iscrizione e procedure specifiche per i servizi legali	annuale
			gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	- malagestio del rapporto con il legale affidatario del contenzioso allo scopo di agevolare una delle parti in causa; - corruzione dell'Autorità giudiziaria anche per il tramite del legale per ottenere un giudizio favorevole; - induzione dei testimoni a dire il falso per avvantaggiare la Società o altri	E' necessario adottare presidi specifici al riguardo, tra cui: Albo Fornitori per i legali incaricati - Politica del sistema di gestione anticorruzione - la risoluzione delle controversie per via stragiudiziale è gestita direttamente dal Vertice aziendale e sottoposte al CdA	annuale

Attività sensibili / strumentali	Responsabili di processo	Rif. Reato ex L.190	Attività	Rischio	Azioni da intraprendere	Frequenza monitoraggio
Contenzioso – Gestione Rapporti con Soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Tutto il personale di Fondazione Cinema per Roma	Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 317 e ss. c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)	supporto giuridico per garantire la corretta interpretazione ed applicazione delle normative vigenti agli atti societari	Possibilità di far transitare flussi finanziari - creazione fondi neri a scopo corruttivo - a fronte di un'alterazione dell'esito del contenzioso, ovvero la creazione di contenziosi fittizi utilizzo dello strumento transattivo anche laddove il rischio della soccombenza in giudizio sia molto basso	Le azioni da intraprendere sono le medesime declinate nella tabella precedente	Annuale
			predisposizione pareri/atti/informative, recupero credit			Annuale
			Supporto stragiudiziale			Annuale

PIANO FORMATIVO

CRONOPROGRAMMA

TIPOLOGIA FORMAZIONE	DESTINATARI	ARGOMENTI	NUMERO ORE FORMAZIONE
GENERALE	RPCT, OdV, referenti I livello	La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione	4
		Il conflitto di interessi	8
		I reati previsti dalla l. n. 190 del 2012	8
		Le responsabilità conesse alla violazione del PTPCT	6
		Riparto di responsabilità ai fini dell'attuazione del PTPCT	6

TIPOLOGIA FORMAZIONE	DESTINATARI	ARGOMENTI	NUMERO ORE FORMAZIONE
GENERALE	RPCT, OdV, referenti I livello	La digitalizzazione come strumento preventivo della corruzione	4
		Il monitoraggio e i sistemi comunicativi interni di malfunzionamento del PTPCT	8
		La trasparenza digitale	8
		La qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria	4
		Riparto di responsabilità ai fini dell'attuazione del PTPCT	6
	RPCT, OdV, referenti I livello, DPO	Trasparenza e privacy	6
	RPCT referenti I livello, DPO	Le tipologie di accesso agli atti della Fondazione	4
	RCPT, personale a rischio	Antiriciclaggio e anticorruzione	8

TIPOLOGIA FORMAZIONE	DESTINATARI	ARGOMENTI	NUMERO ORE FORMAZIONE
SPECIFICA	Personale aree a rischio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento ed individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4
		Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	8
		Procedure negoziate ed affidamenti diretti	8
		La digitalizzazione nelle procedure ad evidenza pubblica	4
		Il conflitto di interessi nelle procedure di aggiudicazione	6
		Il procedimento algoritmico di aggiudicazione di forniture	6
		Cause di esclusione dalle gare	4
		Il Mercato Elettronico della PA e le Centrali uniche di committenza	4

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

TABELLA RIEPILOGATIVA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 14 D L.GS. N. 33/2013

PROGRAMMAZIONE

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Consiglio di Amministrazione	RPCT	-
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "*Normattiva*" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività	Tempestivo	Legale	Direttore Generale	Rafforzata
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo	Consiglio di Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo	Consiglio di Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
		Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo	Legale	Direttore Generale	Rafforzata
		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Consiglio di Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo	Consiglio di Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico)	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo	Legale	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:				
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:				
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Curriculum vitae	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico)	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo	Legale	Direttore Generale	Rafforzata
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
		Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico)	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Data pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bandi di concorso		Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle, vedi *Selezione del personale*)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte		Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	*Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente	Tempestivo	Risorse Umane	Direttore Generale	Rafforzata
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)					
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)					
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati					
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti					
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio					
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi					
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti					

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Data pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Provvedimenti		Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	'Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Per ciascuna procedura:				
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	**Avvisi e bandi** - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Programmazione

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	**Avvisi sistema di qualificazione** - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bandi di gara e contratti **Bandi di gara e contratti**	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
	Atti di concessione	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			Per ciascun atto:	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata

PROGRAMMAZIONE

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Bilanci	Bilancio Preventivo/ Consuntivo	Bilancio Preventivo/ Consuntivo	Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
				Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Acquisti	Direttore Generale	Rafforzata
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Acquisti	Direttore Generale	Rafforzata
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	Direttore Generale	-
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo	Legale	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo	Amministrazione	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Gare	Direttore Generale	Rafforzata

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Presidente	RPCT	-
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Presidente	RPCT	-
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Presidente	RPCT	-
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale	RPCT	Direttore Generale	-
		Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	Direttore Generale	-
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	Direttore Generale	-

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	Direttore Generale	-
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	Direttore Generale	-
		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	Direttore Generale	-

Programmazione

Macrofamiglia	Tipologie di dati	Denominazione obbligo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Vigilanza e monitoraggio
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	…	RPCT	Direttore Generale	-

Regolamento disciplinante l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti

1. PREMESSA

Il principio di trasparenza costituisce un valore cogente della funzione pubblica applicabile anche dai soggetti formalmente privati ma che sostanzialmente svolgono attività ad efficacia collettiva.
La prima codificazione del corollario si ebbe con la legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., che ha correlato la trasparenza limitatamente al procedimento amministrativo in cui era coinvolto l'interesse di un soggetto privato che proponeva un'istanza per conoscere le modalità di esplicazione della funzione pubblica.
Il d.lgs. n. 33/2013 ha introdotto un vero e proprio codice della trasparenza, introducendo disposizioni di dettaglio che disciplinano tutti gli aspetti del predetto principio.
In seguito, poi, alle modifiche introdotte dalla novella n. 97/2016, sono stati modificati alcuni istituti previsti dalla disciplina primaria della trasparenza ed introdotti strumenti di nuovo conio, nella specie l'accesso civico generalizzato, espressione delle legislazioni basate sul *«Freedom of information Act»*.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la trasparenza consiste nel diritto collettivo all'accessibilità totale delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad essa equiparati sotto il profilo teleologico funzionale, attuata mediante la pubblicazione obbligatoria di un considerevole numero di informazioni e l'accesso civico semplice, che rappresenta una misura sanzionatoria conseguenziale all'inadempimento o all'omessa pubblicazione dei documenti prescritti dalla legge.
I documenti non soggetti alla divulgazione pubblica mediante pubblicazione sono accessibili mediante l'accesso civico generalizzato, secondo il quale tutte le informazioni e gli atti della Pubblica Amministrazione diventano a tutti gli effetti pubblici e consultabili con l'obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
In siffatto contesto, significative sono le linee guida adottate dall'ANAC con la delibera del 28 dicembre 2016 n. 1209, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell'esercizio del medesimo diritto (art. 5-*bis*, comma 6 d.l.gs. n. 33/2013 ss.mm.ii.), nonché la determinazione dell'8 novembre 2017 n. 1134 sulle *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, con cui, tra l'altro, in tema di trasparenza, fornisce indicazioni in merito all'accesso civico generalizzato.
Alla luce del quadro normativo nel suo complesso, ad oggi, si annoverano tre differenti tipologie di ostensione:

1. accesso documentale: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 ss. della legge sul procedimento amministrativo 241/90 e successivo d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 *«Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;*
2. acceso civico semplice, detto anche accesso civico: il diritto di chiunque di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati, oggetto degli obblighi di pubblicazione;
3. accesso generalizzato: il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione su detti, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis* del medesimo decreto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 20/2020 emessa in Adunanza Plenaria ha sollevato molteplici profili di incoerenza tra gli strumenti di ostensione sopra elencati, evidenziando come fosse necessario, a livello legislativo, un migliore coordinamento.
A tal fine, la Fondazione adotta il seguente regolamento disciplinante le diverse modalità di esercizio del diritto di accesso secondo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

SEZIONE I – Disposizioni comuni

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «*sito istituzionale*»: sezione trasparenza del sito istituzionale della Fondazione;
b) «*Decreto Trasparenza*»: il D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;
c) «*Linee Guida ANAC*»: le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico adottate ai sensi dell'art. 5-*bis* comma 6 del Decreto Trasparenza dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
d) «*dato personale*»: il dato definito dall'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come «*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*»;
e) «*categorie particolari di dati personali*»: i dati definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come «*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*»;
f) «*dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza*»: dati di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-*octies* del d.lgs. 196/2003;
g) «*documento amministrativo*»: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Università, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
h) «*Unità organizzativa competente*»: l'articolazione interna della Fondazione cui compete, per materia, lo svolgimento di un determinato procedimento e che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'istanza;
i) «*responsabile del procedimento amministrativo di accesso*»: il soggetto preposto all'Unità organizzativa competente;
l) «*controinteressati*» nell'ambito dell'accesso civico generalizzato: i soggetti portatori degli interessi privati di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto trasparenza, che verrebbero compromessi dall'esercizio dell'accesso civico generalizzato;
m) «*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza- RPCT*»: il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della l. n. 190/2012;
n) «*titolare del potere sostitutivo*»: soggetto cui è possibile rivolgersi a fronte dell'inerzia del Responsabile del procedimento amministrativo o del RPCT nell'ipotesi di riesame;
o) «*accesso civico semplice*»: l'accesso ai documenti, dati e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
p) «*accesso civico generalizzato*»: l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, contemplato dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza.

Art. 2 – Principi generali

1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire la trasparenza amministrativa all'interno delle dinamiche funzionali della Fondazione Cinema per Roma assicurando l'accessibilità totale di dati, documenti e informazioni, con le sole esclusioni associate a disposizioni di legge che stabiliscono divieti di accesso o di divulgazione.
2. La finalità di cui al comma precedente è preordinata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e al dibattito pubblico.
3. Le disposizioni del presente regolamento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost..

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell':
   a) accesso agli atti di cui all'art. 22 ss. l. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
   b) accesso civico semplice, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell'Università nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del decreto trasparenza;
   c) accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del codice della trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti della Fondazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

SEZIONE II
ACCESSO AGLI ATTI DIFENSIVO

Art. 4 -Accesso agli atti

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la procedura di accesso agli atti ordinario previsto dall'art. 22 ss. l. n. 241/1990 ss.mm.ii..
2. Per accesso documentale si considera il diritto di chiunque, persona fisica, giuridica o associazione rappresentativa di interessi diffusi, che abbia un interesso diretto, concreto e attuale ad un provvedimento emesso dalla Fondazione e che sia pregiudizievole per la sua posizione giuridica.
3. Il diritto di accesso di cui alla presente sezione si attua tramite l'estrazione di copia dei documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della proposizione dell'istanza.

Art. 5 – Istanza di accesso

1. La legittimazione attiva alla presentazione dell'istanza di cui alla presente sezione è riconosciuta a chiunque abbia i presupposti di cui all'art. 4.
2. L'istanza di accesso deve indicare, a pena di inammissibilità, i presupposti indicati nell'art. 25 comma 2 l. n. 241/1990, ovvero:
   a) l'ufficio competente;
   b) esposizione dettagliata delle ragioni di fatto e giuridiche a supporto della richiesta di ostensione che non si limitano all'esposizione giuridica della necessità di proporre ricorso giurisdizionale;
   c) il documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
3. Saranno valutate solo le istanze formali con le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, sottoscrivendolo ed inviandolo tramite posta certificata all'ufficio destinatario della richiesta.

Art. 6 - Procedimento di accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso agli atti è affidato al funzionario dell'articolazione interna della Fondazione.
2. Il responsabile istruisce il procedimento secondo le disposizioni della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via telematica. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'opposizione da parte dei controinteressati.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il RUP, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni dall'istanza con l'accoglimento o con il rigetto. Entro il termine fissato per la risposta, Fondazione Cinema per Roma si riserva la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della propria azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
5. Il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, con i relativi recapiti telefonici, nonché la data per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

6. L'esame dei documenti verrà eseguita dal richiedente o da persona da lui incaricata munita di delega comunicata anticipatamente al responsabile del procedimento.
7. L'estrazione di copia è onerosa e prevede il pagamento dei diritti previsti ex art. 25, comma 1, legge 241/90 ss.mm.ii..
8. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento, mediante semplice richiesta verbale. In tal caso, ove non sia possibile procedere ad accesso informale, si procede all'accesso formale con le modalità di cui al punto b) del precedente articolo.

Art. 7 - Diniego di accesso e termini per la presentazione del ricorso

1. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso formale, questa si intende respinta.
2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del Responsabile del procedimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l'accesso.
3. In caso di diniego, espresso o tacito, differito, il richiedente può agire ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ss.mm.ii. ovvero ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'art. 12 d.P.R. n. 184/2006 ss.mm.ii..
4. Il diritto di accesso documentale è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
5. Il diritto di accesso documentale è escluso per i casi previsti dall'art. 24 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e da ulteriori specifiche disposizioni in materia.

SEZIONE II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. – 8 Accesso civico semplice

1. Le disposizioni della presente sezione concernono la disciplina delle modalità di esercizio dell'istituto dell'accesso civico nelle forme dell'ostensione semplice di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche della Fondazione.
2. L'accesso semplice è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Fondazione Cinema per Roma ne abbia omesso la pubblicazione o qualora tali documenti, informazioni o dati siano pubblicati in maniera parziale nella sezione trasparenza.
3. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Art. 9 – Istanza di accesso civico semplice

1. L'istanza di accesso civico semplice deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
2. La richiesta deve essere firmata, digitalmente o in via autografa, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, circoscritta e consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
3. Non è richiesta la motivazione della richiesta, ma è necessario che siano rispettati dei criteri redazionali minimi che permettano di individuare il documento e, quindi, non connotino l'istanza di genericità e di un intento meramente esplorativo volto a scoprire quali informazioni dispone Fondazione Cinema per Roma.
2. L'istanza deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sottoscritto e corredato da copia del documento d'identità.

Art. 10 - Istruttoria e adempimenti per l'accesso semplice

1. Il procedimento di accesso semplice deve necessariamente concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato a cura del RPCT.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dopo aver ricevuto l'istanza, verifica la corretta pubblicazione dell'informazione, del documento o del dato.

3. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che sia stata rispettata la pubblicazione del documento, dato o informazione, il RPCT provvederà a comunicare al soggetto proponente l'istanza l'effettivo adempimento alla prescrizione normativa, indicando il relativo collegamento ipertestuale per accedervi.
4. Nei casi di omessa pubblicazione o di pubblicazione parziale del documento, dell'informazione o del dato oggetto d'istanza, il RPCT provvede tempestivamente a dare notizia della richiesta di accesso semplice e dei suoi contenuti al responsabile e/o referente della struttura che lo detiene. Quest'ultima è tenuta a rispondere tempestivamente a quanto richiesto, provvedendo a pubblicare entro 5 giorni i dati oggetto di istanza ed informando il RPCT.
5. Una volta ricevuta l'informazione il RPCT comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale per accedervi.
6. Nei casi in cui il documento, l'informazione o il dato oggetto d'istanza sia stato pubblicato in una sottosezione, della sezione trasparenza, diversa da quella specificatamente prevista, il RPCT provvederà a richiedere la correzione e, sempre nel rispetto dei 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicherà al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
7. Qualora il documento, l'informazione o il dato richiesto non sia soggetto all'obbligo di pubblicazione, il RPCT provvederà a comunicare al richiedente che la richiesta non può essere accolta, dandone adeguata motivazione.

Art. 11 - Titolare potere sostitutivo nel caso dell'accesso semplice

1. Nei casi di ritardata o mancata risposta ovvero di diniego da parte del RPCT, il richiedente può presentare un'istanza di riesame al titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9- *bis*, della l. 241/1990 ss.mm.ii. indicato nel PTPC.
2. Il titolare del potere sostitutivo eseguirà l'istruttoria secondo le prescrizioni indicate nel precedente art. 10.

Art. 12 - utela dell'accesso semplice

1. L'inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, potrà essere impugnata dal richiedente innanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo il rito ex art. 116 d.l.gs. 2 luglio 2010, n. 104 ss.mm.ii..

Art. 13 - Obbligo di segnalazione

1. In caso di accertamento dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligo di pubblicazione, comporta ai sensi dell'art. 43, comma 5, d.l.gs. n. 33/2013 ss.mm.ii. l'obbligo di segnalazione da parte del RPCT ai competenti organi ed uffici della Fondazione ai fini dell'eventuale attivazione del relativo procedimento disciplinare.
2. Il RPCT segnala altresì al Consiglio di Amministrazione e all'organismo di vigilanza ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
3. La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di accesso civico.

SEZIONE IV ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 14 – Accesso civico generalizzato

1. La presente sezione disciplina la procedura di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, 2 comma d.l.gs. n. 33/2013, riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
1. L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque a richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da Fondazione Cinema per Roma anche in relazione a quelli ulteriori che la medesima è tenuta a pubblicare in attuazione delle misure specifiche di trasparenza contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis* del D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..
2. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, pertanto chiunque, cittadino, associazione, fondazione, impresa, ente e altri soggetti dotati di adeguati poteri rappresentativi, può presentare richiesta indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

3. Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

Art. 15 – Istanza di accesso civico generalizzato

1. La richiesta di ostensione generalizzata deve contenere, a pena di improcedibilità, le generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, la sottoscrizione digitale o autografa con allegato il documento di riconoscimento, ed identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. L'istanza non richiede una motivazione delle ragioni a fondamento dell'ostensione ed è gratuita.
3. Se il richiedente ha difficoltà ad individuare il documento di cui si chiede l'ostensione, il RPCT dovrà collaborare attivamente con il cittadino per l'identificazione dell'oggetto della richiesta al fine di non rendere l'istanza meramente esplorativa.
3. L'istanza può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata, alternativamente:
   a) al RPCT;
   b) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
4. Il rilascio di dati e documenti in formato digitale è gratuito; per il rilascio in formato cartaceo Fondazione Cinema per Roma può richiedere il rimborso dei soli costi sostenuti per la riproduzione, il cui importo verrà comunicato tempestivamente.
5. Se il RPCT accerta che la richiesta ha ad oggetto una richiesta massiva di documenti tali da compromettere il buon andamento della Fondazione, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e quello allo svolgimento dell'attività dell'ente.
6. Non sono ammesse istanze meramente esplorativa, pertanto, le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesta.

Art. 16 - Istruttoria e adempimenti per l'accesso generalizzato

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati, con provvedimento motivato ed espresso comunicato al richiedente. Se la domanda è ammissibile, l'ufficio preposto provvederà alla trasmissione di quanto chiesto nel termine di 30 giorni.
2. Se la richiesta di accesso generalizzato incide su interessi pubblici di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, d.l.gs. n. 33/2013 ss.mm.ii. l'Ufficio competente provvederà a comunicare al richiedente che la richiesta non può essere accolta, dandone adeguata motivazione.
3. Se la richiesta di accesso generalizzato incide su interessi privati ex art. 5-*bis*, comma 2, d.l.gs. n. 33/2013 ss.mm.ii. connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali, l'Ufficio competente ne darà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica.
4. Il soggetto controinteressato può presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'Ufficio competente provvederà, entro 30 giorni, in merito alla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
5. L'eventuale opposizione dei controinteressati viene valutata dall'ufficio competente che motiva la decisione e ne dà informazione agli interessati. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
6. In caso di diniego dei controinteressati l'ufficio competente procederà comunque ad una valutazione del bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e l'interesse del controinteressato alla tutela delle informazioni oggetto di accesso.
7. L'ufficio competente che ritiene di accogliere la richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato ne dà comunicazione al richiedente e al controinteressato.

Art. 17 – Limiti all'accesso civico generalizzato

1. L'accesso civico generalizzato è escluso nelle fattispecie tassative indicate dall'art. 5-*bis* comma 1, d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. nonché nelle ipotesi di segreto di Stato inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 241/90 ss.mm.ii..
2. Il diritto di ostensione è escluso qualora la visibilità dell'informazione possa comportare nocumento alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il RPCT o il funzionario dell'ufficio che detiene l'informazione, dovrà compiere un bilanciamento – di concerto con il DPO - concreto e prognostico sull'effettivo pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore, valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
5. Il procedimento di bilanciamento tra trasparenza e riservatezza deve concludersi con una delle seguenti determinazioni:

a) accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato previo oscuramento dei dati personali e sensibili;
b) ostensione totale poiché non sussiste alcun pregiudizio per la riservatezza dei terzi controinteressati alla visibilità del documento;
c) differimento giustificato a tempo determinato;
d) rigetto per concreta violazione della riservatezza supportato da analitica motivazione.

Art. 18 - Riesame

1. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla precedente norma, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
2. Nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5 comma 7 d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8 della sopra citata disposizione.
3. Nel caso l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della protezione dei dati personali e sia stato richiesto il riesame il RPCT può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, che si deve pronunciare entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta del medesimo, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso.
4. Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

Art. 19 Tutela dell'accesso generalizzato

1. Avverso il rifiuto espresso, il differimento o l'inerzia della Fondazione, o in caso di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 ex d.l.gs. 2 luglio 2010, n. 104 ss.mm.ii..

Art. 20 Registri degli accessi

1. Il RPCT, come previsto nelle linee guida ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 è istituito presso la Fondazione Cinema per Roma un Registro delle richieste di accesso presentate per le 3 tipologie su descritte.
2. Tutte le richieste di accesso dovranno essere pubblicate con l'indicazione circa l'oggetto, la data e il relativo esito con la data della decisione, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni 6 mesi nella sezione trasparenza altri contenuti – accesso civico.
2. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli Uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Modulo per la segnalazione Whistleblowing

* campo obbligatorio

Dati identificativi del Segnalante

Nome e Cognome *	
Codice fiscale *	
Qualifica e Mansione attuali	
Sede di lavoro	
Telefono	
E-mail *	

Storia della Segnalazione

La Segnalazione è stata (già) inviata ad altri soggetti *	☐ Si ☐ No
Se sì, specificare il soggetto	- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Altro: _____ (*specificare*)
Se sì, specificare la data della Segnalazione	
Se si, specificare l'esito della Segnalazione	

Elementi informativi relativi alla segnalazione

Qualifica e Mansione all'epoca del fatto *	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Periodo in cui si è verificato il fatto / durata del fatto	
Commissione del fatto da parte del/i Soggetto/i segnalato/i / coinvolgimento nel fatto del/dei Soggetto/i segnalato/i *	☐ Commissione del fatto da parte del/i Soggetto/i segnalato/i ☐ Coinvolgimento nel fatto del/dei Soggetto/i segnalato/i
Se si, specificare il Soggetto/i segnalato/i	
Se si, specificare la qualifica e mansione del Soggetto/i	
Eventuali privati coinvolti nel fatto	
Eventuali imprese coinvolte nel fatto	
Eventuali soggetti pubblici/PA coinvolti nel fatto	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti informati o che possono riferire sul fatto	
Area aziendale cui può essere riferito il fatto	- Reclutamento, gestione e sviluppo del personale - Acquisti/Affidamento di lavori, servizi e forniture, consulenze - Ottenimento/rinnovo di concessioni e autorizzazioni - Ispezioni da parte di organi/autorità di controllo - Concessione di vantaggi economici (omaggi, sponsorizzazioni, contributi, donazioni, ecc.) - Area commerciale (rapporti con rai e altri operatori) - Gestione finanza/tesoreria

	- Altro: _____ (*specificare*)
Descrizione del fatto	

1.4 - Tipologia di condotta illecita * dato obbligatorio
□ Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere □ Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale □ Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013 □ Appalti illegittimi □ Concorsi illegittimi □ Conflitto di interessi □ Mancata attuazione della disciplina anticorruzione □ Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente

Documenti allegati a corredo della Segnalazione	- _____ - _____ - _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DEL D.LGS. N. 101 DEL 10 AGOSTO 2018

Fondazione Cinema per Roma, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, l'informativa sui trattamenti dei dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("interessati").

a) Titolare del trattamento

Fondazione Cinema per Roma, con sede legale in viale P. de Coubertin, 10 Roma.

b) Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali trattati sono solo quelli contenuti nelle Segnalazioni. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, è effettuato per le finalità connesse alla corretta e completa gestione delle segnalazioni ricevute in riferimento alla procedura "Whistleblowing" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ivi comprese le analisi periodiche ovvero le attività di reporting verso gli organi di governo, vigilanza e controllo.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell'obbligo di legge nonché nel legittimo interesse del Titolare.

Il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività della Fondazione, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012 della Fondazione e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.).

c) Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità indicate e con l'ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, anche automatizzati, sarà gestito da personale della Fondazione appositamente incaricato e sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dalla normativa. La Fondazione adotta opportuni sistemi di tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante in ogni momento e contesto successivo alla Segnalazione.

d) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

I dati contenuti nelle Segnalazioni sono comunicati e trattati, oltre che dai soggetti interni di cui al precedente punto d), anche dagli organismi di controllo deputati ai trattamenti finalizzati a

garantire il rispetto di tutte le normative vigenti da parte della Fondazione. Tali soggetti potranno operare in qualità di Titolari autonomi del trattamento oppure in qualità di Responsabili appositamente nominati dalla Fondazione. Tra i soggetti a cui possono essere comunicati dati personali sono inoltre ricompresi gli uffici legali della Fondazione, anche per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla Segnalazione, nonché Autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, agenzie investigative.
In ogni caso ai Responsabili o agli incaricati del trattamento i Titolari autonomi forniscono apposite istruzioni, con particolare riferimento all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, al fine di garantire la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.

e) Periodo di conservazione

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ovvero nei tempi stabiliti da disposizioni di legge.

f) Trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea

I dati personali trattati non saranno trasferiti all'estero.

g) Diritti degli interessati

In conformità al Regolamento e alla normativa nazionale vigente in materia, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

- chiedere e ottenere informazioni in merito all'esistenza di dati personali presso la Fondazione e in merito ai trattamenti di dati posti in essere dalla Fondazione nonché ottenere l'accesso a tali dati;
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali forniti alla Fondazione, che siano trattati con mezzi automatizzati; chiedere il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento;
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali;
- chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, ovvero decorso il periodo di conservazione;
- chiedere ed ottenere la revoca del consenso in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento prima della revoca.

Tali richieste potranno essere indirizzate alla Fondazione agli indirizzi indicati nella Privacy Policy. Resta fermo il diritto di proporre eventuali reclami all'Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente (www.garanteprivacy.it).

In base all'art. 2-undecies del D. Lgs. 101/2018, i diritti di cui sopra (artt. da 15 a 22 del Regolamento) non possono essere esercitati dal Segnalato, ovvero il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall'esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017 n. 179 l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Il Segnalato riceve comunicazione motivata e senza ritardo da parte del Titolare della limitazione, ritardo o esclusione di esercizio del proprio diritto, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità stessa della limitazione. Il Segnalato può esercitare i propri diritti anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del D. Lgs. 101/2018. In tale

ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.